IMPOSTA DI BOLLO	Schema tipo di Accordo Quadro per lav Re		
ASSOLTA MEDIANTE CONTRASSEGNI TELEMATICI		,	2022 REPERTORIO  TTALIANA (RFI) S.p.A.
N N.	Schema di		E ACQUISTI
	Accordo Quadro		
	per lavori di manutenzione		
	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.		
	DIREZIONE STAZIONI		
	INGEGNERIA E INVESTIMENTI STAZIO	NI	
	**********		
	Accordo Quadro		
	per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori di	manutenzione di	
	fabbricati ferroviari e aree esterne a servizio dell'eser	cizio ferroviario	
	(Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere ed Impianti affer	enti) comprensivi	
	dei relativi impianti, ricadenti nelle località di giurisdizione di	Rete Ferroviaria	
	Italiana S.p.A. – Comprensivo di attività finanziate con fe	ondi PNRR, nei	
	territori delle regioni di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Can	npania, Sardegna,	
	Molise (Lotto 1) e Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia (Lotto 2).		
	CIG:		
	FRA		
	RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - S	ocietà con socio	
	unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie de	ello Stato Italiane	
	S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 11	2/2015 con sede	
	legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM	1/758300, iscritta	
	presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 0158	85570581, Partita	
	IVA n. 01008081000, per la quale interviene nel	presente Atto,	
	, nato ail, nella sua qualità	di	
	Accordo Quadro Informazione ad uso interno		Pag. 1/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
munito dei necessari poteri giusta (di seguito, per brevità, "RFI" o	
"Committente")	
E	
, con sede in, capitale sociale euro.	
, REA niscritta presso il Registro delle	
Imprese di, codice fiscale	
e Partita IVA n, per la quale interviene nel presente Atto il	
Sig, nato a, il, nella sua	
qualità di, munito dei necessari poteri giusta procura	
(di seguito, per brevità, "Appaltatore"),	
nel seguito, congiuntamente, "Parti".	
PREMESSO CHE	
a) RFI ha la necessità di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione	
di lavori di manutenzione di fabbricati ferroviari e aree esterne a	
servizio dell'esercizio ferroviario (Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in	
genere ed Impianti afferenti) comprensivi dei relativi impianti,	
ricadenti nelle località di giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana	
S.p.A., unitamente ad attività finanziate con fondi PNRR; nei territori	
delle regioni di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Sardegna,	
Molise (Lotto 1) e Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia (Lotto 2)	
b) RFI per l'affidamento dei lavori di cui sopra, ha esperito apposita	
procedura n ai sensi della Parte II, Titolo VI del D. Lgs.	
50/2016 e s.m.i., a seguito della quale è risultata aggiudicataria	
; nell'oggetto dell'affidamento sono ricompresi taluni	
fabbricati/impianti di proprietà di altre Società del Gruppo Ferrovie	

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
dello Stato Italiane, di altre Ferrovie Regionali, nonché delle Imprese	
di Trasporto comunque ricadenti nell'ambito territoriale di	
giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché aree di	
proprietà di enti terzi, limitrofe alle precedenti, a seguito di impegni di	
RFI derivanti da sottoscrizione di Accordi, Protocolli d'intesa,	
Convenzioni o altro;	
c) con lettera prot. n in data RFI ha dato	
comunicazione all'Appaltatore del provvedimento di aggiudicazione;	
d) con lettera prot. n in data è stata data comunicazione ai	
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;	
e) con lettera prot. n in data ricevuta dall'Appaltatore in	
data è stato comunicato all'Appaltatore il buon esito	
delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva	
( <i>eventualmente</i> precisando che, al decorso del termine di cui all'art.	
art. 92 c.3 D. Lgs. 159/2011 è stata deliberata l'efficacia nelle more del	
completamento della verifica dei seguenti requisiti (riportare di	
seguito solo i requisiti per i quali la verifica non sia stata	
completata)	
i. nulla osta antimafia,	
 ii. attestato Agenzia delle Entrate da cui risulta che a carico	
dell'Appaltatore non risultano violazioni gravi definitivamente	
accertate,	
iii. attestato del tribunale da cui risulta l'assenza di misure di	
prevenzione a carico dei Soggetti per i quali sono state inoltrate	
le previste richieste	

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
e che pertanto il presente Accordo è sottoposto a condizione risolutiva	
ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.5 delle Condizioni Generali di	
Contratto di cui ai successivi art. 3 comma 2 e 43 comma 2;	
f) l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo	
art. 12;	
g) pertanto, si rende ora necessario procedere alla stipula dell'Accordo	
Quadro (d'ora in avanti anche denominato "Accordo" o "Contratto").	
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano	
quanto segue:	
ARTICOLO 1	
RICHIAMO PREMESSE	
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.	
ARTICOLO 2	
OGGETTO DEL CONTRATTO	
1. Il presente Accordo ha ad oggetto, le condizioni generali che disciplineranno	
gli eventuali Contratti di Appalto (d'ora in avanti "Contratti Applicativi")	
relativi alla eventuale progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di	
manutenzione di fabbricati ferroviari e aree esterne a servizio dell'esercizio	
ferroviario (Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere ed Impianti afferenti)	
comprensivi dei relativi impianti, ricadenti nelle località di giurisdizione di Rete	
Ferroviaria Italiana S.p.A Comprensivo di attività finanziate con fondi	
PNRR, nei territori delle regioni di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo,	
Campania, Sardegna, Molise (Lotto 1) e Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia	
(Lotto 2) come più avanti meglio specificati.	
Rientrano nell'oggetto del presente Accordo anche le prestazioni/interventi di	
manutenzione relativi a taluni fabbricati/impianti di proprietà di altre Società	
ARTICOLO 1 RICHIAMO PREMESSE Informazione ad uso interno	Pag. 4/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di altre Ferrovie Regionali, nonché	
delle Imprese di Trasporto comunque ricadenti nell'ambito territoriale di	
giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché aree di proprietà di enti	
terzi, limitrofe alle precedenti, a seguito di impegni di RFI derivanti da	
sottoscrizione di Accordi, Protocolli d'intesa, Convenzioni o altro.	
2. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti Lavori alle	
condizioni contenute nel presente Accordo e nei relativi Allegati, oltre che in	
tutti gli atti in esso richiamati nonché nell'Offerta Tecnica presentata in sede di	
gara. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del	
presente Accordo - e che saranno oggetto dei singoli Contratti Applicativi -	
saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli Contratti	
Applicativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità	
delle stesse.	
3. Gli ambiti di intervento del presente Accordo sono definiti di seguito:	
a) ambito "fabbricati e aree esterne" comprendente tutti i fabbricati	
(viaggiatori, uffici, magazzini, fabbricati lungo le linee ferroviarie etc.), piazzali,	
parcheggi ed aree esterne e delimitato, lato primo marciapiede, dalla linea	
tangente la facciata del fabbricato viaggiatori;	
b) ambito "marciapiedi e pensiline" che racchiude l'area occupata da	
marciapiedi di binario e pensiline;	
c) ambito "sottopassi e sovrappassi" che si sviluppa a livello sottostante o	
sovrastante il binario.	
	f.

Si specifica che, tra gli ambiti di intervento sopraccitati ricadono attività di cui

Relativamente agli ambiti "marciapiedi e pensiline" e "sottopassi e sovrappassi"

gli interventi oggetto del presente Accordo, meglio specificati di seguito,

ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

all'art. 1, co. 53 della Legge n. 190/2012.

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
saranno esclusivamente quelli che non interferiscono con la sede ferroviaria.	
I lavori consistono principalmente in:	
a) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'Allegato n. 6 al	
presente Accordo; b) interventi di manutenzione su chiamata per eventi imprevedibili di	
emergenza non programmati, che si rendessero necessari per il	
ripristino di impianti, fabbricati e aree esterne a seguito di guasti,	
danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di	
vandalismo etc., ivi inclusi quelli riportati nel successivo art. 3.1.	
comma 8.	
c) I lavori riguardano principalmente le seguenti categorie SOA (in	
relazione al lotto di riferimento):	
A) Fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio	
ferroviario (Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere) (OG 1 - edifici	
civili ed industriali)	
I suddetti interventi potranno avere principalmente ad oggetto attività di	
riparazione, ripristino, costruzione/ricostruzione, consolidamento,	
riqualificazione, potatura e abbattimento di alberi, riguardanti fabbricati ed aree	
esterne, nonché tutte le opere edili accessorie e di completamento	
all'impiantistica afferente, l'installazione di segnaletica a messaggio fisso e	
arredi.	
B) Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi	
delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG 2)	
I suddetti interventi potranno avere principalmente ad oggetto le lavorazioni	
specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare,	
ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione fabbricati e manufatti di	
interesse storico, soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni	
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO Informazione ad uso interno	Pag. 6/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
culturali e ambientali. Le attività potranno altresì riguardare la realizzazione in	
tali fabbricati e manufatti di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed	
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché eventuali opere connesse,	
complementari ed accessorie.	
C) Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (OG3)	
I suddetti interventi potranno avere principalmente ad oggetto la	
riqualificazione, realizzazione di aree esterne in generale, ed in particolare	
piazzali, viabilità stradale, parcheggi, nonché tutte le opere accessorie e di	
completamento all'impiantistica afferente, quali impianti di smaltimento acque	
reflue, di illuminazione e l'installazione di segnaletica a messaggio fisso e arredi.	
D) (solo per il lotto 2) Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione	
e di evacuazione (OG6)	
I suddetti interventi potranno riguardare principalmente le opere di captazione	
delle acque, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi	
interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli	
attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con	
qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione	
nel ciclo naturale delle stesse.	
E) (solo per il lotto 1) Impianti per la produzione di energia elettrica	
(OG9)	
I suddetti interventi potranno riguardare principalmente la realizzazione di	
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, fotovoltaico, eolico;	
l'installazione di gruppi elettrogeni	
F) Impianti tecnologici (OG11)	
Gli interventi potranno principalmente avere ad oggetto attività di riparazione,	
ripristino, ricostruzione, adeguamento a norma, realizzazione di impianti	
termici di riscaldamento, idrici, elettrici, gruppi di continuità, impianti di	
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO Informazione ad uso interno	Pag. 7/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
sollevamento acque, impianti di climatizzazione, impianti di depurazione,	
 impianti antincendio, impianti TVCC, impianti di supervisione e telecontrollo.	
G) (solo per il lotto 2) Verde e arredo urbano (OS 24)	
I suddetti interventi potranno riguardare principalmente la costruzione, il	
 montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici	
 che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonchè la	
 realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via	
 esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche,	
verde attrezzato, recinzioni.	
4. Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma 3, da eseguire in forza	
del presente Accordo e del relativo Contratto Applicativo, laddove previsto,	
dovrà essere redatta la relativa progettazione esecutiva dall'Appaltatore ai sensi	
del successivo art. 27 in tutti i casi in cui (i) ai sensi della normativa applicabile,	
l'esecuzione dei lavori non possa prescindere dall'avvenuta redazione e	
approvazione del Progetto Esecutivo oppure (ii) il Contratto Applicativo abbia	
 ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o	
la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, oppure (iii) la	
redazione del Progetto Esecutivo sia comunque richiesta da RFI.	
In tali casi il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto dall'Appaltatore in	
conformità alla documentazione progettuale di cui all'Allegato n. 34 o	
dell'ulteriore documentazione progettuale messa a disposizione da RFI all'atto	
del contratto applicativo.	
In tutti i casi in cui, sulla base di quanto sopra previsto, l'esecuzione dei lavori può	
prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del Progetto Esecutivo e	
comunque tale redazione non sia richiesta da RFI, i lavori stessi dovranno essere	
eseguiti in conformità alla documentazione progettuale.	
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO Informazione ad uso interno	Pag. 8/191

Schema tipo di	Accordo	Quadro	per lavori	di manute	nzione
			Rev 7	7.3 del 27.0	7 2022

Pag 0/101

ARTICOLO 3 OGGETTO DEL CONTRATTO

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
al presente Contratto.	
3. I lavori indicati al precedente art. 2 saranno affidati di volta in volta	
all'Appaltatore attraverso appositi Contratti Applicativi e potranno avere inizio,	
a tutti gli effetti, soltanto dopo il perfezionamento dei Contratti Applicativi	
medesimi. Fermo restando quanto eventualmente indicato nell'offerta tecnica	
in merito all'esecuzione di contratti applicativi aggiuntivi al minimo garantito,	
l'Appaltatore si impegna a garantire la contemporanea esecuzione di almeno 2	
(due) Contratti Applicativi per lotto emessi per singola tipologia e	
intervento/attività, e presenteranno un loro proprio progressivo.	
Gli interventi/attività riferiti a fabbricati/impianti di proprietà di altre Società	
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di altre Ferrovie Regionali, nonché	
delle Imprese di Trasporto comunque ricadenti nell'ambito territoriale di	
giurisdizione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché di proprietà di enti	
terzi, limitrofe alle precedenti, a seguito di impegni di RFI derivanti da	
sottoscrizione di Accordi, Protocolli d'intesa, Convenzioni o altro	
costituiranno oggetto di specifici Contratti Applicativi, che saranno stipulati da	
RFI in nome e per conto degli stessi.	
4. Ciascun Contratto Applicativo dovrà contenere, salvo altre, le seguenti	
indicazioni:	
a) l'oggetto degli interventi/attività da eseguire;	
b) il CIG derivato;	
c) il codice CUP ove obbligatorio ai sensi della legge;	
d) la consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;	
e) le categorie di lavoro costituenti l'intervento/attività da realizzare;	
f) il luogo interessato dagli interventi/attività;	
TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO OGGETTO DEL CONTRATTO Informazione ad uso interno	Pag. 10/191

# Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022 g) l'importo presunto dell'intervento richiesto, con indicazione degli importi riferiti ai lavori, all'eventuale progettazione e quelli riferiti agli oneri della sicurezza analiticamente stimati e da compensare a misura; h) i termini utili per la redazione del progetto esecutivo (laddove prevista) e per l'esecuzione dei lavori e le penalità; i termini e le modalità per l'approvazione del progetto esecutivo da parte di RFI (laddove previsto); le modalità di pagamento; k) i massimali delle polizze richieste; l'elenco elaborati del progetto esecutivo, da redigersi a cura dell'Appaltatore (laddove previsto); m) il cronoprogramma degli interventi/attività da realizzare; n) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nel presente Accordo; o) le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro. A ciascun Contratto Applicativo dovrà essere allegata, fra l'altro, tutta la documentazione in materia di sicurezza del lavoro ai sensi della normativa vigente (piani di sicurezza, etc.). RFI si riserva la facoltà di variare l'ordine prioritario degli interventi ivi stabilito, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o avanzare al riguardo pretese di sorta.. 5. L'Appaltatore è altresì obbligato ad apprestare un'organizzazione di cantiere (maestranze, mezzi d'opera, etc.) idonea garantire l'esecuzione contemporanea anche di più interventi/attività oggetto del presente Accordo, con il risultato di una complessiva e unitaria realizzazione, a perfetta regola

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
d'arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni dell'Accordo medesimo e degli atti	
in esso richiamati e/o ad esso allegati nonché dei relativi Contratti Applicativi.	
L'Appaltatore risponderà verso RFI del risultato sopra indicato rimanendo	
obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori o difetti dei materiali, a	
provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto	
salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per RFI, ivi compresi eventuali	
oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all'esercizio ferroviario,	
qualora anche indirettamente interessato.	
6. La mancata sottoscrizione anche di un solo Contratto Applicativo per fatto	
dell'Appaltatore o l'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna dei	
lavori relativi ai singoli Contratti Applicativi emessi in dipendenza del presente	
Accordo, dà facoltà a RFI, oltre che di escutere la cauzione prestata, di	
risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 del c.c., salvo il risarcimento	
del maggior danno.	
7. L'Appaltatore dichiara di aver preso piena e dettagliata conoscenza dello	
stato e delle condizioni dei luoghi in cui dovranno essere effettuati gli	
interventi/attività tutti sopra citati e di essere stato edotto delle circostanze	
speciali e dei rischi potenziali ad essi connessi.	
8. Sempre con Contratti Applicativi potranno essere ordinati all'Appaltatore –	
e lo stesso, con il presente Accordo, deve intendersi ugualmente obbligato alle	
condizioni tutte dell'Accordo medesimo e, pertanto, senza mutamento dei	
corrispettivi e senza alcun diritto al riconoscimento di maggiori spese o	
indennizzi – lavori che RFI qualificherà nel Contratto Applicativo stesso come	
rientranti nella fattispecie di cui all'art. 100 punto 6 del D. Lgs. 81/2008 per i	
quali non si applicano le disposizioni del suddetto art. 100. L'Appaltatore sarà	

TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO OGGETTO DEL CONTRATTO Informazione ad uso interno

Pag. 12/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
tenuto ad eseguire con l'immediatezza richiesta gli interventi in parola.	
9. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e	
regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni	
emanate dalle competenti autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si	
debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe	
di cui al successivo art. 7.	
10. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso	
documento si applicano le disposizioni più favorevoli per RFI. Nel caso in cui	
le norme, i regolamenti, le istruzioni, i capitolati, le tariffe, i disegni ecc.,	
richiamati e/o allegati nel presente Accordo stabiliscano per uno stesso oggetto	
prescrizioni diverse, sono da applicarsi quelle più favorevoli per RFI.	
11. RFI si riserva altresì la facoltà di affidare ad altri soggetti, in presenza di	
particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, talune delle	
lavorazioni dedotte nel presente Accordo, senza che l'Appaltatore possa	
avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.	
12. In caso di oggettive necessità all'interno di un determinato Lotto, RFI si	
riserva di chiedere all'impresa aggiudicataria del lotto di manutenzione	
straordinaria limitrofo di subentrare per le medesime prestazioni fino alla	
concorrenza dell'importo dell'Accordo Quadro aggiudicato a quest'ultima.	
Tale opzione verrà esercitata da RFI mediante richiesta esplicita a mezzo Pec	
30 (trenta) giorni prima dall'avvio dell'attività, senza che la stessa possa dare	
adito ad indennizzi ulteriori oltre le voci di tariffa contrattuali.	
13. L'Appaltatore o l'eventuale subentrante di cui al precedente punto 11 resta	
comunque totalmente ed unicamente responsabile della regolare esecuzione	
delle prestazioni affidate.	
TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO	Pag. 13 /101
OGGETTO DEL CONTRATTO Informazione ad uso interno	Pag. 13/191

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
14. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi, e senza possibilità di	
 rivalsa nei confronti di RFI, per i danni contrattuali ed extracontrattuali	
dipendenti e/o connessi con l'esecuzione delle obbligazioni assunte con la	
presente Convenzione. L'Appaltatore, perciò, dando esplicita manleva, tiene	
indenne RFI nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto,	
pretesa o molestia che Terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in	
connessione con le obbligazioni da esso assunte con il presente Accordo.	
Nel caso in cui a RFI fosse richiesto da Terzi il pagamento di somme, a	
qualsiasi titolo, per cause dipendenti e/o connesse con le obbligazioni oggetto	
 del presente Accordo, l'Appaltatore sarà tenuto a pagarle in sua vece, o	
comunque a rimborsarle a RFI, a prima richiesta e senza poter opporre	
eccezioni di alcun tipo. Resta inteso altresì che RFI non assume alcuna	
responsabilità per danni che dovesse derivare dall'Appaltatore e dai suoi	
dipendenti, coadiutori e ausiliari autonomi, o dalle loro cose, nell'espletamento	
 delle prestazioni oggetto del presente Accordo. La responsabilità	
dell'Appaltatore per danni è da intendersi assunta anche nei confronti del	
personale e delle cose di RFI.	
3.2. TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO	
1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in mesi	
18 naturali consecutivi.	
2. Il suddetto termine decorre dalla data che sarà indicata nel verbale di	
consegna dei lavori relativi agli interventi/attività di cui al primo Contratto	
Applicativo perfezionato in dipendenza del presente Accordo, a prescindere	
dalla tipologia.	
3. Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del	
TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO OGGETTO DEL CONTRATTO Informazione ad uso interno	Pag. 14/191

Informazione ad uso interno

	Rev. 7.3 del 27.07.2022	
s	suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo, eventualmente	
p	prorogato ai sensi del successivo comma 7.	
4	4. Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più	
(	Contratti Applicativi andassero oltre il termine di validità di cui al precedente	
С	comma 1, la durata dell'Accordo si intenderà estesa per il numero di giorni	
С	corrispondenti.	
5	5. Detta estensione del termine di validità di cui al precedente comma 1 non	
d	darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di	
g	qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella	
d	determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni	
r	relativo onere.	
6	6. Ciascun intervento/attività oggetto del singolo Contratto Applicativo dovrà	
e	essere eseguito/a entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel	
r	rispettivo Contratto Applicativo. Tale termine non è comprensivo del tempo	
u	ntile stabilito per la redazione dei progetti esecutivi - eventualmente affidati da	
R	RFI ai sensi del precedente art. 2 - di cui al successivo art. 36 del presente	
	Accordo.	
7	7. Nel caso in cui nei sei mesi precedenti alla data di scadenza del presente AQ	
S	sia già stata indetta una nuova procedura per l'affidamento del nuovo accordo	
q	quadro, ma per circostanze non imputabili a RFI o in conseguenza della	
p	pendenza di un giudizio detta procedura non possa concludersi in tempo utile a	
С	consentire l'avvicendamento degli affidatari entro la predetta data, RFI, a suo	
in	nsindacabile giudizio, si riserva la facoltà – cui l'Appaltatore presta, sin da ora,	
il	l proprio incondizionato consenso - di disporre una proroga del presente	
	Accordo, agli stessi prezzi, patti e condizioni, in forza dell'art. 106, comma 11,	
	FERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO	D 45/404

Informazione ad uso interno

Pag. 15/191

TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO

OGGETTO DEL CONTRATTO

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
 d.lgs. n. 50/16, da esercitarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta	
elettronica certificata con un congruo anticipo rispetto al termine dell'Accordo	
 Quadro/Contratto.	
Nel caso sia esaurito l'importo contrattuale, il valore della proroga è	
determinato moltiplicando il valore mensile dell'Accordo Quadro (al netto della	
 proroga e delle altre opzioni e di eventuali modifiche e incrementi intervenuti	
in corso di esecuzione) per il numero dei mesi della proroga. La proroga è	
 limitata al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo	
contraente e non potrà comunque superare sei mesi.	
ARTICOLO 4	
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI	
4.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE	
1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo, l'Appaltatore è	
tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un'idonea organizzazione	
d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente	
dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai lavori e alle prestazioni	
affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti	
dal presente Accordo e relativi allegati.	
2. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle	
effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione	
produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far	
fronte agli obblighi di cui al presente Accordo, senza che l'eventuale maggiore	
impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o	
dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di	
esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per	

ARTICOLO 4 MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIO**ทกิโอกิตละวัติกัย**า**ฮป์ (พิธีต) interno** 

richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

Pag. 16/191

	Rev. 7.3 del 27.07.2022	
	3. L'Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto del presente Accordo è	
	essenziale per l'immagine di RFI e si impegna a realizzarla con modalità	
	organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del	
1	risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli	
	interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel	
1	presente Accordo e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il	
	livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.	
	4. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere	
	organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.	
	L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e	
	degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione	
	dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni	
	lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale di RFI.	
	5. L'Appaltatore stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali,	
1	una propria risorsa responsabile della gestione dell'Accordo, secondo quanto	
	stabilito al successivo art. 5: il personale dell'Appaltatore nonché di eventuali	
	subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da	
	detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque	
	individuati dall'Appaltatore medesimo.	
	6. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori	
1	utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente	
	Accordo, l'Appaltatore si impegna:	
	a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente	
	convenuto, al fine di sostenere le difese di RFI e favorire la definizione	
	bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi	

	Rev. 7.3 del 27.07.2022	
	oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto e	
	all'azione nei confronti di RFI. Ciò ove la pretesa del lavoratore non	
	risulti manifestamente infondata e/o l'Appaltatore non riesca a	
	dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio	
	personale idonea ad evitare l'insorgenza della vertenza, in ossequio a	
	quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo	
	contrattuale.	
b)	Nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della	
	vertenza – e fatta salva l'ipotesi in cui l'Appaltatore riesca a dimostrare	
	di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea	
	ad evitare l'insorgenza della vertenza – l'Appaltatore medesimo si	
	impegna a corrispondere a RFI, a titolo di risarcimento parziale del	
	danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti	
	fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa	
	nell'ambito di vigenza del presente Accordo – la sussistenza di un	
	rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a RFI, una somma	
	pari a due volte le spese e gli oneri a carico di RFI derivanti dalla	
	sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione	
	sui crediti esigibili dall'Appaltatore, ovvero mediante incameramento	
	della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il	
	termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza.	
7. L'A	Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni	
event	uale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri	
subap	ppaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte	
di que	esti, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi	
A D'THO	COLO 4	D 10/101

#### Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022

dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il	
Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata	
effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o	
subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.	
8. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni	
- sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di	
opporre eccezioni – le Società del Gruppo FSI da ogni conseguenza comunque	
derivante dall'inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia	
retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e	
contributivi del personale dipendente dall'Appaltatore medesimo e dagli	
eventuali subappaltatori. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a garantire e	
tenere indenni le Società del Gruppo – nel caso in cui queste siano chiamate a	
rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio,	
perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali,	
comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti	
dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l'inesatto o mancato	
adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e	
versamento dei contributi previdenziali.	
9. Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nel	
presente Accordo, l'Appaltatore si impegna ad intervenire volontariamente,	
ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori	
dell'appalto al fine di sostenere le difese del Committente e/o definire	
direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente il	
Committente medesimo da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In	
particolare, si impegna a rifondere al Committente, a semplice richiesta e previa	

#### Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di	
 giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un	
 importo pari al costo sostenuto dal Committente per la propria difesa tecnica.	
 10. L'Appaltatore si obbliga altresì a mallevare e tenere comunque indenne RFI	
nei medesimi termini di cui sopra, qualora questa sia chiamata a rispondere	
delle obbligazioni di cui all'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008.	
 L'Appaltatore si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto	
analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l'osservanza.	
4.2 CONTESTAZIONI	
1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui	
effetti non siano già disciplinati nel presente Accordo - RFI abbia a riscontrare	
una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi	
contrattualmente assunti dall'Appaltatore ai sensi del presente Accordo e	
 relativi allegati, RFI stessa provvederà a contestarle all'Appaltatore per iscritto,	
 tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore,	
comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a	
conformarsi nei tempi all'uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte	
dell'Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti da RFI, comporterà	
l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.	
 2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale	
dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di	
cui al successivo art. 5, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati	
dall'Appaltatore medesimo, RFI contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o	
reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere	
ai sensi dell'art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al	

ARTICOLO 4 MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIO**ทุกโอกาละ์โอกัย**าสั**ปญรัง interno** 

Pag. 20/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
precedente paragrafo 4.1.	
3. L'Appaltatore s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro	
il termine all'uopo indicato da RFI, all'eliminazione delle carenze,	
inadempienze, irregolarità constatate.	
4. La mancata eliminazione, da parte dell'Appaltatore, delle carenze,	
inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da RFI, comporterà	
l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.	
5. Oltre all'applicazione della penale, laddove il ritardo nell'attuazione delle	
prescrizioni di cui sopra, da parte dell'Appaltatore superi di oltre l'80% i tempi	
fissati da RFI per il recepimento delle suddette prescrizioni, RFI ha diritto di	
risolvere il presente Accordo, per inadempimento dell'Appaltatore, previa	
diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.	
ARTICOLO 5	
RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE	
DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE	
1. Il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori (REL) dell'Accordo Quadro è	
nominato da parte di RFI. Il REL è il soggetto, comunque qualificato dagli atti	
di organizzazione aziendale, a cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del D.	
Lgs. 50/2016 attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla	
fase di esecuzione dell'Accordo e per le disposizioni, anche in via di	
autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.	
RFI nomina altresì, per ciascun Contratto Applicativo, un Responsabile	
dell'Esecuzione dei Lavori, anche diverso da quello nominato per l'Accordo	
Quadro, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 attribuisce	
al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del	

ARTICOLO 5
RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATON FORMATORIA del uso interno

Contratto Applicativo medesimo.

Pag. 21/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
Il Direttore dei Lavori è nominato da parte di RFI, per ciascun Contratto	
Applicativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14.2 delle Condizioni	
Generali.	
Le funzioni del Direttore dei Lavori eventualmente riferibili all'intero Accordo	
Quadro sono svolte dal REL nominato ai sensi del primo periodo del presente	
comma.	
2. L'Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell'art. 15.1	
delle citate Condizioni Generali.	
3. L'Appaltatore - anche tramite il proprio Direttore Tecnico ove questi ne	
abbia specifico mandato - può nominare, secondo quanto disposto dall'art.	
15.3 CGC, uno o più direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte	
delle funzioni del Direttore Tecnico in uno o più cantieri determinati.	
4. RFI può rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, il Direttore Tecnico e/o	
il/i direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore	
di gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente Accordo, ovvero	
esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a	
titolo di indennizzo.	
4 bis. Per la gestione tecnico – amministrativa e per il controllo dell'osservanza	
delle prescrizioni contrattuali, compreso lo svolgimento delle funzioni di	
Direzione Lavori, dei Contratti Applicativi aventi ad oggetto	
fabbricati/impianti di proprietà di altre società del Gruppo o di Ferrovie	
Regionali, di enti terzi, limitrofe alle precedenti, a seguito di impegni di RFI	
derivanti da sottoscrizione di Accordi, Protocolli d'intesa, Convenzioni o altro,	
quest'ultima si avvarrà di RFI, la quale curerà direttamente i rapporti con	
l'Appaltatore.	
ARTICOLO 5	Pag. 22/191

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATONTO CONTRACTORIO CONTRACTORI

ARTICOLO 5 bis	
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI	
INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DELL'APPALTATORE	
1. L'Appaltatore è tenuto a mantenere, per tutta la durata dell'appalto, la	
struttura organizzativa descritta nella Offerta Tecnica e ad impiegare nella	
realizzazione dell'appalto tutte le figure professionali elencate in Offerta.	
ARTICOLO 6	
IMPORTO DELL'APPALTO	
1. L'importo presunto dell'appalto, al netto del ribasso del% (per cento)	
praticato ai prezzi di tariffa, è di Euro 000.000.000,00 (euro) <sup>1</sup> ,	
di cui:	
a) €	
prestazioni di progettazione esecutiva da compensare con i prezzi di	
tariffa di cui al successivo art. 7, compresa la redazione dei piani di	
sicurezza di cui:	
- Lotto 1: Stazione di Latina: € 100.478,02;	
- Lotto 2: Stazione di Scalea – San Domenico – Talao: € 44.379,12;	
- Lotto 2: Stazione di Vibo Valentia- Pizzo: € 36.095,60.	
b) €	
lavorazioni da compensare a misura con i prezzi di tariffa di cui al	
successivo art. 7, al netto degli oneri relativi alla attuazione dei piani di	
sicurezza;	
c) €, (euro/) per gli oneri relativi	
all'attuazione dei piani della sicurezza. Gli oneri della sicurezza	
¹ Importo indicato, per il momento al lordo del ribasso	

ARTICOLO 5

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - ${\tt RAPPRESENTANTI\;DELL'APPALTATO} \textbf{Reformazione ad uso interno}$ 

# Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022 dovranno risultare ed essere supportati, per ciascun Contratto Applicativo, da una stima analitica da effettuare con i prezzi di tariffa di cui al successivo Art. 7 e dovranno essere liquidati secondo quanto stabilito al successivo Art. 10.6. Tale importo corrisponde a quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall'Appaltatore 1bis. RFI non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento del relativo importo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. 2. L'Appaltatore per contro è vincolato alla redazione della progettazione, per ciascun intervento per il quale venga richiesta in forza del presente Accordo e del relativo Contratto Applicativo, e all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici Contratti Applicativi emessi da RFI. 3. Tutti gli importi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). ARTICOLO 7 **CORRISPETTIVI** 1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente Accordo saranno compensati a misura con i prezzi delle tariffe richiamate al successivo paragrafo 7.1, prezzi che per ogni tariffa saranno applicati senza alcun incremento o diminuzione preventiva, al netto del ribasso offerto in sede di gara. 2. I prezzi stessi s'intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

3. Al riguardo l'Appaltatore conferma la dichiarazione resa in sede di offerta, e

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
cioè di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali, dello schema	
del presente Accordo e dei relativi allegati, di averne verificato la completezza e	
l'adeguatezza, nonché l'eseguibilità e la congruità delle opere in essi previste, e	
di averne tenuto conto nella sua offerta.	
7.1 TARIFFE DEI PREZZI	
1. Tariffa dei prezzi "BA" base delle voci di uso più generalizzato - Catalogo	
Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 e successiva rettifica del 03	
Novembre 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate –	
Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano Laziale al	
n.3/276 in data 04/02/2022).	
2. Tariffa dei prezzi "DC" per la difesa e consolidamento del corpo stradale e	
dei ponti – Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione	
2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di	
Roma – Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.3/277 in data 04/02/2022).	
3. Tariffa dei prezzi "EI" per impianti di illuminazione e forza motrice –	
Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022,	
(depositata presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma	
– Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.3/279 in data 04/02/2022).	
4. Tariffa dei prezzi "ES" per la costruzione e il rinnovo delle sottostazioni	
elettriche di conversione – edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle	
Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano	
Laziale al n.3/281 in data 04/02/2022).	
5. Tariffa dei prezzi "FA" per fabbricati civili ed industriali - Catalogo	
Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso	
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio	
ARTICOLO 5 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI -	Pag. 25/191

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATONTO CONTRACTORIO CONTRACTORI

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
Territoriale Albano Laziale al n. 3/282 in data 04/02/2022).	
6. Tariffa dei prezzi "IG" per le indagini geognostiche e le prove geotecniche -	
Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022	
(depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma -	
Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/285 in data 04/02/2022).	
7. Tariffa dei prezzi "IP" per la realizzazione di impianti di informazione al	
pubblico – Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022	
(depositata presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma	
– Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.3/286 in data 04/02/2022).	
8. Tariffa dei prezzi "IT" per impianti tecnologici - Catalogo Aggiornamento	
prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle	
Entrate - Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano	
Laziale al n. 3/298 in data 07/02/2022).	
9. Tariffa dei prezzi "MaCEP" dei materiali a categorico e progressivo –	
Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022	
(depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma -	
Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/330 in data 07/02/2022).	
10. Tariffa dei prezzi "MO" per la manutenzione ordinaria agli impianti	
tecnologici - Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione	
2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di	
Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/299 in data 07/02/2022).	
11. Tariffa dei prezzi "OM" per l'ordinaria manutenzione delle opere civili -	
Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022	
(depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma -	
Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/303 in data 07/02/2022).	
ARTICOLO 5 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - RADDRESENTANTI DELL'ADDALTATORES PROPRIESE DEI LAVORI -	Pag. 26/191

 ${\tt RAPPRESENTANTI\ DELL'APPALTATO} \textbf{Reformazione\ ad\ uso\ interno}$ 

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
12. Tariffa dei prezzi "OS" per opere e dispositivi di sicurezza - Catalogo	
Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso	
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio	
Territoriale Albano Laziale al n. 3/304 in data 07/02/2022).	
13. Tariffa dei prezzi "PM" per opere metalliche per ponti - Catalogo	
Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 e successiva rettifica del 03	
Novembre 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate -	
Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.	
3/305 in data 07/02/2022).	
14. Tariffa dei prezzi "SP" per impianti elettrici speciali - Catalogo	
Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso	
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio	
Territoriale Albano Laziale al n. 3/308 in data 07/02/2022).	
15. Tariffa dei prezzi "TC" per impianti per telecomunicazioni - Catalogo	
Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso	
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio	
Territoriale Albano Laziale al n. 3/311 in data 07/02/2022).	
16. Elenco nuove voci addizionali_AQ Fabbricato Viaggiatori ed Aree Esterne	
(Allegato n. 33);	
17. Tutte le tariffe dei prezzi precedentemente elencate sono disponibili sul sito	
www.rfi.it.	
7.2 AVVERTENZE ALLE TARIFFE DEI PREZZI	
Tutte le voci di tariffa si intendono modificate nella metodologia di esecuzione	
dei lavori, nonché dei materiali utilizzati, per come prescritto dalle norme in	
vigore alla data di stipula del presente Accordo, senza che i relativi prezzi	
ARTICOLO 5 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORA ornazione ad uso interno	Pag. 27/191

 ${\tt RAPPRESENTANTI\;DELL'APPALTATO} \textbf{Reformazione ad uso interno}$ 

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
abbiano a subire variazioni, restando quindi invariati per come indicato nelle	
voci stesse.	
Anche se previsti nelle singole voci della tariffa contrattuale, non si potranno in	
nessun caso impiegare materiali contenenti amianto nonché wollastonite, con	
obbligo assoluto di utilizzare prodotti sostitutivi adeguati sia sotto il profilo	
tecnico-funzionale sia igienico-sanitario senza alcuna variazione dei prezzi delle	
singole voci di tariffa.	
Per tutte le voci di tariffa che prevedono la posa in opera di masse metalliche	
senza la prevista realizzazione del relativo impianto di messa a terra, tutti gli	
oneri connessi a tale realizzazione si intendono compresi e compensati nei	
prezzi delle medesime voci di tariffa.	
Tutti i prezzi di tariffa non comprendono i costi della sicurezza di cui ai relativi	
"Piani di Sicurezza", redatti ai sensi del Titolo IV – Cap. I del D.Lgs. 81/2008	
e s.m.i., che saranno compensati a misura con i prezzi delle tariffe di cui al	
precedente punto.	
L'Appaltatore è obbligato a fornire tutte le certificazioni di legge e le	
dichiarazioni di conformità per le opere e impianti realizzati entro 30 (trenta)	
giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ogni singolo Contratto Applicativo;	
anche i predetti oneri s'intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa di	
cui al presente articolo. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione di detta	
documentazione, all'Appaltatore verrà applicata la penale prevista nell'Art. 37	
del presente Accordo.	
7.3 AVVERTENZA GENERALE ALLE TARIFFE DEI PREZZI	
Per quanto attiene invece gli interventi non programmati, di cui all'art. 2	
comma 3 lett. b) del presente Accordo, si stabilisce che la priorità di	
ARTICOLO 5 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATO REFormazione ad uso interno	Pag. 28/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
applicazione delle tariffe sopracitate è data dalla maggiore pertinenza delle	
stesse rispetto alle voci di tariffe in questione.	
A. ONERI PER LA PROGETTAZIONE.	
Nell'ipotesi in cui sia affidata all'Appaltatore la redazione della progettazione	
esecutiva, l'Appaltatore stesso dovrà fornire, su richiesta di RFI, ogni elaborato	
 tecnico (progetto, disegni, relazioni, elaborati di dettaglio, ecc), firmato da	
professionista abilitato, necessario per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni	
o nulla osta previsti da leggi o regolamenti vigenti, senza che ciò dia titolo alla	
richiesta di ulteriori compensi in quanto i predetti oneri s'intendono compresi e	
compensati nei prezzi di tariffa di cui al presente articolo. A tal proposito	
l'Appaltatore dichiara di non aver nulla a pretendere in quanto gli oneri	
conseguenti sono stati valutati in sede di offerta.	
Resta fermo che la progettazione esecutiva degli interventi verrà compensata	
con la tariffa indicata al successivo paragrafo 7.4. Tale tariffa troverà	
applicazione anche nell'ipotesi in cui venga espressamente richiesta	
all'Appaltatore la redazione del progetto esecutivo di interventi di	
manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali	
delle opere.	
B. ESECUZIONE.	
Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo, saranno	
descritti nei rispettivi Contratti Applicativi e dettagliati nei relativi elaborati	
 progettuali.	
Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun Contratto Applicativo, oltre	
agli elaborati di progetto definitivo/esecutivo già menzionati, i capitolati, le	
tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed	
ARTICOLO 5 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATON MITORIA del uso interno	Pag. 29/191
	Í

### Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7 3 del 27 07 2022

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le	
norme allegate o richiamate nel presente Accordo, ai quali l'Appaltatore dovrà	
scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.	
Tutte le voci di tariffa si intendono modificate nella metodologia di esecuzione	
dei lavori, nonché dei materiali utilizzati, per come prescritto dalle norme in	
vigore alla data di stipula del presente Accordo, senza che i relativi prezzi	
abbiano a subire variazioni, restando quindi invariati per come indicato nelle	
voci stesse.	
Anche se previsti nelle singole voci della tariffa contrattuale, non si potranno in	
nessun caso impiegare materiali contenenti amianto nonché wollastonite, con	
obbligo assoluto di utilizzare prodotti sostitutivi adeguati sia sotto il profilo	
tecnico-funzionale sia igienico-sanitario senza alcuna variazione dei prezzi delle	
singole voci di tariffa.	
Per tutte le voci di tariffa che prevedono la posa in opera di masse metalliche	
senza la prevista realizzazione del relativo impianto di messa a terra, tutti gli	
oneri connessi a tale realizzazione si intendono compresi e compensati nei	
prezzi delle medesime voci di tariffa.	
Tutti i prezzi di tariffa non comprendono i costi della sicurezza di cui ai relativi	
"Piani di Sicurezza", redatti ai sensi del Titolo IV – Cap. I del D. Lgs. 81/2008	
e s.m.i	
L'Appaltatore è obbligato a fornire tutte le certificazioni di legge e le	
dichiarazioni di conformità per le opere e impianti realizzati; anche i predetti	
oneri s'intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa di cui al presente	
articolo.	
7.4 ONERI PER LA PROGETTAZIONE	
ARTICOLO 5	D 20/101

ARTICOLO 5
RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATO**RAFormazione ad uso interno** 

Pag. 30/191

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
1. La progettazione esecutiva, compresa la redazione dei piani di sicurezza,	
verrà compensata con i prezzi indicati nell'art. 6.	
Laddove necessario, in base alla documentazione progettuale messa a	
disposizione da RFI, i compensi del progettista per la progettazione esecutiva	
saranno adeguati sulla base dell'importo dell'opera definito a cura di RFI, in	
 base ai criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 -	
 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo	
 delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co.8, del D.Lgs.	
 50/2016 e s.m.i. (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)".	
 I corrispettivi per la progettazione saranno soggetti al ribasso offerto	
 dall'Appaltatore in sede di gara.	
 I corrispettivi inoltre comprendono le spese e gli oneri accessori di cui all'art. 5	
del D.M. 17/06/2016, emanato dal Ministero della Giustizia, riconosciuti nella	
misura del 10% del compenso.	
2. L'Appaltatore dovrà fornire, su richiesta di RFI, ogni elaborato tecnico	
(progetto, disegni, relazioni, elaborati di dettaglio, ecc.), firmato da	
professionista abilitato, necessario per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni	
o nulla osta previsti da leggi o regolamenti vigenti, senza che ciò dia titolo alla	
 richiesta di ulteriori compensi in quanto i predetti oneri s'intendono compresi e	
compensati nei prezzi di tariffa di cui al presente articolo. A tal proposito	
l'Appaltatore dichiara di non aver nulla a pretendere in quanto gli oneri	
conseguenti sono stati valutati in sede di offerta.	
 AVVERTENZE GENERALI	
I compensi come sopra determinati non comprendono l'imposta sul valore	
aggiunto (I.V.A.) né il contributo integrativo da versare alla Cassa Nazionale di	
ARTICOLO 5 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORMformazione ad uso interno	Pag. 31/191

 ${\tt RAPPRESENTANTI\;DELL'APPALTATO} \textbf{Reformazione ad uso interno}$ 

#### Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
Previdenza ed Assistenza degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti,	
che dovranno essere riconosciuti da RFI.	
Per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi su cui calcolare il	
contributo integrativo, si stabilisce che le prestazioni professionali soggette	
all'obbligo contributivo sono da considerarsi quelle che rivestono un carattere	
strettamente ingegneristico. Nei corrispettivi d'appalto s'intende compreso e	
compensato ogni e qualunque onere e incombenza comunque connesso con lo	
svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ivi compresi gli	
interventi, per eliminare errori o discrepanze, riscontrate, in esito alle verifiche	
effettuate da RFI.	
I compensi come sopra determinati, escluso il contributo integrativo, saranno	
soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.	
ARTICOLO 8	
REVISIONE PREZZI	
1. Tutti i prezzi di cui al precedente art. 7 si intendono accettati	
dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie	
stime e, anche in deroga all'art. 1664 primo comma cod. civ., rimane stabilito	
che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, fatta eccezione	
per quanto stabilito nei seguenti commi 2 e 3.	
2. Con riferimento a ciascun Contratto Applicativo, trovano applicazione il	
comma 1 lett. b) nonché i commi successivi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022.	
Resta fermo, a pena di decadenza, il termine di 60 giorni di cui all'art. 29,	
comma 4, primo periodo, del D.L. n. 4/2022.	
Resta altresì fermo che si procederà a compensazione, alle condizioni riportate	
nel citato art. 29 del D.L. 4/2022, nei limiti delle risorse di cui ai commi 7 e 8	
ARTICOLO 5 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI -	Pag. 32/191

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORAFormazione ad uso interno

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
del medesimo art. 29.	
RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla	
compensazione. A tal fine, il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori, entro	
sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui	
all'art 29, comma 2 del D.L. n. 4/2022, accerterà con proprio provvedimento il	
 credito di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione)	
nel primo pagamento utile all'Appaltatore.	
 3. Con riferimento a ciascun Contratto Applicativo, i compensi per le	
 prestazioni di progettazione esecutiva e relative attività accessorie saranno	
 soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, qualora tra il momento di	
 presentazione dell'offerta e il momento di esecuzione della prestazione di	
 progettazione esecutiva, l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di	
 operai e impiegati (di seguito: indice ISTAT "FOI") sia aumentato o diminuito	
 di oltre il 5%.	
 In tal caso, si procederà a revisione, in aumento o in diminuzione, per la	
 percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta	
 eccedenza.	
 Ai soli fini del calcolo della revisione si assumerà convenzionalmente un	
 andamento lineare dell'esecuzione della prestazione di progettazione esecutiva	
 e, pertanto, ai fini dell'individuazione degli importi su cui applicare l'indice	
 ISTAT "FOI" mensile si procederà alla divisione dell'importo relativo alle	
 prestazioni di progettazione esecutiva di ciascun Contratto Applicativo,	
determinato sulla base della tariffa indicata al precedente articolo 7.1., per i	
numeri di mesi previsti per il completamento della prestazione di progettazione	
ARTICOLO 5	Pag. 33/191

#### Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022

	Rev. 7.3 del 27.07.2022	
	esecutiva (intendendosi per mese anche un periodo di giorni superiore a	
	quindici).	
	La revisione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali	
	revisioni precedentemente accordate.	
	A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà apposita istanza di revisione	
	entro 6 mesi dalla consegna dei lavori esclusivamente per le prestazioni di	
	progettazione esecutiva eseguite nel rispetto dei termini contrattuali. RFI	
	procederà alla liquidazione degli importi eventualmente dovuti procedendo alla	
	relativa contabilizzazione sul primo SAL utile successivo al decorso di sessanta	
	giorni dalla presentazione dell'istanza di revisione.	
	RFI, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla	
	compensazione. A tal fine, il Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori, entro 6	
	mesi dalla consegna dei lavori, accerterà con proprio provvedimento il credito	
	di RFI stessa e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo	
	pagamento utile all'Appaltatore.	
	Fatto salvo quanto sopra, i compensi per le prestazioni di progettazione	
_	esecutiva e per ogni spesa ed attività accessoria saranno invariabili e non	
	soggetti a modificazioni di sorta, anche nel caso di eventuale maggior importo	
	delle opere progettate con il Progetto Esecutivo di cui al successivo art. 27	
	rispetto all'importo di cui al relativo Contratto Applicativo.	
	ARTICOLO 9	
	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	
	1. Sul valore di ciascun Contratto Applicativo, viene calcolato l'importo	
	dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere	
_	all'Appaltatore, per ciascun Contratto Applicativo, entro quindici giorni da:	
	ARTICOLO 9 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORMormazione ad uso interno	Pag. 34/191

 ${\tt RAPPRESENTANTI\;DELL'APPALTATO} \textbf{Reformazione ad uso interno}$ 

# Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022

Rev. /.3 del 2/.0/.2022	
a) l'effettivo inizio della prestazione di progettazione esecutiva, nell'ipotesi	
in cui tale prestazione sia richiesta all'Appaltatore in conformità al	
precedente art. 2.	
b) l'effettivo inizio dei lavori, nell'ipotesi in cui l'esecuzione dei lavori può	
prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del Progetto	
Esecutivo e/o comunque tale redazione non sia richiesta da RFI.	
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia	
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato degli	
interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero	
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La	
garanzia dovrà essere conforme allo schema allegato alla presente Convenzione	
(Allegato n. 3). La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui l'Appaltatore sia	
obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dell'anticipazione, in particolare,	
a titolo esemplificativo, quelle riportate nel successivo comma 3.	
Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli	
delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario	
Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, l'Appaltatore, su	
richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla medesima richiesta, alla	
sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI.	
Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel	
termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli	
effetti dell'art. 1456 c.c.	
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se	
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo	
i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con	
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO  PESDONSABILE DELL'ESECUZIONE DELL'AVORI, DIRETTORE DELL'AVORI	Pag. 35/191

RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORAFormazione ad uso interno

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
Fermo quanto sopra, l'Appaltatore beneficiario è altresì obbligato alla	
restituzione dell'anticipazione in tutte le ipotesi di scioglimento anticipato del	
presente Accordo o del singolo Contratto Applicativo, ivi compresi i casi di	
risoluzione, recesso, fallimento etc.	
4. Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute del 20%	
sull'ammontare complessivo di ciascuna situazione di acconto (SAL) e, per il	
recupero del residuo, sulla situazione finale dei pagamenti (conto finale).	
Nell'ipotesi in cui nel SAL siano ricomprese prestazioni eseguite da	
subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di	
pagamento diretto di cui al successivo art. 14:	
a) le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno pagate senza alcuna	
ritenuta;	
b) l'importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull'ammontare	
complessivo del (SAL);	
c) qualora l'importo del SAL al netto delle prestazioni eseguite dal	
subappaltatore beneficiario del pagamento diretto sia inferiore	
all'importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. b), si	
procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, applicando, nel	
primo SAL utile, una corrispondente ritenuta aggiuntiva rispetto a	
quella del 20% normalmente prevista.	
5. RFI ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, avrà facoltà di incrementare, per	
ciascun Contratto Applicativo, la misura percentuale dell'anticipazione fino ad	
un massimo del 30 %, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali	
stanziate a disposizione del Committente. L'incremento sarà riconosciuto e	
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI -	Pag. 36/191

 ${\tt RAPPRESENTANTI\;DELL'APPALTATO} \textbf{Reformazione ad uso interno}$ 

## Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022 recuperato in relazione all'ammontare delle prestazioni che risultino ancora da eseguire. Conseguentemente, ferme le modalità di recupero di cui al precedente comma 4, gli importi delle trattenute previste nel medesimo comma 4 saranno proporzionalmente incrementati. Per quanto possa occorrere, le Parti si danno atto che il riconoscimento di detta facoltà non determina nell'Appaltatore alcun legittimo affidamento in ordine al suo esercizio, che rimane del tutto eventuale e discrezionale. Detta facoltà potrà essere esercitata solo previo proporzionale incremento della garanzia di cui sopra. **ARTICOLO 10** PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI 1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni del D. Lgs. 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni delle CGC. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato ciascun Contratto separatamente per Applicativo. 2. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 44.3 delle CGC, ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell'appalto. L'importo di ciascun acconto è determinato sulla base dei lavori realizzati ogni mese dall'Appaltatore con i criteri di seguito indicati. 3. Saranno emesse situazioni provvisorie mensili in acconto per i Contratti Applicativi il cui termine utile, fissato ai sensi del successivo art. 36, sia maggiore di giorni 60 (sessanta). In tali casi il termine di cui all'art. 44.4 delle CGC decorre a partire dal completamento del mese di lavori al quale si riferisce ARTICOLO 10 Pag. 37/191 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI -

RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATO Informazione ad uso interno

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
il singolo SAL.	
4. Per i Contratti Applicativi con termine utile pari o inferiore a 60 (sessanta)	
giorni, si provvederà al pagamento sulla base di un unico stato di avanzamento	
da emettersi alla data di ultimazione dei lavori previsti nel Contratto	
Applicativo medesimo.	
5. Negli stati di avanzamento lavori l'importo di ciascun acconto sarà	
contabilizzato in contraddittorio con l'Appaltatore a seguito di constatazione	
dell'avvenuta esecuzione dei lavori.	
6. Per ciascun Contratto Applicativo, l'importo relativo ai costi della sicurezza,	
previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sarà corrisposto a misura e	
si procederà al pagamento solo previa approvazione da parte del Coordinatore	
della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), verificando l'effettiva adozione	
delle misure di sicurezza prescritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,	
(quando previsto).	
7. Qualora, per effetto di eventuali modifiche all'Accordo, si renda necessario,	
nell'ultimo stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l'importo	
sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore per	
oneri di sicurezza.	
8. Qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel	
pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall'art. 45 delle	
CGC.	
9. Una volta emesso lo stato di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore può	
emettere fattura, alla quale deve allegare copia del documento di "Entrata	
Merci" di cui all'art. 44 delle CGC. Il pagamento delle somme dovute ha luogo	
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.	
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla data di	
RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATOMformazione ad uso interno	Pag. 38/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione del singolo	
Contratto Applicativo.	
10. Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre i	
suddetti termini saranno riconosciuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella	
misura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs.	
192/2012.	
Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.	
11. L'Appaltatore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai	
precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone	
preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al	
momento della formulazione della propria offerta.	
12. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti	
a trasmettere alla Direzione Lavori (di seguito anche "DL") tutte le	
informazioni necessarie alla acquisizione da parte del Committente della	
certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del	
pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale,	
dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica all'Accordo e	
comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa	
l'acquisizione della suddetta certificazione.	
Ai lavori di cui alla presente Convenzione trova altresì applicazione il Decreto	
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, in	
materia di "Durc di Congruità". L'Appaltatore è tenuto a tenere indenni e	
manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri	
lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione	
alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei	
contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a	
tenere indenni e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORA formazione ad uso interno	Pag. 39/191

	Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
deriv	vante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei	
prop	ori subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori	
dipe	ndente.	
Rest	a fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle	
Cone	dizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di	
rego	larità contributiva.	
12 1	Dougnants as assume la Duscottorione il assumente aversumò in dus fesi. Il	
	Per quanto concerne la Progettazione, il pagamento avverrà in due fasi. Il	
	dell'importo del contratto applicativo sarà corrisposto all'atto della	
cons	segna completa della documentazione per la prima verifica da parte di RFI	
(Ver	rsione 0). Il restante sarà contabilizzato al momento dell'approvazione da	
parte	e di RFI degli elaborati finali anche a seguito di eventuali revisioni richieste	
da R	FI stessa.	
Qual	lora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre i	
sudd	letti termini saranno riconosciuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella	
misu	ura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs.	
192/	/2012.	
Tutti	i gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.	
14.	L'Appaltatore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai	
prece	edenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone	
preso	o conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al	
mon	nento della formulazione della propria offerta.	
15. I	L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti	
a tra	asmettere alla DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione della	
certi	ficazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del	
paga	amento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale,	
	UPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI Onsabile dell'esecuzione dei lavori - direttore dei lavori -	Pag. 40/191

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale modifica al Contratto e	
comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa	
l'acquisizione della suddetta certificazione.	
Ai lavori di cui alla presente Convenzione trova altresì applicazione il Decreto	
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021 n. 143, in	
materia di "Durc di Congruità".	
L'Appaltatore è tenuto a tenere indenni e manlevare il Committente da ogni	
eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri	
subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte	
di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi	
dovuti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenni e manlevare il	
Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata	
effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o	
subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.	
Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle	
Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di	
regolarità contributiva.	
13. Sulle fatture dovranno essere indicati, oltre al riferimento del Contratto, del	
codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP),, anche	
la ragione o denominazione sociale esatta dell'Appaltatore il suo Codice fiscale	
o partita IVA, il numero e la data dell'"Entrata Merci", l'eventuale indicazione	
di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di	
disposizione, e, in tal caso, l'indicazione del cessionario o del beneficiario, il	
Centro di Costo (ove previsto) e le modalità richieste per il pagamento.	
Le fatture dovranno essere compilate in conformità alla normativa applicabile e	
RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI	Pag. 41/101

RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI -RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATO**RAFORMAZIONE ad uso interno**  Pag. 41/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzio Rev. 7.3 del 27.07.20	
alle istruzioni operative riportate sul portale di Ferservizi S.p.	.A.
(http://www.ferservizi.it), società mandataria per lo svolgimento de	egli
adempimenti amministrativi di RFI.	
14. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Naziona	ale
Anticorruzione (ANAC) al presente Contratto, e il codice unico di progen	tto
(CUP), sono i seguenti:;	
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di d	cui
all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.	
15. In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del preser	nte
Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, di cui all'art.	37,
in cui l'Appaltatore è incorso.	
16. Le disposizioni in materia di DURC, quelle di cui al Decreto del Minist	tro
del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di "Du	ırc
di Congruità" e la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui ai commi preceder	nti,
trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti effettuati ai sensi del d	co.
13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore degli operatori econom	nici
ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.	
16 bis. Al presente contratto si applicano le previsioni di cui all'art. 17 bis o	del
D. Lgs. 241/1997 e s.m.i., ricorrendone tutti i presupposti.	
L'Appaltatore è quindi tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti a s	uo
carico dalla norma sopra citata.	
RFI provvederà, ai sensi dello stesso art. 17 bis, alle verifiche poste a carico o	del
committente, con le conseguenze previste dalla legge.	
17. Rimane inteso che non si procederà al pagamento delle somme dovute	in
acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previ	ste
RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI	Pag. 42/191

RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI LAVORI -RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORMOTMAZIONE ad uso interno Pag. 42/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
dalla vigente normativa per procedervi.	
18. In tema di recupero di crediti e compensazione trovano applicazione le	
disposizioni di cui agli art. 45.6 e 45.7 delle CGC.	
ARTICOLO 11	
CESSIONE DEI CREDITI	
1. I crediti derivanti dal presente Accordo possono formare oggetto di cessione	
o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di	
disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A	
società del Gruppo FS Italiane – o di intermediari bancari e finanziari	
autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.	
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità e di monitoraggio	
finanziario, ai fini dell'opponibilità a RFI, le cessioni di crediti devono essere	
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere	
notificate a RFI stessa. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della	
Cessione, RFI potrà opporre diniego espressamente motivato.	
3. In ogni caso, RFI può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al	
cedente in base al contratto con questo stipulato.	
ARTICOLO 12	
CAUZIONE DEFINITIVA	
1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali di	
cui al presente Accordo ed ai Contratti Applicativi, l'Appaltatore, ai sensi e per	
gli effetti dell'art. 11 delle CGC, ha costituito la garanzia a mezzo di	
n. emessa il. rilasciata da	
, fino alla concorrenza di €/	
(euro), ed acquisita agli atti di RFI.	
	2

ARTICOLO 12
CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno

2.La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

	Rev. 7.3 del 27.07.2022	
dell'esecuzione	e, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
garantito. Lo s	svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza	
necessità di be	enestare di RFI, con la sola condizione della preventiva consegna	
all'istituto gara	ante, da parte dell'Appaltatore, dei documenti di "entrata merci"	
di cui all'art.	44.4 delle CGC, in originale o in copia autentica, attestanti	
l'avvenuta ese	cuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale	
importo gara	ntito è svincolato a partire dalla data di approvazione del	
certificato di c	collaudo/regolare esecuzione, sempre che all'atto dello svincolo,	
non sussistar	no contestazioni o controversie pendenti, né sussistano	
inadempienze	dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed	
economico de	i lavoratori.	
L'Appaltatore	dovrà comunicare a RFI ogni svincolo progressivo della garanzia	
ottenuto dall'is	stituto garante, completo dell'indicazione dell'importo residuo.	
3. Qualora 1	nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni	
sfavorevoli	delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o	
dell'Intermedia	ario Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante,	
l'Appaltatore,	su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni dalla	
medesima rich	niesta, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento	
di RFI o medi	ante individuazione di strumenti alternativi di garanzia.	
Nel caso in	cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel	
termine di 60	giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi	
e per gli effetti	i dell'art. 1456 c.c.	
	ARTICOLO 13	
	POLIZZE ASSICURATIVE	
13.1. COMPA	GNIE DI ASSICURAZIONE.	
I I		

ARTICOLO 12 CAUZIONE DEFINITIVA

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
 Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in riferimento ai	
singoli Contratti Applicativi, salvo le polizze di cui al successivo punto 13.2,	
13.4 e 13.5, che si applicano all'intero Accordo Quadro.	
L'Appaltatore si obbliga a stipulare, per ciascuno dei Contratti Applicativi	
affidati sulla base del presente Accordo, tutte le polizze di assicurazione di cui	
al presente articolo con Compagnie di assicurazione ("Compagnie") classificate	
con rating non inferiore a quelli che verranno indicati al momento della	
emissione della garanzia <sup>2</sup> .	
13.2. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DI	
ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI	
MANUTENZIONE (POLIZZA CAR).	
La polizza per copertura assicurativa dei rischi di esecuzione, responsabilità	
civile terzi e garanzia di manutenzione deve tenere indenne RFI da tutti i rischi	
di cui ai numeri 8 e 9 dell'art. 11 delle Condizioni Generali.	
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI il testo della polizza CAR almeno	
10 giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire la formale	
accettazione della garanzia.	
La polizza, che considererà "Assicurato" RFI e l'Appaltatore, dovrà prevedere,	
per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, di cui all'art. 11.8 delle	
Condizioni Generali, i seguenti massimali:	
- per quanto concerne le Opere, dovrà essere pari al valore del singolo Lotto,	
esclusa la progettazione ;	
- per quanto concerne le Preesistenze, dovrà essere pari al valore delle Opere	
<sup>2</sup> Alla data di invio della lettera d'invito a presentare offerta e fino alla scadenza il	
rating richiesto è il seguente:  a) Baa3 quanto all'Agenzia MOODY's;	
b) BBB quanto all'Acceptio Standard & Door's:	

ARTICOLO 12 CAUZIONE DEFINITIVA

b) BBB-, quanto all'Agenzia Standard & Poor's;

c) BBB-, quanto all'Agenzia FITCH;

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
oppure al minor valore che la DL sia in grado di determinare per le	
preesistenze.	
 Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, di	
cui all'art. 11.9 delle Condizioni Generali, massimali non inferiori a cinquanta	
 milioni di euro per sinistro e per anno, ovvero non inferiori ad un milione di	
euro per sinistro e per anno nel caso in cui aderiscano alla Garanzia Appalti di	
 Ferrovie dello Stato di cui al successivo art. 13.5.	
 Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a	
quant'altro previsto nell'Accordo, dovrà contenere chiare e specifiche clausole	
con le quali siano previsti:	
a) Il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante	
 l'esecuzione del Contratto Applicativo;	
b) L'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni	
elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi	
compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In	
tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata	
per 60 giorni dalla notifica dell'omesso o ritardato pagamento, onde	
consentire a RFI di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del	
premio;	
c) Una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia	
Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del	
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche	
 tra esse) ai fini della polizza stessa;	
 d) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi	
 azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del	
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.	
ARTICOLO 12 CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno	Pag. 46/191

	Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
e) L'obbli	go per la compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di	
eventua	ali franchigie e scoperti;	
f) L'obbli	go della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso	
di ritar	do nell'emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di	
regolare	e esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di	
dodici 1	mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del	
premio	in base alle correnti condizioni di mercato;	
g) L'obbli	go della Compagnia a inserire in polizza garanzia manutenzione	
di 24 m	nesi;	
h) La com	npetenza territoriale, per le controversie in cui è parte RFI, del	
Foro i	ndicato all'art. 64 delle Condizioni Generali salva diversa	
indicazi	ione nella presente Convenzione.	
In difetto RFI	si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi e	
per gli effetti de	ell'art. 1456 c.c.	
In relazione	a dette polizze l'Appaltatore sarà tenuto a dare a RFI	
dimostrazione	dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e	
documenti:		
a) copie o	delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle	
lavoraz	ioni descritte nell'elenco allegato all'offerta ai sensi dell'art. 105	
del D. I	Lgs. 50/2016 (già in possesso della compagnia);	
b) notizie	circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;	
c) testimo	oniali di stato, redatti prima dell'esecuzione dei lavori, qualora	
essi co	oinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in	
aderenz	za interessati.	
-13.3. POLIZZ	ZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA	
DECENNALE	E E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE.	
ARTICOLO 12	VIIVA Informaciono ad uso interno	Pag. 47/191

Informazione ad uso interno

CAUZIONE DEFINITIVA

	Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
	La Polizza per copertura assicurativa indennitaria decennale e per	
	responsabilità civile decennale deve tenere indenne RFI da tutti i rischi di cui	
	all'art. 11.10 delle Condizioni Generali.	
	L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI, per la preventiva approvazione, un	
	esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della	
	Compagnia, all'atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti,	
	attestato mediante stato di avanzamento lavori, pari al 50% dell'importo	
	contrattuale. Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, dovrà	
	essere trasmessa a RFI entro i sei mesi successivi alla data del verbale di	
	ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato	
	finalizzato alla redazione del certificato di collaudo. In nessun caso si procederà	
	al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.	
	A parziale modifica di quanto previsto all'art. 11.10 delle Condizioni Generali,	
	la polizza, che considererà "Assicurato" RFI, dovrà prevedere massimali non	
	inferiori al valore delle opere strutturali oggetto di collaudo statico e per loro	
	natura destinate a lunga durata.	
	La suddetta copertura assicurativa decorrerà dalla data di emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio.	
	Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a	
	quant'altro previsto nel presente Accordo, dovrà contenere chiare e specifiche	
	clausole con le quali siano previsti:	
	a) Una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia	
	Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del	
	Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche	
	tra esse) ai fini della polizza stessa; essa dovrà prevedere massimale non	
	inferiore a cinquanta milioni di euro per sinistro e per anno;	
	b) La rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi	
	ARTICOLO 12 CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno	Pag. 48/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori Rev. 7	i di manutenzione 7.3 del 27.07.2022
azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei	dipendenti del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.	
c) dichiarazione della Compagnia che l'Appaltatore gli	ha fornito la
dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte	e le condizioni
che la normativa in materia considera necessarie pe	er l'operatività
immediata dell'assicurazione;	
d) inclusione, tra i rischi assicurati, delle spese sostenute per	la ricerca della
parte difettosa dell'opera che ha originato i danni;	
e) obbligo di rivalutare la somma assicurata ai sensi de	ella normativa
corrente in materia;	
f) competenza territoriale, per le controversie in cu	ii è parte il
Committente, del Foro indicato all'art. 64 delle Condiz	zioni Generali,
salva diversa indicazione nella presente Convenzione;	obbligo per la
Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni eleme	ento che possa
inficiare la validità e l'efficacia della garanzia.	
13.4. POLIZZA A COPERTURA DELLA RESPONSABIL	ITA' CIVILE
PROFESSIONALE PER I RISCHI DERIVAN'I	TI DALLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMPETI	ENZA DEL
PROGETTISTA.	
La Polizza a copertura della responsabilità civile professiona	le per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del pr	rogettista deve
tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od o	omissioni nella
redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio,	eventualmente
affidata all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 2.	
La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di	progettazione,
i maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare	per le varianti
resesi necessarie, in corso d'opera, per il manifestarsi di errori	o di omissioni
ARTICOLO 12 CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno	Pag. 49/191
	T. Control of the Con

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.	
La copertura assicurativa deve decorrere dall'approvazione del Progetto	
Esecutivo e deve operare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di	
emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
La polizza del progettista deve essere emessa in favore di RFI e deve prevedere	
massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo del lotto.	
 L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a RFI, per la preventiva approvazione, un	
esemplare della stipulanda polizza, almeno un mese prima dell'inizio della	
copertura assicurativa per l'acquisizione del gradimento di RFI.	
Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, deve essere trasmessa a	
 RFI entro 20 (venti) giorni di calendario, dalla comunicazione	
dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte della stessa, relativo al primo	
contratto applicativo concluso avente ad oggetto prestazioni di progettazione.	
La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera RFI dal pagamento	
del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo restando il	
diritto di RFI alla risoluzione dell'Accordo per inadempimento	
dell'Appaltatore.	
13.5 ESTENSIONE DELLA POLIZZA GARANZIA APPALTI DI	
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.	
Impregiudicato quanto previsto dai precedenti paragrafi, sarà inoltre a carico	
dell'Appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla "Garanzia Appalti" di cui	
alla polizza in corso di validità stipulata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.	
in nome e per conto di RFI con Cattolica Assicurazioni SpA Compagnia	
Assicuratrice per la copertura del rischio relativo alla Responsabilità Civile	
dell'Appaltatore per l'intero periodo di durata dei lavori.	
Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in eccesso ad esaurimento delle	
somme previste dalla polizza di cui al precedente paragrafo 13.2 e per i danni	
ARTICOLO 12 CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno	Pag. 50/191

	Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
	eventualmente non coperti da tale assicurazione.	
	Agli effetti dell'estensione della polizza di cui sopra, l'Appaltatore stesso e gli	
	eventuali subappaltatori sono considerati assicurati.	
	Ai fini della successiva rimessa Compagnia Assicuratrice Cattolica	
	Assicurazioni S.p.A. per tali garanzie, l'Appaltatore corrisponderà al	
	Committente, in unica soluzione, una somma pari allo 0,245 % (premio lordo)	
	dell'importo dei lavori come riportato in Contratto, che sarà trattenuta sul	
	primo pagamento utile e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o	
	diminuzioni in sede di liquidazione del saldo.	
	Tale premio si riferisce alla polizza attualmente in vigore, eventuali modifiche	
	saranno prontamente comunicate da RFI all'Appaltatore.	
	La Compagnia Assicuratrice, a ricevimento della comunicazione relativa	
	all'affidamento dell'appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti	
	dell'estensione della suddetta polizza, inviandone copia a RFI.	
	L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi	
	incombetegli ai sensi e per gli effetti di cui alla predetta polizza emessa dalla	
	Compagnia Assicuratrice, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di	
	gestione delle liti da parte della Compagnia, impegnandosi al rispetto di essi.	
	Gli obblighi incombenti sull'Appaltatore sono riportati nell'Allegato "Abstract	
	Assicurazione Responsabilità Civile Appalti".	
	Agli effetti di cui a tale polizza l'Appaltatore è obbligato a denunciare alla	
	Compagnia Assicuratrice ogni sinistro verificatosi nell'ambito dei lavori oggetto	
	di copertura della presente polizza, mediante trasmissione via mail all'indirizzo	
	sinistrifsappalti@aimuw.it indicando data, luogo e cause (anche se presunte)	
	dell'evento.	
	Copia di tale denuncia dovrà essere spedita a Ferrovie dello Stato Italiane	
	S.p.A. Security and Risk - presso Piazza della Croce Rossa 1, 00161 - Roma,	
-	ARTICOLO 12	Pag. 51/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
nonché al Direttore dei Lavori.	
Successivamente, nel più breve tempo possibile, l'Appaltatore inoltrerà ai sopra	
descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto	
nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni, nonché i relativi	
atti giudiziari.	
Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a tenere esente il Committente da	
responsabilità verso terzi e la Compagnia Assicuratrice per inosservanza degli	
obblighi sopra descritti.	
13.6. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.	
La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà	
in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni	
contrattuali e di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà per danni in tutto o in	
parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di incapienza, per	
 qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.	
13.7. INTERVENTI SOSTITUTIVI.	
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza RFI a	
procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture	
assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione con quanto ad	
esso Appaltatore dovuto in forza del presente Accordo o per altri titoli.	
ADTICOLO 12 DIC	
ARTICOLO 13 BIS	
APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI	
DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE	
REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA AUTOPROCLAMATE	
REPUBBLICHE INDIPENDENTI	
1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni	
APTICOLO 12 DIS	D 52/404
APTICOLO 13 RIS	Da 52/101

ARTICOLO 13 BIS CAUZIONE DEFINITIVA

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
dei Regolamenti UE che dispongono "misure restrittive" in relazione alla grave	
situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo non esaustivo) il Regolamento UE	
n. 833/2014 e s.m.i., concernente "misure restrittive in considerazione delle	
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina".	
L'Appaltatore, in particolare (e sempre a titolo non esaustivo), dichiara di	
essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:	
a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo	
modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo	
2022, nonché dal Regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile	
2022:	
i. in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente	
o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o	
esportati dalla Russia;	
ii. in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti	
contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 duodecies del Regolamento	
(UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in	
veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa	
affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali	
rapporti superi il 10 % del valore del contratto.	
b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come	
da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2	
marzo 2022), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione,	
direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari	
della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia.	
2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare piena e puntuale esecuzione ad	

Informazione ad uso interno

Pag. 53/191

REPUBBLICHE INDIPENDENTI

CAUZIONE DEFINITIVA

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero	
essere emanate nel corso di esecuzione del presente rapporto contrattuale.	
3. In caso di violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il	
Committente si riserva la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi	
dell'art. 1456 cod. civ.	
4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei subappalti/subcontratti di	
cui sia parte, nonché a far inserire per il tramite dei propri	
subappaltatori/subcontraenti in tutti gli altri subcontratti - pena la facoltà per	
RFI di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ una	
clausola con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono i medesimi obblighi	
di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, contenente l'espressa	
previsione che eventuali violazioni potranno comportare la risoluzione del	
contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ	
ARTICOLO 14	
SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	
1. Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi	
l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di	
appalto. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla	
normativa che regola la materia, (ivi compreso l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e	
s.m.i.), dall'art. 39 delle CGC, nonché da quanto previsto dagli atti di gara.	
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto	
di ulteriore subappalto.	
1bis. Per le attività di progettazione eventualmente affidate da RFI	
all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 2, l'Appaltatore stesso non può	
1 / 11	

avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di	
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche,	
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Ai sensi dell'art.	
31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 possono essere affidate a terzi attività di	
consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad	
altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i	
quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la	
responsabilità del progettista, anche ai fini di tali attività. Resta, comunque,	
ferma la responsabilità esclusiva del progettista.	
2. Saranno subappaltabili le seguenti lavorazioni indicate dall'Appaltatore	
all'atto dell'offerta:	
3. Devono essere subappaltate ad imprese terze le prestazioni a qualificazione	
obbligatoria, per le quali l'Appaltatore non sia esso stesso qualificato,	
intendendosi per prestazioni a qualificazione obbligatoria quelle per la cui	
esecuzione è richiesta – dalla normativa in tema di qualificazione o da	
specifiche disposizioni contrattuali (quale, ad esempio, quella riportata nel	
comma successivo) – una particolare qualificazione, non richiesta	
necessariamente ai fini della partecipazione alla gara.	
Per le lavorazioni rientranti nei sistemi di qualificazione di RFI, il	
subappaltatore dovrà essere qualificato nel relativo sistema per valore di classe	
di importo che, aumentata di un quinto, sia almeno pari al valore della quota	
subappaltata.	

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno

	Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
4. Resta	fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 105	
del D. L	gs. 50/2016 s.m.i. e quanto precisato negli atti di gara, secondo cui	
limitatam	nente alla categoria SOA OG3, per entrambi i lotti, sono subappaltabili	
lavori fin	no all'occorrenza del 49,99% della rispettiva categoria	
5. I limit	ti di cui al precedente comma 4 troveranno applicazione anche con	
riferimen	nto a ciascun Contratto Applicativo. L'Appaltatore dovrà fornire	
periodica	amente a RFI, secondo le indicazioni del Direttore Lavori,	
dimostra	zione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della	
quota fin	nale.	
Tale obb	oligo troverà applicazione sia con riferimento all'Accordo Quadro, sia	
con riferi	imento a ciascun Contratto Applicativo.	
6. Costit	tuisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto	
attività d	lel contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di	
manodop	pera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se	
singolarn	mente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni	
affidate o	o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo	
della mai	nodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del	
contratto	o da affidare.	
Le segue	enti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si	
configura	ano come attività affidate in subappalto:	
a) l'	l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali	
0	occorre effettuare comunicazione a RFI;	
b) la	a subfornitura a catalogo di prodotti informatici;	
c) l'	l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a	
iı	mprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui	

generiia apo ai riccordo	Rev. 7.3 del 27.07.2022
all'elenco dei comuni italiani predispo	osto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nel	lla circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblic	rata nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repu	ıbblica italiana n. 141 del 18
giugno 1993, nonché nei comuni delle is	ole minori di cui all'allegato A
annesso alla L. 448/2001.	
d) le prestazioni rese in favore dei soggetti	affidatari in forza di contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o	o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della procedura	finalizzata alla aggiudicazione
dell'appalto. I relativi contratti sono dep	positati alla stazione appaltante
prima o contestualmente alla sottoscrizion	ne del contratto di appalto.
7. Per quanto specificatamente riguarda i subcon	ntratti stipulati dall'Appaltatore
diversi dai contratti di subappalto e dai contratti a	assimilabili al subappalto come
sopra definiti, l'Appaltatore, unitamente alla c	comunicazione del nome del
subcontraente, dell'importo del subcontratto e	dell'oggetto del subcontratto
medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI c	copia del subcontratto. Sono,
altresì, comunicate a RFI eventuali modifiche a	tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto.	
8. Il contratto di subappalto, corredato de	ella documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata d	agli atti del contratto affidato,
indica puntualmente l'ambito operativo del	subappalto sia in termini
prestazionali che economici.	
La richiesta di autorizzazione al subappalto, corr	redata da copia del contratto di
subappalto o del contratto assimilabile (o di l	pozza delle stesse) nonché la
trasmissione della comunicazione (per i subco	ontratti) deve necessariamente

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno

Pag. 57/191

## Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022 contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni dell'Appaltatore Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al subappalto o subcontratto); Indicazione delle attività/lavorazioni oggetto del subaffidamento; Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento; Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento; Nominativo dell'impresa subcontraente; e) WBS delle opere interessate dal subaffidamento; f) Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni; h) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016; Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente; Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e agli eventuali Protocolli di Legalità applicabili; k) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. La richiesta per l'autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata da: 1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;

	Rev. 7.3 del 27.07.2022	
3. Dichi	iarazione con cui l'Appaltatore attesta l'avvenuta applicazione al	
subap	ppalto di prezzi congrui e corresponsione degli oneri della	
sicure	ezza senza ribasso;	
4. Dichi	iarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali	
forme	e di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice	
Civile	e con il titolare del subappalto;	
5. Dichi	iarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai	
dirette	cori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi	
conte	emplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai	
sogge	etti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma	
1, let	tera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i	
nomi	nativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio	
dello	Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome,	
cogno	ome, luogo e data di nascita, codice fiscale;	
6. Dichi	iarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n.	
187/1	1991 circa la composizione societaria;	
7. Dichi	iarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione	
Came	erale, nonché degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal	
Proto	ocollo di legalità applicabile.	
8. Piano	Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle	
lavora	azioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008	
e succ	cessive modifiche e integrazioni.	
L'Appaltatore	e è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora	
l'oggetto del	l subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia	
incrementato	nonché siano variati i requisiti di qualificazione del	

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
subappaltatore. È inoltre obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui	
questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal Committente, ai sensi	
dell'art. 136 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
Nei casi in cui il subcontraente è un'associazione temporanea di imprese o un	
consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta	
da ogni singola impresa.	
L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono a RFI prima	
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti	
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e	
antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.	
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del	
subappalto, RFI acquisirà d'ufficio il DURC relativo all'Appaltatore e a tutti i	
subappaltatori, fermo restando che ai lavori di cui alla presente Convenzione	
trova, altresì, applicazione il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche	
Sociali 25 giugno 2021 n. 143 in materia di "Durc di Congruità".	
Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo	
dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori, senza che lo stesso	
Appaltatore abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che	
abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta,	
provvede, anche in corso d'opera, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in	
sostituzione dell'Appaltatore, quanto di loro spettanza, detraendo il relativo	
importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. La previsione di cui al	
precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei	
confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del	

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno

Rev. /.5 dei 2/.0/.2022	
cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore, nell'ipotesi in cui sia previsto	
che il Committente proceda al pagamento diretto del subappaltatore, del	
cottimista, del prestatore di servizi o del fornitore.	
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al capoverso	
precedente, il Responsabile del procedimento (REL) inoltra le richieste e delle	
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.	
8 bis. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento	
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale	
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così	
come meglio precisato nell'art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. È,	
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei	
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese	
nell'ambito del subappalto. Ai sensi dell'art. 39.5 delle CGC la responsabilità	
solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del	
subappaltatore per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore.  Resta espressamente inteso che il rispetto della normativa citata nell' "Atto di	
Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto" pubblicato dal	
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 4 gennaio 2022	
è condizione essenziale per l'esecuzione della presente Convenzione e, di	
conseguenza, si specifica che, tenuto conto delle caratteristiche dell'appalto e	
delle relative lavorazioni, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture	
oggetto di appalti pubblici e concessioni dovrà essere applicato il contratto	
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale	
si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei	
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e	
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività	
SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	Pag. 61/101

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno

Pag. 61/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
oggetto dell'appalto.	
Il Committente verificherà, in corso di esecuzione dell'appalto, l'applicazione	
della sopracitata disciplina, nonché di quella correlata, come la disposizione in	
materia di "Durc di congruità", di cui al comma 16 dell'art. 105 del D. Lgs. n.	
50/2016 (per il quale occorre fare riferimento al Decreto del Ministro del	
Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143).	
 8 ter. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto,	
prezzi congrui che garantiscano il rispetto degli standard qualitativi e	
prestazionali previsti nel presente Accordo. L'Appaltatore deve corrispondere i	
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in	
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Committente,	
sentito il Direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di	
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente	
disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore	
degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza	
previsti dalla normativa vigente.	
In ogni contratto di subaffidamento, ivi compresi i noli a caldo, dovrà inoltre	
essere specificato l'ammontare degli oneri della sicurezza posti a carico del	
subaffidatario e dovrà essere allegato l'elenco delle voci di prezzo utilizzate per	
determinare l'importo indicato, garantendo il rispetto di tutte le condizioni di	
seguito riportate:	
a) le declaratorie delle voci di prezzo utilizzate devono essere coincidenti	
con quelle riportate nel Computo Metrico estimativo degli oneri della	
sicurezza di cui al PSC allegato al progetto esecutivo dell'opera;	
b) il valore economico di ciascuna voce di prezzo utilizzata non può essere	
inferiore a quello indicato nel sopra menzionato Computo Metrico	
CLIPATION OF A PROPERTY AND A PERMANENTAL PROPERTY OF THE PROP	

# Estimativo di PSC. L'Appaltatore, all'interno delle fatture relative ai pagamenti ai subappaltatori, è tenuto ad indicare in modo specifico l'eventuale somma corrisposta per oneri della sicurezza. 9. RFI provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte di RFI sono ridotti della metà. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto come sopra stabilito decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata. 10. In ogni caso l'inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso il Direttore Lavori. 11. Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che RFI, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo, rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere. 12. L'Appaltatore e il subappaltatore sono pienamente responsabili in solido nei confronti del Committente e/o dei terzi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
possa essere esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o	
da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente	
Accordo.	
La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su	
cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di	
ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta	
vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in	
subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli	
automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di	
consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del	
proprietario degli automezzi medesimi.	
L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che	
i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza	
delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base al presente Accordo e	
riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi	
previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e	
risoluzione.	
Nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le	
prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Accordo e dalla ulteriore	
normativa dallo stesso richiamato. A tale riguardo, resta inteso che al presente	
Contratto trova applicazione il primo periodo del comma 14 dell'art. 105 del	
D. Lgs. 50/2016 s.m.i., ferme, tra l'altro, le restanti disposizioni di cui allo	
stesso articolo 105, comma 14. Il Committente, prima di autorizzare il ricorso	
al subappalto, verificherà il rispetto del comma 14 dell'art. 105 cit., in relazione	
alla parità di trattamento economico e normativo nonché all'applicazione dei	

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA
CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno

Pag. 64/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
medesimi CCNL.	
13. RFI corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al	
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le	
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:	
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola	
impresa, come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;	
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;	
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.	
Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all'art. 10 del presente	
Accordo, RFI procederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi	
dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, con le modalità che RFI medesima si	
riserva di indicare per il tramite del Direttore lavori con apposito OdS.	
Saranno altresì corrisposti da RFI, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza	
relativi alle prestazioni affidate in subappalto.	
Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare, pena la	
sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite	
dal subappaltatore, o dal cottimista o dal prestatore di servizi o dal fornitore di	
beni, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di	
pagamento.	
14. Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in	
merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dall'Appaltatore al subappaltatore,	
al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha	
facoltà di richiedere all'Appaltatore la trasmissione, entro un termine	
appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle	
fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di	
SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	Pag. 65/191

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA CAUZIONE DEFINITIVA Informazion Informazione ad uso interno

Pag. 65/191

soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione.	
In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in	
tutto o in parte carente, il Committente provvede al pagamento diretto in	
favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme	
dovute allo stesso Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore motivi il mancato	
 pagamento nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o del prestatore di	
servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle	
 prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore	
dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto	
della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei lavori.	
15. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di	
infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri RFI, le verifiche	
di cui al D. Lgs. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per	
l'autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti dell'Appaltatore, affidatari	
di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, salvo i diversi importi	
specificatamente indicati nei protocolli di legalità territorialmente applicabili e	
di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere,	
contestualmente alla stipula del sub-contratto, le dichiarazioni di cui ai	
precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7.	
16. Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del	
più rigoroso regime autorizzatorio di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, la	
documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al	
subcontraente dell'Appaltatore o al subcontraente del suo subappaltatore,	
dovrà essere trasmessa dall'Appaltatore anche per i subcontratti di importo	
inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività	

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di man Rev. 7.3 del 2	
imprenditoriali di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012.	
Le verifiche antimafia sono effettuate con le modalità previste dalla no	ormativa
vigente.	
Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà preved	dere una
clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia int	rerdittive
ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese	e sotto il
profilo antimafia.	
17. Il trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti, qualora l'Appaltat	tore non
sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovrann	o essere
subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.	
18. Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere suba	appaltate
alle sole imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Minister	iale n.82
dell'11 maggio 2015 accertati dal competente Ufficio del Ministero della	a Difesa,
qualora l'Appaltatore non sia in possesso di tali requisiti.	
19. È obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direz	rione dei
lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'or	gano di
amministrazione, dei soggetti membri del collegio sindacale o,	nei casi
contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco, nonché dei	soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lette	ra b) del
D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese subaffidatar	ie. A tal
fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obl	bligo di
comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'App	paltatore,
saranno tenuti a trasmettere alle RFI la documentazione necess	aria per
procedere alla verifica antimafia.	
I medesimi obblighi di cui sopra trovano applicazione anche in 1	relazione
SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	Pag. 67/191

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA CAUZIONE DEFINITIVA Informazion Informazione ad uso interno

Pag. 67/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
all'intervenuto cambiamento di sede dell'impresa, ai sensi dell'art. 86, comma 3	
bis del D. Lgs. n. 159/2011.	
20. In tema di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), vale quanto previsto	
dall'articolo 10 del presente Accordo relativo ai pagamenti, con la precisazione	
che, con riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori,	
 l'Appaltatore trasmetterà a RFI, per ogni singolo contratto di subappalto	
 sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente	
 articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi	
 identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale	
 delle persone delegate ad operare su di esso.	
 In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati da RFI a mezzo	
 (bonifico bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo	
 a consentire la piena tracciabilità delle operazioni), sul predetto conto corrente	
 dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità	
 costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni responsabilità	
 conseguente. È obbligo dell'Appaltatore trasmettere a RFI ogni modifica	
 relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.	
 ARTICOLO 14 bis	
 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/INTESA	
 1. Al presente Accordo verranno altresì applicate le ulteriori condizioni stabilite	
 al riguardo dal Protocollo di Intesa/Legalità sottoscritti tra RFI e le Prefetture	
competenti (Allegato n. 4) che verranno puntualmente individuati per ogni	
 singolo contratto applicativo in base alla giurisdizione di competenza	
Verranno applicate le condizioni stabilite al riguardo dai Protocolli di	
Intesa/Legalità, sottoscritti da:	
ARTICOLO 14 bis	$D_{a} \approx 60/104$

ARTICOLO 14 bis CAUZIONE DEFINITIVA

Rev. 7	3 del 27.07.2022
Lotto 1:	
- RFI Spa, Trenitalia Spa e Confindustria Perugia e	Terni con le
Prefetture della Regione Umbria del 22/11/2012;	
- RFI Spa, Trenitalia Spa e Confindustria L'Aquila con	la Prefettura
dell'Aquila del 19/10/2012;	
- RFI Spa con la Prefettura di Roma del 07/02/2012;	
- RFI Spa, Trenitalia Spa e Unindustria-Confindustria	ı di Rieti e
Federlazio di Rieti con la Prefettura di Rieti del 12/12/20	12;
- RFI, Trenitalia e Confindustria con le Prefetture d	lella Regione
Sardegna del 31/08/2012;	
- RFI con la Prefettura di Napoli, Regione Campania,	Provincia di
Napoli, Camera di Commercio di Napoli del 21/12/2007	
Lotto 2	
- RFI e l'Associazione Industriale di Bari con la Prefettur	ra di Bari, del
19/07/2012;	
- RFI e Confindustria Brindisi con la Prefettura di	Brindisi del
02/08/2012;	
- RFI e l'Associazione Industriali di Lecce con la Prefettur	a di Lecce del
01/08/2012;	
- RFI e Confindustria Sicilia con la Prefettura di Enna del 1	3/11/2012;
- RFI e Confindustria Sicilia con la Prefetture di	Palermo, del
01/08/2012;	
- Ministero dell'Interno, Ferrovie dello Stato Italia	ne S.p.A. e
Confindustria del 10/11/2011 e relativi accordi attuativi d	el 24.10.2013;
- RFI, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia	e Finanza e
PROTOCOLLO DI LEGALITà/INTESA CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno	Pag. 69/191

Informazione ad uso interno

Regione Sicilia del 27/07/2010;	
Conseguentemente l'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque	
titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto dei contratti	
applicativi del presente Accordo, aventi giurisdizione nei territori di	
competenza del/dei protocollo/i sopra richiamati, sono tenuti ad osservare	
tutto quanto prescritto nei citati Protocolli di Intesa/Legalità, ed in particolare	
quanto riportato nei seguenti commi.	
- Clausola n. 1:	
- La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme	
pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti, per il Lotto 1: il 22	
novembre 2012 dalla stazione appaltante con Confindustria Perugia e	
Terni e le Prefetture della Regione Umbria, il 19 ottobre 2012 dalla	
stazione appaltante con Confindustria L'Aquila e la Prefettura	
dell'Aquila, il 12 dicembre 2012 dalla stazione appaltante con	
Unindustria-Confindustria di Rieti e Federlazio di Rieti con la	
Prefettura di Rieti, il 07/02/2012 dalla stazione appaltante con la	
Prefettura di Roma, il 31/08/2012 dalla stazione appaltante con	
Confindustria e le Prefetture della Regione Sardegna, il 21/12/2007	
dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, Regione	
Campania, Provincia di Napoli, Camera di Commercio di Napoli; per il	
Lotto 2: il 19/07/2012 dalla stazione appaltante con l'Associazione	
Industriale di Bari e la Prefettura di Bari, il 02/08/2012 dalla stazione	
appaltante con Confindustria Brindisi e la Prefettura di Brindisi, il	
01/08/2012 dalla stazione appaltante con l'Associazione Industriali di	
Lecce e la Prefettura di Lecce, il 13/11/2012 dalla stazione appaltante	

PROTOCOLLO DI LEGALITà/INTESA
CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
con Confindustria Sicilia e la Prefettura di Enna, il 01/08/2012 dalla	
stazione appaltante con Confindustria Sicilia e la Prefettura di Palermo,	
il 10/11/2011 dalla stazione appaltante con Ministero dell'Interno e	
Confindustria e relativi accordi attuativi del 24.10.2013, il 27/04/2010	
 RFI, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e Finanza e	
Regione Sicilia, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli	
 effetti.	
 - Clausola n. 2:	
 La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di	
 Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o	
 altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell' imprenditore, degli	
 eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di	
 tangenti pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di	
 lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di	
beni personali o di cantiere).	
 - Clausola n. 3:	
 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura competente	
 l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò	
 al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza	
 l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.	
 - Clausola n. 4:	
 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa	
 che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la	
 revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero	
essere comunicate dalla Prefettura successivamente alla stipula del contratto o	
DPOTOCOLLO DLLECALITÀ/INTESA	D 71 /101

PROTOCOLLO DI LEGALITà/INTESA
CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno

Pag. 71/191

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R 252/98 (oggi	
art. 91 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.), ovvero la sussistenza di ipotesi di	
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese	
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse se la situazione di controllo	
o collegamento comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro	
 decisionale. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione	
 delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto	
 dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura dei 10%	
 del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o	
 determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite;	
 le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte	
 della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa	
 in relazione alla prima erogazione utile.	
 - Clausola n. 5:	
 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva	
 espressa, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,	
 ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di	
 grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento,	
 igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile	
 della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.	
 - Clausola n. 6:	
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la	
stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti	
alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni	
specialistiche.	

PROTOCOLLO DI LEGALITà/INTESA
CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno

Pag. 72/191

	Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
	- Clausola n. 7:	
	La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva	
	espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto	
	ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché,	
	l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque	
	il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo	
	stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento	
	eseguite.	
	- Clausola n. 8:	
	La sottoscritta impresa espressamente ed irrevocabilmente:	
	dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
_	del presente contratto; dichiara di non aver corrisposto né di corrispondere ad	
	alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a	
	titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione	
	dell'atto stesso; si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme	
	finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione	
	del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni	
	comunque volte agli stessi fini.	
	Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle	
	dichiarazioni rese ai sensi della presente clausola, ovvero non rispettasse gli	
	impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del contratto in oggetto, lo	
	stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.	
	1456 c.c. per fatto e colpa della sottoscritta impresa che sarà conseguentemente	
	tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
_	Nell'ipotesi di mancato rispetto dei Protocolli di Legalità troverà applicazione	
	DROTTOCOLLO DILLEGALITE /TO MESSA	D = 50 (10)
	PROTOCOLLO DI LEGALITà/INTESA	Pag. 73/191

CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno

Schema tipo di Accordo	Quadro per lavori di manutenzione	2
	Rev. 7.3 del 27.07.2022	2

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
la penale prevista all'Art. 37 del presente Accordo.	
ARTICOLO 14 ter	
AVVALIMENTO	
1. RFI eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo	
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte	
dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime	
nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Responsabile del procedimento (REL)	
accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto Applicativo	
sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa	
ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi	
derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad	
entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art 52	
del D. Lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.	
2. L'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti	
di RFI in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo.	
3. L'Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi sono in ogni caso eseguiti	
dall'Appaltatore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa	
ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.	
ARTICOLO 15	
TRASPARENZA DEI PREZZI	
1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:	
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la	
conclusione del presente Accordo;	
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad	
alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate,	
ARTICOLO 14 ter CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno	Pag. 74/191

# Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022 somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo stesso; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente. **ARTICOLO 16** CODICE ETICO MODELLO 231 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM 1. L'Appaltatore, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del "Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno

TRASPARENZA DEI PREZZI CAUZIONE DEFINITIVA

2001, n. 231", pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

www.rfi.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
dichiara di ben conoscere.	
Tra l'altro l'Appaltatore prende esplicitamente atto che,	
a) ai sensi del citato Codice Etico, "omaggi e forme di ospitalità sono consentiti	
solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali	
relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare	
o condizionare l'integrità, l'indipendenza, la reputazione e l'imparzialità, o tali da	
poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi dovuti o non dovuti";	
b) ai sensi delle disposizioni aziendali di RFI, possono essere accettati	
omaggi il cui valore effettivo di mercato o comunemente percepito non	
superi il limite di 150,00 euro e purché in linea con i principi generali di	
comportamento di cui sopra.	
2. L'Appaltatore, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto	
si impegna altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o	
collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi:	
a) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a	
prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001.	
b) dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO	
37001, che definisce i requisiti e guida all'utilizzo dei sistemi di gestione	
per la prevenzione della corruzione.	
3. Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del Codice Etico di cui al comma	
1 e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e	
controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei	
principi dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO	
37001, riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore, anche ex art. 1381 c.c.,	
sarà facoltà di RFI risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c.,	
TRASPARENZA DEI PREZZI CAUZIONE DEFINITIVA Informazione ad uso interno	Pag. 76/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a	
mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di	
legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso	
spetterà all'Appaltatore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato	
per le prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.	
4. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Appaltatore dovrà	
manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima	
richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci,	
amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno	
e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in	
relazione ad eventuali violazioni (i) del predetto Codice Etico e/o (ii) dei	
principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti	
a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi	
dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001.	
ARTICOLO 17	
CLAUSOLA SOCIALE	
Poiché in virtù dell'oggetto dell'Accordo non sono individuabili né Appaltatori	
né subappaltatori "uscenti", e poiché pertanto non è possibile alcun cambio	

Poiché in virtù dell'o né subappaltatori "uscenti", e poiché pertanto non è possibile alcun cambio appalto o passaggio di lavoratori all'impresa subentrante l'obbligo di cui all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 non trova applicazione al presente Accordo.

### ARTICOLO 17 BIS

### PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

### RELAZIONE DI GENERE $\mathbf{E}$ **ADEMPIMENTI**

### MATERIA DI INCLUSIONE LAVORATIVA

TRASPARENZA DEI PREZZI CAUZIONE DEFINITIVA

Pag. 77/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
 1. L'Appaltatore, entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente Convenzione, è	
tenuto a consegnare a RFI la documentazione di cui all'art. 47, commi 3 e 3 bis,	
D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021.	
17bis.2. ASSUNZIONI GIOVANILI/FEMMINILE	
1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021,	
 l'Appaltatore è obbligato a prevedere la presenza di almeno un giovane laureato	
con età inferiore a 36 anni.	
 2. Ai sensi dell'articolo sopra citato, l'Appaltatore si impegna ad assicurare una	
quota pari almeno al 30 per cento, delle eventuali assunzioni necessarie per	
l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o	
strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.	
ARTICOLO 18	
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le	
finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei	
principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in	
materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal	
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).	
In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del	
principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.	
È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del	
trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle	
persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati	
siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e	
garantire l'esercizio dei diritti degli interessati.	
ARTICOLO 18	Pag. 78/191

ARTICOLO 18 CAUZIONE DEFINITIVA

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete	
Ferroviaria Italiana SpA mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati	
del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante [chiedere al Contraente	
di inserire la modalità di somministrazione dell'informativa agli interessati].	
Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte	
degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla	
inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali	
(Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.	
ARTICOLO 18	
CLAUSOLA DI DATA PROTECTION/ACCORDO DI DATA	
PROTECTION	
Nell'ambito della manutenzione degli impianti tvcc non dovrà essere previsto il	
trattamento di dati personali; laddove ciò fosse strettamente indispensabile per	
l'erogazione del servizio, il fornitore si impegna a contattare immediatamente il	
cliente per definire le attività di trattamento necessarie procedendo alla stipula	
di un accordo di data protection.	
ARTICOLO 19	
PROPRIETÀ INTELLETTUALE	
1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali,	
nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli	
predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi	
compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di RFI,	
la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi	
da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati. L'Appaltatore si	
impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di RFI, per un periodo di	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
L'obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Rete Ferroviaria Italiana SpA mediante pubblicazione nella sezione Protezione dati del sito istituzionale www.rfi.it e dal Contraente mediante [chiedere al Contraente di inserire la modalità d PROPRIETÀ INTELLETTUALE Informazione ad uso interno	Pag. 79/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente	
Accordo, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel	
corso delle prestazioni medesime. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di	
cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.	
2. Parimenti è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per	
finalità che non siano connesse all'esecuzione del presente Accordo. Qualora	
l'Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo	
verrà riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre la proprietà e il	
diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti	
a RFI.	
RFI si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e	
l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini	
istituzionali, sia per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale	
realizzato e dei bene acquisito senza che ciò determini a favore dell'Appaltatore	
compensi ed indennità di sorta. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il	
Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per	
contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell'esecuzione delle	
prestazioni oggetto del presente Accordo.	
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 delle CGC, richiamate all'art. 3 del	
presente Accordo, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo	
comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, in qualsiasi	
forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né	
diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce	
espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte	
di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti	
Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 20 PROPRIETÀ INTELLETTUALE Informazione ad uso interno	Pag. 80/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del	
presente Accordo. L'Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni	
possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona	
quali, ad esempio, il diritto all'immagine.	
4. Pertanto l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere	
indenne e manlevata RFI da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e	
responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e	
legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in	
essere in esecuzione del presente Accordo o comunque da queste ultime	
derivanti.	
ARTICOLO 20	
SICUREZZA - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA	
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
20.1. PIANI DI SICUREZZA.	
1. Nel caso in cui sia richiesta la progettazione esecutiva, l'Appaltatore, almeno	
15 giorni prima della Consegna delle Prestazioni di progettazione previste dal	
singolo Contratto Applicativo, proporrà al Responsabile dei Lavori (RDL) un	
professionista, esterno alla propria organizzazione, che il RDL potrà, previa	
verifica del possesso dei requisiti di legge, nominare Coordinatore per la	
Sicurezza in fase di progettazione (CSP). È facoltà dell'RDL non procedere alla	
nomina, se il professionista proposto non risulti di suo gradimento e richiedere	
all'Appaltatore l'individuazione di un diverso professionista.	
Il quefeccioniste individuate dessi undividuate de la Co	
Il professionista individuato dovrà redigere il Piano di Sicurezza e	
Coordinamento (PSC) e il Fascicolo (FA) dell'opera relativo al progetto	

ARTICOLO 20 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

esecutivo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
L'elaborato dovrà essere consegnato al RDL, predisponendo un verbale di	
consegna che sarà controfirmato dal RDL stesso. Il PSC/FA dovrà essere	
consegnato anche in formato editabile in modo che possa essere facilitato il	
compito di aggiornamento successivo da parte del Coordinatore per	
 l'Esecuzione dei Lavori (CSE).	
Il CSP individuato come sopra, oltre al possesso dei requisiti di legge, dovrà	
aver già assunto incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di	
progettazione per opere di entità similari a quelle oggetto del singolo Contratto	
Applicativo.	
La documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere	
allegata dall'Appaltatore alla richiesta di gradimento del RDL.	
Resta a carico dell'Appaltatore l'onorario relativo alle prestazioni affidate al	
Coordinatore per la progettazione esecutiva, per la redazione del relativo Piano	
di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Fascicolo (FA) dell'opera e per	
l'adeguamento del PSC/FA in caso di varianti.	
Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con i prezzi richiamati	
all'art. 7.4 del presente Accordo Quadro.	
Il PSC del "Progetto Esecutivo", sarà redatto secondo quanto prescritto	
 dall'art. 100 e dall'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sulla base del PSC	
 del Progetto Definitivo e in conformità alle specifiche tecniche di	
progettazione di cui al Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere	
 Civili Ed.2020 (Allegato n. 9) ed al "Manuale di Progettazione" (Allegato n.	
10). Il PSC deve essere redatto per ogni singolo Contratto Applicativo ed è	
parte integrante dello stesso.	
APTICOLO 20	D 02/404

Informazione ad uso interno

ARTICOLO 20

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Pag. 82/191

### Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
Detto PSC/FA, dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni relative ai rischi	
generali e specifici indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto da	
RFI con riguardo alle attività della stessa nelle aree oggetto delle lavorazioni	
previste dal Contratto Applicativo. Il PSC del Progetto Esecutivo, come pure	
le eventuali modifiche e integrazioni ad esso, dovute ad esempio a varianti,	
dovrà essere sottoposto al medesimo iter di verifica e/o vidima cui è soggetto il	
progetto esecutivo predisposto dall'Appaltatore.	
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 giorni prima della	
Consegna dei Lavori (inizio delle lavorazioni) oggetto di ogni singolo Contratto	
Applicativo, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa	
verifica della loro congruità all'Allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al	
contesto dei cantieri ove saranno eseguite le lavorazioni, i POS redatti dalle	
altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno 15 giorni prima	
dell'inizio delle rispettive lavorazioni.	
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel	
presente comma comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni,	
l'applicazione della penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo Quadro.	
rapplicazione della penale prevista nell'art. 37 dei presente Accordo Quadro.	
2. L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere	
aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i	
propri POS e trasmetterli al CSE almeno 15 giorni prima dell'inizio delle	
relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla	
trasmissione al CSE, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre	
imprese esecutrici all'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed al contesto	
dei cantieri ove eseguire le attività oggetto del Contratto Applicativo.	

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel	
presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista nel successivo	
art. 37.	
3. La mancata approvazione di un POS da parte del CSE non consentirà	
l'inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la	
mancanza del relativo POS (o del suo aggiornamento) approvato dal CSE	
comporterà la sospensione da parte del CSE delle singole lavorazioni, oltre	
all'applicazione della penale prevista nel successivo art. 37.	
L'Appaltatore ha facoltà di presentare al CSE proposte di integrazione al PSC,	
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della	
propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno	
comportare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.	
20.2. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE.	
1. Con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e	
s.m.i., nel caso in cui l'Appaltatore manifestasse la necessità di accedere agli	
impianti ferroviari, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui	
rischi specifici ferroviari di carattere generale nonché le relative misure di	
prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, e ad attenersi alle	
prescrizioni particolari indicate da RFI. In ogni caso l'accesso agli impianti	
ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato/organizzato dalla stessa	
RFI.	
L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle	
The state of the s	

Condizioni Generali di Contratto, dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (in particolare

per quanto riguarda l'attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC di

ARTICOLO 20 proprietà intellettuale

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
Progetto Esecutivo e di quanto previsto nel complesso degli articoli di cui al	
Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza	
e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, nel rispetto dell'obbligo	
inderogabile della massima sicurezza tecnologicamente fattibile prevista dagli	
 articoli 2087 del codice civile e 15 del D. Lgs. 81/2008.	
 L'Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese	
esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo	
nell'esecuzione dei lavori (quali subappalto, fornitura in opera, noli a caldo,	
ecc.) l'obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni.	
Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri	
soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato	
come "soggetti esecutori".	
L'Appaltatore, in qualità di datore di lavoro dell'impresa affidataria in base a	
quanto previsto dall'articolo 97 D. Lgs. 81/2008, cura il coordinamento di tutti	
i soggetti esecutori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani	
redatti da detti soggetti compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato	
dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di	
 consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore Tecnico di	
 cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutti i soggetti	
esecutori dei lavori.	
2. L'Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme	
 e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti	
 sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più	
 rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,	

ARTICOLO 20 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
 assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.	
 L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della	
Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa	
 edile.	
L'Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmetteranno al	
Direttore dei Lavori (DL), salva diversa previsione normativa, prima dell'inizio	
dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali,	
assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile.	
3. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al RDL/CSE, comprensiva	
delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico dovrà essere nominato	
dall'Appaltatore "Responsabile della Sicurezza in Cantiere" (di seguito RSC),	
cui competerà l'onere di adempiere a tutti gli obblighi dell'Appaltatore previsti	
 dalle norme e dal presente Accordo Quadro e dai Contratti Applicativi, in	
materia di Sicurezza Cantieri.	
4. Il RSC è l'interfaccia del RDL/CSE per tutte le attività connesse alla	
Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori. Il RSC dovrà avere	
le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D.	
Lgs. 81/2008. Si riportano di seguito, in modo non esaustivo, gli obblighi del	
 RSC:	
a) verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure	
 di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli	
OdSS e dai verbali di coordinamento;	
b) presentare al CSE eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in	
 cantiere;	
APTICOLO 20	D 07/101

ARTICOLO 20 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Informazione ad uso interno

Pag. 87/191

ARTICOLO 20

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

### Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
j) assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:	
 i. Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e	
s.m.i., esposta in maniera visibile all'interno del cantiere;	
 ii. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini	
di Servizio per la Sicurezza (OdSS);	
iii. PSC firmato dal CSP e dall'Appaltatore;	
iv. Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei	
nominativi dei CSP e CSE da parte degli altri soggetti esecutori;	
v. POS redatti e sottoscritti dai soggetti esecutori (Datore di	
Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal	
RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al	
successivo punto 4 della sezione Piani di Sicurezza);	
vi. Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.	
Lgs. 81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere	
provvisionali;	
vii. Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove	
utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale ed	
eventuale progetto, se necessario;	
viii. Piano di Emergenza;	
ix. Copia aggiornata del "Libro Unico";	
x. Report Infortuni avvenuti in cantiere elaborato ai sensi della	
Procedura RFI DPO/SLA SIGS P08 "Infortuni a personale di	
imprese esecutrici di lavori o servizi appaltati da RFI S.p.A." in PICOLO 20 PRIETÀ INTELLETTUALE Informazione ad uso interno	Pag. 88/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
allegato 11 al presente Accordo Quadro;	
xi. Copia dei DUVRI elaborati dall'Appaltatore, per gestire le	
imprese che svolgono attività di mera fornitura a pie d'opera	
dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il	
cantiere base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.);	
k) elaborare e trasmettere al CSE le statistiche infortuni, così come	
indicato al successivo comma 9;	
l) verificare l'adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli	
OdSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di	
vigilanza;	
m) verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze	
e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da	
consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo comma 6;	
n) partecipare, su richiesta del CSE, ad eventuali sopralluoghi congiunti;	
o) provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di	
un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione	
documentale, come indicato al successivo comma 5.	
5. L'Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un	
cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con	
fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati	
relativi all'impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente	
aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di	
riconoscimento.	

ARTICOLO 20 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

	Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
Pe	er il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo	
do	ovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del	
pı	rovvedimento di autorizzazione al subappalto.	
6.	L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a	
fc	ornire al RDL:	
	a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;	
	b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle	
	organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,	
	applicato ai lavoratori dipendenti;	
	c) un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco	
	e copia del libro matricola unico dell'impresa distaccante;	
	d) un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione,	
	comprensivo delle specifiche contrattuali;	
	e) un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a	
	qualsiasi titolo ad operare in cantiere;	
	f) copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D. Lgs.	
	81/2008 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.	
D	Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del RDL ed aggiornati	
m	nensilmente.	
1:	'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre	
	enuti a trasmettere al RDL, per il tramite del CSE, la certificazione di	
	egolarità contributiva in corso di validità prima dell'inizio delle lavorazioni.	
16	gorarica continutuva in corso di vandita prima den inizio dene iavorazioni.	
	L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 giorni prima RTICOLO 20	Pag. 90/191
PR	ROPRIETÀ INTELLETTUALE Informazione ad uso interno	1 ag. 70/ 171

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in	
cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Primo Soccorso,	
redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM	
10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione	
dei lavori e dei cantieri.	
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel	
presente comma comporterà l'applicazione della penale al successivo articolo	
37.	
8. L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CSE di ogni	
infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione	
della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione	
dell'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre, relativamente	
all'infortunio, l'Appaltatore dovrà trasmettere al CSE una relazione, contenente	
le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo	
stesso CSE, in cui siano descritte le modalità di accadimento	
dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative	
azioni intraprese.	
L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto	
richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.	
9. L'Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CSE i	
dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli	
degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro	
elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate).	
Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti	
ARTICOLO 20 PROPRIETÀ INTELLETTUALE Informazione ad uso interno	Pag. 91/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
alla realizzazione delle opere (Appaltatore, subappaltatori, ecc.); dove per	
"addetti agli uffici di cantiere" si intendono tutte le risorse impegnate nelle	
attività amministrative per la realizzazione delle opere e per "addetti alla	
realizzazione delle opere" si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo	
nella esecuzione delle opere.	
La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione	
indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista al	
successivo articolo 37.	
40 T24 1 CCE Pingross di	
10. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CSE l'ingresso di	
nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a	
vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad	
effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto	
dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. dandone evidenza	
al CSE mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei	
predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.	
11. L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CSE della presenza	
in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali	
provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività dei cantieri oggetto	
dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.	
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel	
presente comma comporterà l'applicazione della penale prevista al successivo	
articolo 37.	
12. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere	
sospesi dal CSE fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali	
ARTICOLO 20 PROPRIETÀ INTELLETTUALE Informazione ad uso interno	Pag. 92/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
eventuali sospensioni non saranno in alcun caso accordate proroghe al termine	
di ultimazione dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle	
misure di sicurezza, RFI, anche su segnalazione del CSE, ha il diritto di	
risolvere il presente Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Applicativo per	
inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art.	
1454 del Codice Civile.	
13. L'inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS e comunque	
l'inosservanza delle disposizioni impartite dal DL/CSE comporta il non	
inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota di	
costi della sicurezza; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze	
riscontrate ed approvazione del CSE, sarà riaccreditata dal DL senza interessi	
con l'emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.	
14. Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti	
realizzati, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di	
sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle	
richieste della committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il	
collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il	
rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli	
eventuali periodi successivi al verbale di ultimazione necessari all'Appaltatore	
per completare le finiture a suo carico.	
15. L'Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà evidenza dell'organizzazione	
che intende predisporre a supporto del CSE nel corso dell'esecuzione dei	

lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche

ARTICOLO 20 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

tecniche.

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
16. Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che dalle	
Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di	
regolarità contributiva, ivi compresa l'applicazione del Decreto del Ministro del	
Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143, in materia di "Durc di	
Congruità".	
In nessun caso RFI sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell'Appaltatore in relazione all'osservanza delle leggi in materia di diritto del	
lavoro e previdenza sociale e dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile.	
nguardo, unico responsabile.	
17.Per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi derivanti	
dallo stesso, l'Appaltatore è obbligato a tener fermi gli impegni aggiuntivi in	
materia di sicurezza eventualmente assunti dallo stesso.	
ART. 20 ter	
1111.20 (6)	
SOSTENIBILITÀ	
SOSTENIBILITÀ	
SOSTENIBILITÀ 20 ter 1. GENERALITÀ	
SOSTENIBILITÀ  20 ter 1. GENERALITÀ  1. L'Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei lavori, iniziative ed	
SOSTENIBILITÀ  20 ter 1. GENERALITÀ  1. L'Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei lavori, iniziative ed interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale	
SOSTENIBILITÀ  20 ter 1. GENERALITÀ  1. L'Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei lavori, iniziative ed interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell'opera anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie globali di	
SOSTENIBILITÀ  20 ter 1. GENERALITÀ  1. L'Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei lavori, iniziative ed interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell'opera anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile.	
SOSTENIBILITÀ  20 ter 1. GENERALITÀ  1. L'Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei lavori, iniziative ed interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell'opera anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile.  In particolare, il progetto dovrà integrare i principi e i criteri di sostenibilità,	
SOSTENIBILITÀ  20 ter 1. GENERALITÀ  1. L'Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei lavori, iniziative ed interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell'opera anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile.  In particolare, il progetto dovrà integrare i principi e i criteri di sostenibilità, prevedendo l'adozione di tutte le soluzioni tecniche e di tutte le procedure	
SOSTENIBILITÀ  20 ter 1. GENERALITÀ  1. L'Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei lavori, iniziative ed interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell'opera anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile.  In particolare, il progetto dovrà integrare i principi e i criteri di sostenibilità, prevedendo l'adozione di tutte le soluzioni tecniche e di tutte le procedure operative volte a evitare la creazione di condizioni di impatto, salvaguardare le	
SOSTENIBILITÀ  20 ter 1. GENERALITÀ  1. L'Appaltatore dovrà prevedere, per tutta la durata dei lavori, iniziative ed interventi specifici per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell'opera anche al fine di contribuire al perseguimento delle strategie globali di sviluppo sostenibile.  In particolare, il progetto dovrà integrare i principi e i criteri di sostenibilità, prevedendo l'adozione di tutte le soluzioni tecniche e di tutte le procedure operative volte a evitare la creazione di condizioni di impatto, salvaguardare le risorse naturali e ridurre la Carbon Footprint dell'opera, garantire la protezione	

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
 di economia circolare e la riduzione della produzione di rifiuti.	
 2. In particolare, l'Appaltatore, fermo restando quanto già previsto in progetto,	
dovrà:	
- valorizzare elementi di circular economy, operando secondo una scala di priorità	
 che privilegi:	
 <ul> <li>minore utilizzo delle risorse;</li> </ul>	
<ul> <li>utilizzo circolare delle risorse;</li> </ul>	
<ul> <li>prevenzione della produzione di rifiuti</li> <li>prevedere iniziative volte a ridurre la Carbon Footprint della fase di</li> </ul>	
realizzazione (quali ad esempio impiego di mezzi d'opera ad alta efficienza	
motoristica, fornitura elettrica da fonti rinnovabili, ecc);	
- garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio;	
- prevedere impegni specifici in relazione a politiche di tutela del lavoro	
dignitoso ed inclusione sociale, con particolare riferimento a occupazione	
giovanile, coinvolgimento di piccole e microimprese, garanzia di pari	
 opportunità sul posto di lavoro e di formazione e sviluppo professionali,	
fermo restando quanto previsto dal precedente art. 17 bis della presente	
Convenzione.	
20 ter. 2. IMPRONTA CLIMATICA NELLA REALIZZAZIONE	
DELL'OPERA	
1. Al fine di incentivame la erioni nem ridyame la emissioni di casa ed effetto somo	
 1. Al fine di incentivare le azioni per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra	
 durante la fase di realizzazione dell'Opera, l'Appaltatore è tenuto a misurare e	
 rendicontare le emissioni di CO <sub>2</sub> correlate alla fase di costruzione.	
 A tal fine l'Appaltatore dovrà produrre uno specifico Report per comunicare	
periodicamente informazioni e dati sulle quantità di gas serra correlate alle fasi	
di produzione dei materiali da costruzione ed al trasporto degli stessi dai siti di	
ART. 20 ter PROPRIETÀ INTELLETTUALE Informazione ad uso interno	Pag. 95/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
approvvigionamento al cantiere.	
2. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a mettere in atto iniziative specifiche per la	
riduzione dell'impronta di carbonio della fase di cantiere definendo target ed	
obiettivi di riferimento nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale	
implementato in conformità all'art. 21 della presente Convenzione.	
20 ter. 3. DNSH	
1. Sulla base di quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -	
PNRR (Regolamento UE 2021/241), nello sviluppo del Progetto Esecutivo ed	
in fase realizzativa l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto del principio di "non	
arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (Do No Significant Harm -	
DNSH) in riferimento alla verifica sui 6 obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del	
Regolamento UE 2020/852 (di seguito: Regolamento Tassonomia).	
2. A tal riguardo l'Appaltatore dovrà far riferimento alle valutazioni DNSH	
condotte durante la fase di progettazione precedente a quella che sarà affidata	
con i singoli contratti applicativi e resta a carico dell'Appaltatore il rispetto di	
tutti i vincoli e delle condizioni espresse nel documento correlato che sarà	
consegnato all'Appaltatore nell'ambito della Consegna Prestazioni.	
RFI effettuerà attività di sorveglianza in corso d'opera, al fine di valutare	
l'operato dell'Appaltatore, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli e	
delle condizioni espresse nel documento contenente gli esiti della valutazione	
DNSH e dei sei obiettivi ambientali del Regolamento Tassonomia.	
3. Qualora vengano riscontrate inadempienze, carenze, oppure inadeguatezze	
rispetto agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore stesso, entro 15	
giorni dalla ricezione dell'apposito Rapporto stilato da RFI all'esito dell'attività	
di sorveglianza, invierà a RFI stessa un "Piano di Azioni Correttive in materia	
ART. 20 ter PROPRIETÀ INTELLETTUALE Informazione ad uso interno	Pag. 96/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzion Rev. 7.3 del 27.07.202	
di Sostenibilità", con inclusi i tempi di attuazione delle stesse. A tale "Piano d	i
Azioni Correttive in materia di Sostenibilità" RFI potrà richiedere modifich	2
e/o integrazioni che dovranno essere recepite entro 15 giorni dall'Appaltatore	
Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei termini indicati al present	2
comma per l'invio del "Piano di Azioni Correttive in materia di Sostenibilità	,
e/o per il recepimento delle modifiche/integrazioni richieste, comporterà, pe	r
ogni giorno di ritardo, l'applicazione della penale prevista dall'art. 37.	
Per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle azioni correttive pianificate ne	1
"Piano delle Azioni Correttive in materia di Sostenibilità", per com	2
eventualmente modificato e/o integrato, RFI applicherà la penale prevista a	1
medesimo articolo 37.	
4. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, in caso di modifiche al progetto posto a bas	2
di gara, a predisporre apposita asseverazione del rispetto del principio DNSI	I
in conformità ai Regolamenti/Disposizioni/Comunicazioni di riferimente	0
vigenti alla data di stipula della Convenzione (a titolo esemplificativo e non	1
esaustivo Circolare n. 32 MEF del 30/12/21 Regolamento Delegato UF	E
2021/2139 del 4/06/21, Comunicazione della Commissione Europea COM	1
(2021) 1054, Regolamento UE 241/21 e Regolamento Tassonomia) ovver	0
emesse successivamente.	
A fronte dell'inadempimento, da parte dell'Appaltatore, all'obbligo di cui sopra	,
RFI avrà diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimente	0
dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art	
1454 c.c., fermo restando quanto previsto, in ordine all'attività di sorveglianza	2
ai conseguenti obblighi in capo all'Appaltatore, al precedente comma 2.	
5. In fase di realizzazione, l'Appaltatore è tenuto a fornire a RFI l	2

ART. 20 ter Proprietà intellettuale

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
informazioni e i dati relativi agli indicatori di monitoraggio correlati alla	
valutazione DNSH nei tempi e con le modalità stabilite dal Ministero	
dell'Economia e delle Finanze.	
20 ter. 4. PROTOCOLLO ENVISION	
Con riferimento alla specifica valutazione di sostenibilità del Progetto,	
effettuata attraverso l'applicazione del Protocollo Envision, l'Appaltatore è	
tenuto a fornire a RFI i dati e le evidenze (template, calcoli, schede tecniche e	
certificazioni, elaborati grafici, relazioni descrittive etc) previsti dal Protocollo	
per la fase di cantiere (con particolare riferimento ai crediti "pending") al fine	
di attestare l'effettivo livello di sostenibilità del progetto sulla base delle scelte	
operate in cantiere dallo stesso.	
20 ter 5. RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	
L'Appaltatore è tenuto ad effettuare la raccolta dei dati di sostenibilità	
ambientale relativi ai materiali approvvigionati, consumi energetici, gestione	
rifiuti e terre, scarichi idrici, reclami ambientali ecc, che saranno richiesti dalla	
Direzione Lavori ai fini della stesura del Rapporto di Sostenibilità del Gruppo	
Ferrovie dello Stato Italiane. Tutti i dati richiesti dovranno essere riportati in un	
template che sarà trasmesso dalla Direzione Lavori da consegnare compilato	
entro 30 giorni dalla sua ricezione, seguendo le modalità che saranno	
comunicate dalla DL stessa. Per ogni giorno di ritardo, troverà applicazione la	
penale di cui all'art. 37.	
ARTICOLO 21	
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE	
DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI	
21.1. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE	
1. Nelle svolgimento delle proprie attività, l'Appaltatore è tenuto alla completa	

ART. 20 ter ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI Informazione ad uso interno

Pag. 98/191

# Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022

osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dalla normativa	
vigente in materia di tutela ambientale, dalle procedure, dei Manuali e dei	
Capitolati in uso presso RFI, oltre che delle ulteriori eventuali prescrizioni	
impartite da RFI medesima (contestualmente o successivamente alla stipula del	
presente atto) o dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di	
approvazione del progetto o in corso d'opera, oltre che a prevedere,	
nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte	
del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette	
 prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a	
 porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure	
 organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di	
tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano	
determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo	
per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.	
2. È data facoltà a RFI di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della	
verifica della regolare esecuzione degli stessi, accertamenti circa lo stato delle	
aree cedute all'Appaltatore, onde verificare il corretto rispetto, da parte	
dell'Appaltatore, delle prescrizioni risultanti dai successivi articoli 21.2, 26 e 32	
ter, e delle ulteriori prescrizioni, norme o disposizioni richiamate al precedente	
comma 1. A tal fine è consentito l'accesso del personale individuato da RFI	
nelle aree cedute all'Appaltatore, purché RFI abbia preventivamente richiesto	
all'Appaltatore che il personale sia accompagnato da un incaricato	
dell'Appaltatore. È data facoltà a RFI, in caso di violazione delle ulteriori	
 norme o prescrizioni di cui al precedente comma 1, di ordinare la sospensione	
dei lavori.	

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
3. Tra le prove e le verifiche che RFI può svolgere al fine di redigere il verbale	
di ultimazione dei lavori di cui all'art. 38, vi è anche la verifica che l'Appaltatore	
abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi in materia di tutela	
dell'ambiente (quali ad esempio: restituzione dei materiali nuovi non utilizzati e	
 dei materiali tolti d'opera; gestione dei rifiuti; inquinamento del sito; ecc.).	
L'avvenuta constatazione dell'assolvimento dei predetti obblighi dovrà risultare	
da apposito "verbale di restituzione delle aree" sottoscritto dalle parti.	
4. In caso di riscontrate deficienze nell'adempimento degli obblighi in materia	
di tutela dell'ambiente, RFI ne darà comunicazione, con Ordine di Servizio o	
 documento equivalente, all'Appaltatore, che dovrà adempiere a tutti gli	
 obblighi connessi a sua cura ed onere, comunicando altresì l'avvenuto	
adempimento alle suddette prescrizioni, al solo verificarsi del quale potrà essere	
 controfirmato dalle parti il verbale di restituzione delle aree.	
5. È in ogni caso data facoltà a RFI di subordinare il pagamento della rata di	
saldo all'avvenuta controfirma delle parti del verbale di restituzione delle aree	
di cui al precedente comma 3.	
6. L'Appaltatore manleva completamente RFI da ogni responsabilità, pretesa	
ed azione, anche di Terzi, comunque connessa agli aspetti e/o a possibili	
criticità ambientali delle aree in questione o rapportabili alle aree in questione	
ed alle attività di utilizzo delle aree stesse da parte dell'Appaltatore.	
7. Resta peraltro inteso che gli obblighi, gli oneri e i costi derivanti dalla	
necessità di adeguare la situazione in cui l'area viene restituita alle prescrizioni	
 derivanti dalla normativa, imputabili all'Appaltatore a titolo di dolo o colpa,	
anche lieve, si intendono e restano interamente posti a cura, spese e	
responsabilità dell'Appaltatore, anche se accertati in data successiva	
ART. 20 ter	Pag. 100/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
all'avvenuta controfirma del verbale di restituzione delle aree.	
21.2. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI	
GESTIONE DEI RIFIUTI ED INQUINAMENTO DEI SITI	
1. Salvo quanto disposti nei successivi commi 2, 3 e 4, qualora nel corso dei	
lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento o di potenziale	
inquinamento, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove	
essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai	
fini del tempestivo ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa	
vigente in materia di inquinamento e bonifica dei siti. Al tal fine è fatto obbligo	
all'Appaltatore di dare tempestiva comunicazione a RFI delle circostanze di	
fatto relative al verificarsi dell'evento e di tutte le iniziative poste in essere	
(quali, ad esempio: avvenuta effettuazione della comunicazione ai sensi degli	
artt. 242 o 245 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adozione delle misure di	
prevenzione, adozione delle misure di messa in sicurezza di emergenza, ecc.).	
RFI si riserva la possibilità di procedere alla bonifica o alla messa in sicurezza	
dei siti (ove la stessa non sia stata causata da fatto dell'Appaltatore), ancorché	
tale iniziativa non sia obbligatoria, ma attivabile di iniziativa in qualità di	
"soggetto interessato" o di "proprietario incolpevole". In tutte le ipotesi di	
apertura di un procedimento ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D. Lgs.	
152/2006 e s.m.i. nulla competerà all'Appaltatore, salvo una proroga del	
termine utile contrattuale.	
2. Al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la	
sottoscrizione di apposito verbale e l'esecuzione di specifiche analisi ambientali	
se richieste da RFI, che sulle aree a lui temporaneamente cedute non si siano	
verificati fenomeni di potenziale inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle	
ART. 20 ter	Pag. 101/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
acque superficiali o sotterranee o fenomeni di abbandono di rifiuti.	
3. In ogni caso, è data facoltà a RFI di effettuare verifiche circa lo stato delle	
aree, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.	
4. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le	
connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero	
l'aggravamento dei medesimi siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore	
stesso.	
5. Nell'ipotesi in cui nelle aree di cantiere vengano rinvenuti rifiuti abbandonati	
da soggetti diversi dall'Appaltatore, RFI potrà attivarsi direttamente per la	
rimozione degli stessi, ovvero, in alternativa, affidare la gestione di tali rifiuti	
all'Appaltatore, previa comunicazione scritta della Direzione Lavori. Tali	
attività saranno compensate con le voci di Tariffa.	
6. Salvo quanto previsto nell'articolo 32 ter e salvo diversa specifica del	
Direttore dei Lavori, tutto il materiale derivante dalle lavorazioni oggetto del	
presente Atto costituisce rifiuto. L'Appaltatore, nel pieno rispetto degli	
obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà autonomamente alla	
gestione di tali rifiuti, assumendo la qualifica di "produttore" degli stessi. Il	
corretto adempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituirà	
oggetto di accertamento da parte di RFI nel corso dei lavori, anche ai fini della	
verifica della regolare esecuzione degli stessi.	
7. L'Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti, si impegna a gestire gli	
stessi nel rispetto dei seguenti principi:	
a) l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di	
trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti	
previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e,	
ART. 20 ter  ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E.	Pag. 102/191

	Rev. 7.3 del 27.07.2022	
	dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire	
	a RFI copia degli atti autorizzatori/di iscrizione che lo autorizzano, ai	
	sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di	
	trasporto, smaltimento o recupero;	
b)	nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto	
	a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo	
	svolgimento delle relative attività, ed a fornire a RFI tempestivamente,	
	e comunque prima del conferimento dei rifiuti, copia degli atti	
	autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende	
	affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;	
c)	l'eventuale affidamento delle attività di trasporto, smaltimento o	
	recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente	
	autorizzato da RFI. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla	
	preventiva presentazione a RFI medesima di copia degli atti	
	autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di	
	trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;	
d)	l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa	
	dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su piazzali di	
	proprietà di RFI, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste	
	dalla normativa vigente, dalle procedure di RFI e dalle prescrizioni	
	impartite dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l'accatastamento	
	dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei,	
	lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in	
	cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato	
	servibile, del materiale nuovo o del materiale tolto d'opera in attesa di	
APT		D 102/101

ART 20 ter	Pag 104/191
 AMBIENTALE - GESTIONE AMBIENTALE	
21.3 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA	
previsioni di seguito riportate.	
di cui all'art. 35 co. 2 del D.lgs. 50/2016, troveranno altresì applicazione le	
Nell'ipotesi in cui il Contratto Applicativo sia superiore alle soglie comunitarie	
l'applicazione di ogni altra sanzione o applicazione di penale.	
dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva	
facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo	
obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, RFI avrà	
f) ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli	
caso la documentazione medesima risulti irregolare;	
all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel	
pagamento in acconto nel caso l'Appaltatore risulti inadempiente	
avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti. RFI può ritenere le rate di	
cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto	
copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far	
e) l'Appaltatore si impegna a fornire a RFI, entro i termini di legge, una	
temporaneo dei medesimi;	
dovranno avvenire entro i termini consentiti per il deposito	
soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento	
 legge. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di	
disposto dalle procedure di RFI e nel rispetto delle disposizioni di	
dovrà essere supportato da idonea cartellonistica, secondo quanto	
previste nella normativa vigente. Il deposito dei rifiuti e dei materiali	
essere restituito a RFI, e comunque nel rispetto delle norme tecniche	
Rev. 7.3 del 27.07.2022	

# Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022

	Rev. 7.3 del 27.07.2022	
1. Generalità		
L'Appaltatore dovrà assicurare, per t	utta la durata dei lavori, il pieno rispetto	
della normativa vigente in materia	ambientale e la piena ottemperanza alle	
prescrizioni impartite dagli Enti di	tutela in materia ambientale in fase di	
approvazione del progetto o in corso	d'opera.	
2. Sistema di Gestione Ambientale		
Al fine di garantire con evidenze ogge	ettive la corretta gestione ambientale delle	
attività di realizzazione delle opere	e, nonché la conformità alle norme e	
prescrizioni ambientali specifiche, l'A	appaltatore si obbliga a predisporre e ad	
attuare per tutta la durata dei lavori,	un Sistema di Gestione Ambientale delle	
attività di cantiere esteso a tutti i si	ti in cui si svolgono le attività affidate,	
implementato secondo i requisiti d	ella norma UNI EN ISO 14001 nella	
versione corrente.		
I documenti di sistema dovranno ess	ere resi disponibili su richiesta alla DL su	
supporto magnetico (Cdrom/ DV	D, e-mail, ecc) entro 30 giorni dalla	
consegna dei lavori.		
La documentazione del Sistema	di Gestione Ambientale dovrà essere	
aggiornata e/o integrata nel corso dell	e attività di esecuzione in coerenza con lo	
sviluppo degli elaborati di dettaglio	o e con i programmi settimanali delle	
lavorazioni, e ogni qualvolta modific	ne inerenti il progetto o diverse modalità	
realizzative dei lavori lo rendessere	o necessario. Tutta la documentazione	
suddetta dovrà essere resa disponibile	su richiesta ala DL. È data facoltà a RFI	
di richiedere in qualsiasi moment	o dello svolgimento delle prestazioni	
contrattuali l'adeguamento e l'aggiorn	amento della documentazione ambientale	
a cui l'Appaltatore deve dare seguito.		
ART. 20 ter ADEMPIMEN'TI DELL'APPALTATORE IN MATEI	NA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E	Pag. 105/191

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI Informazione ad uso interno

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
3. Nomina di un Referente Ambientale dell'Appalto (RA)	
L'Appaltatore deve nominare un proprio Referente che abbia competenze sulle	
normative e di sistema di gestione ambientale, per gestire le attività di controllo	
ambientale. Il referente - per le questioni di stretta attinenza ambientale -si	
interfaccerà con la Direzione Lavori.	
RFI, potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del	
rapporto contrattuale, la sostituzione del RA. L'Appaltatore dovrà ottemperare	
a tale eventuale richiesta senza poter avanzare eccezioni, contestazioni e/o	
pretese di alcun genere.	
4. Esecuzione di una Analisi Ambientale Iniziale	
All'Appaltatore, in fase preliminare, si deve chiedere, a partire dai dati che	
verranno forniti da RFI circa gli aspetti ambientali significativi, i rischi e le	
opportunità correlati associabili alle attività oggetto di appalto, di redigere un	
documento di Analisi Ambientale, redatto e firmato dal referente ambientale	
dell'appalto (RA).	
Dall'Analisi Ambientale verranno individuati gli aspetti ambientali	
"significativi" la cui gestione necessiterà della predisposizione di	
procedure/istruzioni operative ovvero di tutta la necessaria documentazione	
con l'intento di limitare tutte le situazioni che possano causare impatti	
sull'ambiente.	
La valutazione di significatività dovrà essere svolta in condizioni sia normali sia	
di emergenza.	
L'Appaltatore dovrà dare evidenza a RFI del periodico aggiornamento	
dell'Analisi Ambientale a fronte della modifica di tutte le condizioni	
inizialmente considerate (es. modifiche legislative, varianti di progetto,	
ART. 20 ter ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E	Pag. 106/191

Schema tipo di Accordo Quadro	per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
lavorazioni, prescrizioni della Committente).		
Le modalità operative per il controllo degli aspetti	ambientali significativi	
dovranno essere formalizzate e declinate in apposite pro	cedure in assenza delle	
quali tale comportamento sarà valutato da RFI a	fini della eventuale	
risoluzione del contratto e/o dell'eventuale richiesta di ri	sarcimento del danno.	
L'Appaltatore nella struttura dell'Analisi Ambientale do	vrà esplicitare, a titolo	
esemplificativo e non esaustivo: il processo WBS → C	pera/parte d'opera →	
Lavorazioni → Strumenti e attrezzature utilizzati →	Materiali impiegati →	
Aspetti ambientali e Impatti Correlati → Aspetti Amb	pientali Significativi →	
Mitigazioni/Prescrizioni/adempimenti legislativi applica	abili → Documenti di	
riferimento.		
L'Appaltatore ogni qualvolta provvederà all'aggio	rnamento dell'Analisi	
Ambientale sarà tenuto a rivedere tutte le procedure ope	rative a essa afferenti.	
In ogni caso i criteri e le modalità per l'identificazione	e la valutazione degli	
aspetti ambientali connessi alle attività contemplate d	al contratto dovranno	
essere dettagliatamente documentati, a cura dell'A <sub>1</sub>	opaltatore, nell'Analisi	
Ambientale o in una apposita procedura e successivamen	nte condivisi con la DL	
di RFI.		
5. Gestione di uno Scadenzario Legislativo	(QUADRO DEGLI	
ADEMPIMENTI AMBIENTALI)		
L'Appaltatore dovrà elaborare e tenere costantemente aș	ggiornato una base dati	
comprendente:		
a) un quadro delle prescrizioni legislative e norm	ative nazionali e locali	
applicabili ai lavori e di altre eventuali prescrizion	ii sottoscritte;	
b) un quadro delle disposizioni e/o autorizzazion	i ambientali di Enti e	
ART. 20 ter ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI R	IFIUTI E	Pag. 107/191

ART. 20 ter
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
INQUINAMENTO DEI SITI Informazione ad uso interno

### Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022

	Rev. 7.5 del 27.07.2022	
	Organi di controllo applicabili.	
Il o	quadro degli adempimenti deve essere aggiornato con l'evolversi delle	
nor	mative e legislazioni pertinenti e correlato all'avanzamento delle attività.	
L'A	appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto	
dell	la normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle	
pre	scrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di	
арр	provazione del progetto e/o in corso d'opera.	
Tal	e scadenziario, mantenuto dall'Appaltatore, deve essere reso	
imr	mediatamente disponibile su richiesta della DL di RFI.	
6. I	Pianificazione e Registrazione dei Controlli Ambientali	
È	responsabilità dell'Appaltatore prevedere ed eseguire tutte le verifiche,	
ispo	ezioni, prove, misure e controlli necessari per soddisfare i requisiti richiesti	
dall	le prescrizioni ambientali applicabili (di legge, contrattuali, del progettista,	
deg	gli standard riconosciuti, ecc.). Gli esiti delle ispezioni, prove, verifiche,	
con	ntrolli possono essere documentati attraverso i Piani di Controllo	
Am	nbientale (PCA), o altra registrazione adeguata allo scopo, in conformità alla	
nor	rmativa vigente e ai documenti contrattuali.	
Tut	tte le registrazioni di controllo (moduli di registrazione, schede, check list,	
ecc	.) devono fornire le evidenze oggettive del controllo esercitato, devono	
esso	ere tenute presso il luogo in cui il lavoro viene svolto e resi disponibili alla	
DL	ovvero al personale che per essa opera.	
L'A	Appaltatore deve costituire un "Dossier delle Registrazioni Ambientali"	
del	l'appalto, che deve contenere i documenti relativi alla gestione ambientale	
anc	che in relazione all'avanzamento delle attività/lavori.	
I	contenuti minimi del Dossier delle Registrazioni Ambientali devono	
AR	T. 20 ter	Pag. 108/191

ART. 20 ter
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
INQUINAMENTO DEI SITI Informazione ad uso interno

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
comprendere:	
a) registrazioni relative alla valutazione periodica del rispetto delle	
prescrizioni legali e altre prescrizioni applicabili (es. registri e scadenzari	
legislativi);	
b) registrazioni relative ai controlli ambientali eseguiti (ad es. PCA, ecc.);	
c) rapporti di emergenze ambientali occorse, incluse le loro prove di	
preparazione e risposta;	
d) rapporti e registri delle non conformità e delle azioni correttive.	
I documenti facenti parte del Dossier delle Registrazioni Ambientali sono resi	
disponibili dal RA alla DL su richiesta della stessa, affinché sia data evidenza	
che tutti i controlli contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei	
tempi, inclusa la gestione delle Non conformità rilevate secondo le indicazioni	
riportate nel punto 8 "Gestione Non Conformità e Azioni Correttive".	
7. Gestione delle Emergenze Ambientali	
L'Appaltatore è tenuto a predisporre un'apposita procedura che descriva le	
responsabilità e le modalità operative per:	
a) identificare le potenziali situazioni di emergenza ambientale;	
b) rispondere a tali situazioni di emergenza mettendo in atto correzioni,	
azioni correttive e/o azioni per prevenire e mitigare le conseguenze a	
esse associate.	
L'Appaltatore gestirà le situazioni di emergenza, anche potenziali, nel rispetto	
della normativa vigente.	
La procedura gestione emergenze ambientali potrà includere, qualora	
applicabili, anche richiami a Piani Operativi di Sicurezza (POS) e/o Documenti	
di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).	
ART. 20 ter ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI Informazione ad uso interno	Pag. 109/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
8. Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive	
L'Appaltatore deve predisporre una procedura per la "Gestione delle Non	
Conformità (NC) ambientali e delle Azioni Correttive (AC)" riguardanti	
attività, prodotti e processi oggetto della prestazione contrattuale, in Accordo	
alla relativa procedura redatta da RFI nell'ambito del proprio Sistema di	
Gestione Ambientale. In tale procedura l'Appaltatore deve indicare i criteri, le	
responsabilità e le modalità operative (e relativa modulistica utilizzata) per	
rilevare, esaminare e risolvere le Non Conformità (NC), comprese quelle	
relative alle attività svolte dai soggetti che operano per suo conto.	
Pertanto, tale procedura deve contenere:	
a) la classificazione delle Non Conformità ambientali;	
b) le modalità operative e le responsabilità per la rilevazione, la	
formalizzazione, l'approvazione e il trattamento delle Non Conformità	
per singola tipologia classificata;	
c) la modulistica utilizzata per la registrazione (Rapporto Non Conformità	
ambientali e delle Azioni Correttive e Registro Non Conformità	
ambientali e delle Azioni Correttive);	
d) le modalità di analisi statistica e reporting delle Non Conformità;	
e) le modalità e i tempi di comunicazione alla Committenza;	
f) le modalità di gestione e archiviazione della documentazione di	
registrazione utilizzata.	
La procedura deve essere redatta, emessa, aggiornata dall'Appaltatore e	
comunicata ai soggetti coinvolti nel lavoro; sarà cura dell'Appaltatore	
sorvegliare che la procedura venga successivamente correttamente attuata da	
tutti i soggetti coinvolti nella fase realizzativa dell'appalto.	
ART. 20 ter Adempimenti dell'appaltatore in materia di gestione dei rifiuti e	Pag. 110/191

	Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
a. R	esponsabilità e trattamento delle Non Conformità	
L'A	ppaltatore è responsabile anche per i suoi fornitori, affidatari, subaffidatari,	
suba	appaltatori del trattamento, attraverso correzione e relative azioni	
corr	rettive, delle NC ambientali di qualsiasi natura.	
Le	NC che comportino, abbiano comportato o continuino a provocare	
viol	azioni di disposizioni normative e/o potenzialmente tali, in ambito	
amb	pientale, devono essere prontamente gestite documentandone la risoluzione	
attra	averso evidenze oggettive. L'Appaltatore deve altresì eseguire l'analisi delle	
caus	se che hanno determinato le NC ovvero le conseguenti azioni correttive da	
met	tere in atto per il loro trattamento.	
Lel	NC ambientali possono essere rilevate da:	
	a) personale dell'Appaltatore e suoi fornitori, affidatari, subaffidatari,	
	subappaltatori;	
	b) dalla Committente e/o da personale da essa formalmente delegato alla	
	vigilanza contrattuale;	
	c) da Enti Istituzionali di controllo e tutela (Enti di tutela ambientale, di	
	Salute e Sicurezza del Lavoro, ecc.).	
Il s	soggetto che rileva la NC è tenuto a segnarla alle competenti figure	
indi	viduate dall'Appaltatore per consentirne la registrazione, classificazione e	
tratt	tamento. Tutti i rapporti di NC relativi alla esecuzione di quanto previsto in	
con	tratto devono essere conservati a cura dell'Appaltatore nel Dossier delle	
Reg	istrazioni Ambientali, laddove previsto, e messi a disposizione del	
pers	sonale della Committente e/o da personale da essa formalmente delegato	
alla	vigilanza contrattuale.	
Nor	n possono essere ammesse a SAL eventuali opere o lavori eseguiti affetti da	
	T. 20 ter MPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E	Pag. 111/191

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
NC e soggette a compenso previsto contrattualmente.	
Le azioni correttive messe in atto per qualunque tipologia di NC rilevata, al di	
là degli interventi immediati pertinenti di correzione e prevenzione, non	
devono superare temporalmente i termini temporali sanciti da leggi,	
regolamenti, normative cogenti e/o disposizioni di RFI e altre autorità	
competenti ovvero immediatamente, nel caso in cui la tempestività di	
intervento fosse determinante per la pronta risoluzione dell'accadimento	
ambientale.	
b. Registro Non Conformità e delle Azioni Correttive	
L'Appaltatore deve predisporre, tenere aggiornato e mantenere a disposizione	
della DL e del personale da essa formalmente delegato alla vigilanza	
contrattuale, un "Registro delle Non Conformità e delle Azioni Correttive",	
completo di tutte le informazioni riguardanti l'identificazione e la gestione delle	
Non Conformità ambientali e atto a individuarne lo stato di risoluzione. Il	
Registro delle Non Conformità ambientali e delle Azioni Correttive deve	
contenere la sintesi di tutte le voci presenti su ciascun Rapporto di Non	
Conformità ambientali e delle Azioni Correttive e il loro stato attuativo.	
L'Appaltatore può istituire più registri gestiti dall'Appaltatore in relazione alle	
esigenze, anche utilizzando un sistema informatizzato di gestione dei registri	
delle NC che consenta di condividere in tempo reale le informazioni con la DL	
e/o con il personale da essa formalmente delegato alla vigilanza contrattuale.	
L'Appaltatore è tenuto a produrre un'analisi statistica delle NC nell'ambito del	
"Report ambientale periodico". In tale ambito vanno evidenziate le NC	
ripetitive e definite le cause e le azioni correttive.	
Su richiesta di RFI, l'Appaltatore dovrà fornire le evidenze dei controlli eseguiti	
ART. 20 ter Adempimenti dell'appaltatore in materia di gestione dei rifiuti e	Pag. 112/191

ART. 20 ter
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
INQUINAMENTO DEI SITI Informazione ad uso interno

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
sui propri affidatari/subaffidatari/subappaltatori/fornitori.	
Le evidenze potranno essere, a titolo esemplificativo:	
a) verbali di audit;	
b) rapporti di NC;	
c) fotografie e rilievi di qualsiasi altro genere formalizzati anche da Enti di	
controllo esterni.	
Qualora la non corretta gestione ambientale di un affidatario, subaffidatario,	
subappaltatore o fornitore dovesse procurare una grave inadempienza	
ambientale (es contaminazioni, esecuzione di attività senza la prescritta	
autorizzazione, ecc.) questa dovrà essere comunicata prontamente	
dall'Appaltatore alla DL che potrà in qualsiasi momento e a suo insindacabile	
giudizio richiedere all'Appaltatore l'evidenza dei controlli eseguiti sui	
fornitori/affidatari/subaffidatari/subappaltatori.	
RFI segnalerà, per il tramite della DL, all'Appaltatore le eventuali carenze	
riscontrate trasmettendo un Rapporto di Verifica Ispettiva e, ove necessario,	
indicando anche le Azioni Correttive che vanno attivate dall'Appaltatore senza	
attendere le sue proposte.	
Le risultanze dell'attività di Verifiche Ispettive dovranno essere consegnate con	
verbale/rapporto di verifica e sottoscritte per condivisione dai responsabili con	
appropriata autorità, dell'organizzazione soggetta a verifica durante la riunione	
conclusiva dell'audit.	
L'Appaltatore è tenuto, sulla base di segnalazioni formulate da RFI, a emettere	
il relativo Piano di Azioni Correttive (PAC) e a trasmetterlo nei termini stabiliti	
nella notifica ufficiale dell'esito della verifica e comunque, ove non indicati,	
entro una settimana dalla stessa.	
ART. 20 ter ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI Informazione ad uso interno	Pag. 113/191

	Rev. 7.3 del 27.07.2022	
Il PAC	non deve prevedere Azioni Correttive che richiedano tempi di	
risoluzio	one superiori a quanto concordato con RFI.	
RFI si	riserva di esprimere commenti e richiedere integrazioni al PAC	
dell'App	paltatore, che dovrà recepire quanto commentato o richiesto.	
L'Appale	tatore deve dare comunicazione tempestiva alla Committente della	
chiusura	delle Azioni Correttive intraprese illustrandone lo stato anche nel	
Report A	Ambientale periodico.	
Se il PA	C non è stato completamente attuato, la DL ha la facoltà di concedere	
all'Appa	ltatore una proroga dei tempi di risoluzione; tale proroga potrà essere	
concessa	a previa presentazione, da parte dell'Appaltatore, di una giustificata	
motivazi	ione per il ritardo registrato.	
RFI si 1	riserva di eseguire, in ogni momento, ispezioni comunicate o non	
preavvis	ate.	
9. Comu	unicazione Periodica con il Committente (REPORT AMBIENTALE)	
L'Appale	tatore deve predisporre un Report Ambientale semestrale che deve	
contener	re, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
a) l	e informazioni relative all'andamento generale delle attività che	
	possono avere un impatto ambientale;	
b) i	risultati della valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni legali	
a	applicabili (conformità legislativa);	
c) i	risultati delle attività di gestione ambientale; in particolare, per ogni	
a	attività oggetto di appalto, devono essere descritti, fornendo le	
$\epsilon$	evidenze oggettive, gli elementi riguardanti la gestione degli aspetti	
a	ambientali significativi individuati, sia in sede di valutazione iniziale che	
а	a seguito di ogni modifica al progetto, gestiti anche attraverso la Analisi	
ART. 20 to	rer	Pag. 114/191

Schema tipo di A	ccordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022
Ambientale;	
d) tutte le NC rilevate, aperte e ch	iuse nel periodo e la loro analisi
statistica con evidenziazione delle o	rause che le hanno determinate e le
azioni correttive messe in atto comp	preso il loro stato di attuazione;
e) le informazioni riguardo eventuali e	mergenze ambientali e gli esiti delle
azioni intraprese per la loro risoluzio	one;
f) i risultati delle attività di controllo ai	mbientale eseguite;
g) i risultati degli audit/ispezioni inte	rni ed esterni compresi quelli degli
Enti di tutela ambientale, del Certif	icatore (eventuale) e di altri Organi
di controllo e le azioni di miglioram	ento messe in atto;
h) lo stato di attuazione delle azioni co	rrettive messe in atto a seguito degli
audit interni e esterni;	
i) gli esiti e relative verbalizzazioni de	lle attività di controllo degli Enti di
tutela ambientale;	
j) le criticità che si ritiene opportuno s	egnalare.
10. Ritenute sul SAL	
In caso di:	
a) mancata registrazione delle Non Co	nformità (NC) segnalate dalla DL o
mancata risoluzione nei tempi piani	ficati, approvati e/o indicati da RFI,
o da altri Enti autorizzati delle a	zioni correttive conseguenti a NC
ovvero in caso di inadeguatezza pal	ese delle azioni di risoluzione messe
in atto;	
b) mancate comunicazioni alla DL ed a	altri Enti interessati nei casi previsti;
c) mancato invio, nei termini cont	rattuali, del Report periodico o
incompletezza dei dati contenuti ne	ello stesso o difformità rispetto alle
ART. 20 ter adempimenti dell'appaltatore in materia di c	Pag. 115/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
evidenze acquisite da RFI e/o da altri Enti competenti nel corso di	
sopralluoghi e verifiche;	
d) mancanza di Piani di Controllo Ambientale, ove previsti, sulle	
lavorazioni effettuate o incompletezza dei Piani di Controllo	
Ambientale compilati o difformità dei controlli registrati rispetto alle	
evidenze acquisite da RFI, e/o altri Enti nel corso di sopralluoghi e	
verifiche;	
la DL, decorsi i tempi dalla stessa definiti o condivisi per la risoluzione della	
specifica carenza/criticità, applicherà, fino a quando permarrà la carenza/	
criticità, per ciascuna carenza/criticità rilevata, salve le ulteriori disposizioni e/o	
sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela	
ambientale, una trattenuta su ogni Stato di Avanzamento dei Lavori la cui	
entità sarà calcolata secondo la seguente formula: T = 0,5% x N.g x I.sal (dove	
T è l'importo della trattenuta da applicare; N.g il numero di giorni decorsi dalla	
scadenza dei tempi definiti o condivisi dalla DL per la risoluzione della	
specifica carenza/criticità e I.sal l'importo dello Stato di Avanzamento dei	
Lavori). Se l'importo della trattenuta calcolato applicando tale formula risulterà	
superiore al 10% dell'importo di uno Stato di Avanzamento dei Lavori,	
l'ammontare della trattenuta da applicare su tale Stato di Avanzamento dei	
Lavori corrisponderà al 10% dell'importo del SAL stesso.	
L'importo così trattenuto verrà riaccreditato senza interessi, con il primo S.A.L.	
utile successivo alla avvenuta constatazione, in contraddittorio tra la DL e	
l'Appaltatore, del completo e corretto espletamento dei predetti adempimenti.	
ARTICOLO 22	
OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE	
ART. 20 ter ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI Informazione ad uso interno	Pag. 116/191

# E DISPOSIZIONI SPECIALI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 1. Lavori potenzialmente interferenti con l'esercizio ferroviario Ancorché l'oggetto del presente Accordo sia l'affidamento in appalto dell'esecuzione di lavori e forniture, per la manutenzione dei fabbricati ferroviari e relative pertinenze a servizio dell'esercizio, ma non interferenti con l'esercizio ferroviario (Fabbricati Viaggiatori, Fabbricati in genere, aree esterne, ed Impianti afferenti), ove, a insindacabile giudizio di RFI, si palesino rischi da interferenza con l'esercizio ferroviario, si segnala che in caso di intervento da eseguire in prossimità della linea o comunque interferenti con l'esercizio ferroviario, l'Appaltatore dovrà adeguarsi a quanto indicato nell'apposito Contratto Applicativo e nel DUVRI appositamente redatto da RFI, ove verranno individuate le normative di riferimento, le attività previste e le abilitazioni richieste da RFI, affinché sia garantito l'andamento previsto della produzione e la sicurezza dei lavoratori in cantiere, con particolare riferimento A. Protezione cantieri - "Capitolato speciale per la sicurezza del lavoro nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione" (Allegato n. 7); - "Istruzione per la Protezione dei Cantieri" (Allegato n. 13); - "Capitolato Speciale di Appalto per lavori in presenza dell'esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici" (Allegato n. 8). Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 del presente Accordo. Resta comunque salva la facoltà da parte di RFI di risolvere il presente Accordo per inadempienza ART. 20 ter Pag. 117/191

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E

Informazione ad uso interno

INQUINAMENTO DEI SITI

	Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
	dell'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile.	
-	Tutte le spese e gli oneri occorrenti per l'ottenimento delle prescritte	
2	abilitazioni sono a carico dell'Appaltatore.	
]	B. Concessione d'interruzioni e rallentamenti	
]	I lavori interferenti con l'esercizio ferroviario che dovessero essere ordinati da	
]	RFI in dipendenza del presente Accordo, verranno di norma eseguiti con	
1	l'utilizzazione dei normali intervalli di circolazione liberi da treni, sia in ore	
	diurne sia notturne, nonché degli intervalli d'orario o delle interruzioni	
1	programmate d'orario (fasce) previste dal fascicolo orario della linea interessata	
	dai lavori medesimi.	
	L'eventuale limitazione dell'utilizzazione delle interruzioni o la mancata	
	concessione di una o più interruzioni o lo spostamento del periodo	
	dell'interruzione, non daranno titolo all'Appaltatore di richiedere compensi ed	
i	indennizzi di sorta.	
	Per particolari lavori alla sede ed in corrispondenza dei binari, per motivi di	
	sicurezza dell'esercizio ferroviario, saranno concessi rallentamenti della velocità	
	dei treni, da concordare con il Direttore dei Lavori. RFI ha comunque la piena	
	ed insindacabile facoltà di non concedere i rallentamenti programmati che, per	
	sopravvenute necessità, si rivelino non compatibili con le esigenze di esercizio.	
-	Tale mancata concessione, non darà titolo all'Appaltatore di richiedere	
	compensi ed indennizzi di sorta.	
	C. Identificazione del personale di cantiere	
1	1. Ai sensi del D. Lgs. 81 del 9/4/2008, art. 18, co. 1, lettera u) e s.m.i.,	
1	l'Appaltatore assume l'obbligo di dotare, a sua cura e spese, i propri dipendenti	
2	aventi accesso ai lavori, di un apposito documento di identificazione, corredato	
_	ART 20 ter	Pag. 118/101

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di	
lavoro.	
2. L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di dotare il personale dei	
subappaltatori aventi accesso ai cantieri di analogo documento di	
identificazione che con apposita scritta indichi che gli stessi sono alle	
dipendenze del subappaltatore autorizzato.	
3. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto	
ai lavori, e dove non fosse esposto, dovrà essere esibito ai rappresentanti della	
Direzione Lavori e/o ad altro funzionario che svolgerà funzioni di controllo.	
4. Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti	
del documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le generalità degli	
stessi e notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano	
alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al	
Direttore dei Lavori entro il giorno successivo i documenti non esibiti all'atto	
del controllo.	
5. Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Appaltatore incorrerà nella	
penale prevista all'art. 37 del presente Accordo. Essa verrà applicata a	
decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo	
fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi	
all'addetto o agli addetti trovati sprovvisti di documentazione all'atto del	
controllo.	
ARTICOLO 22 bis	
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI	
DALL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA	
1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo in	
5. Per l'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, l'Appaltatore incorrerà nella penale prevista all'art. 37 del presente Accordo. Essa verrà applicata a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno successivo fino al giorno in cui v ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI Informazione ad uso interno	Pag. 119/191

# Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022 conformità agli obblighi assunti con la presentazione, in sede di gara, dell'Offerta Tecnica e dei documenti ad essa allegati. 2. Poiché l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara è parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le soluzioni tecniche ed organizzative ivi previste costituiscono, per l'Appaltatore, ineludibili impegni contrattuali, il cui mancato adempimento determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'ultimo comma del presente articolo 3. L'Appaltatore in particolare dovrà ..... 4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi assunti con l'offerta tecnica si applicherà la penale prevista nel seguente articolo 37 (Penalità), fermo restando che laddove l'inadempienza dell'Appaltatore perdurasse oltre il termine stabilito nel sopra citato articolo, RFI si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, di risolvere il presente Accordo. **ARTICOLO 23** CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO 1. Il Committente, durante l'esecuzione del presente Accordo ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per giustificati motivi, l'allontanamento e l'eventuale sostituzione di uno o più lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, anche in caso di ricorso al subappalto. 2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono giustificati motivi: a) L'avvenuta conoscenza (tramite mezzi quali, per esempio, articoli di stampa, sentenze, verbali di arresto, reclami circostanziati da parte della clientela, segnalazioni) di sentenza di condanna, sentenza ARTICOLO 23 Pag. 120/191

CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO Informazione ad uso interno

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
patteggiamento ex art. 444 c.p.p. ovvero procedimenti penali in corso	
relativi a reati nei quali Società del Gruppo FS Italiane siano persona	
offesa/ danneggiata dal reato o comunque relativi a reati di grave entità,	
quali, ad esempio, reati di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis e	
seguenti c.p., spaccio di droga, rapina, sequestro di persona, estorsione,	
furto, truffa, appropriazione indebita, concussione, corruzione,	
ricettazione, associazione a delinquere.	
b) Fatti o condotte riconducibili al lavoratore che generino situazioni di	
incompatibilità con la mansione svolta ovvero situazioni di	
incompatibilità ambientale.	
c) Fatti o condotte rilevanti che possano ledere l'immagine del	
Committente o comunque comportamenti contrari ai valori e agli	
standard di comportamento adottati dal Committente ed esplicitati nel	
Codice Etico del Gruppo FS Italiane.	
d) La violazione da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore degli	
obblighi in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.	
3. L'Appaltatore dovrà procedere all' immediato allontanamento e alla	
eventuale sostituzione entro il termine indicato nella richiesta del Committente.	
L'Appaltatore si impegna a non utilizzare il personale allontanato nel presente	
appalto per tutta la durata dello stesso e a non utilizzarlo negli appalti	
eventualmente in essere con altre Società del Gruppo FS Italiane.	
 4. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo, il	
Committente si riserva la facoltà di risoluzione dell'Accordo ai sensi e per gli	
effetti dell'art. 1456 del c.c. secondo quanto stabilito dal successivo art. 40.	

## **ARTICOLO 24**

ARTICOLO 24	
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI	
EFFICACIA - VARIANTI IN CORSO D'OPERA - AUMENTO O	
 DIMINUZIONE DEI LAVORI	
1. Le modifiche al presente Accordo potranno essere ammesse in conformità a	
 quanto previsto dall' art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non	
espressamente previsto dal predetto articolo si applicano le previsioni di cui	
 agli articoli 36, 37 e 38 delle Condizioni Generali.	
Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione dei	
lavori appaltati, devono essere autorizzate per iscritto dal REL ed acquistano	
efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto	
aggiuntivo all'Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38.1 delle CGC.	
Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle	
comunicazioni delle modifiche.	
 2. Nel rispetto dell'art. 106, co. 12 del D.lgs. n. 50/16 e durante il periodo di	
 validità dell'Accordo Quadro, qualora si renda necessario un aumento o una	
 diminuzione dell'importo indicato nell'art. 6 fino a concorrenza del quinto	
 (20%) dell'importo del contratto, RFI può imporne all'appaltatore l'esecuzione	
agli stessi patti e condizioni previsti nel presente contratto. In tal caso	
 l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.	
3. Qualora le modifiche implichino l'esecuzione di maggiori, minori e/o	
 diverse prestazioni rispetto a quanto previsto nel Progetto	
 Definitivo/Esecutivo approvato, alla determinazione della maggiore o minore	
spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale,	
limitata alle parti d'opera contenenti le prestazioni effettivamente interessate	
ARTICOLO 24	Pag 122/191
1 (A) A I A A A A A A A	

ARTICOLO 24
CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO Informazione ad uso interno

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
dalla modifica stessa.	
Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia	
per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno	
applicati i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato n, fatta	
salva l'applicazione dell'articolo 37 delle CGC.	
L'Appaltatore dovrà presentare la perizia differenziale sia in formato cartaceo	
sia in formato elettronico editabile organizzata per WBS e per articoli.	
Tutta la documentazione sia tecnica che economica della modifica dovrà essere	
aggiornata dall'Appaltatore a seguito di eventuali osservazioni del	
Committente. In caso di dissenso in merito alle condizioni di esecuzione della	
modifica, l'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad aggiornare la	
documentazione secondo le osservazioni del Committente, salvo il diritto	
dell'Appaltatore di iscrivere riserva nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 35	
delle Condizioni Generali di Contratto.	
4. Qualora la modifica derivi da errori od omissioni progettuali imputabili	
all'Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova	
progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell'ultimazione dei	
lavori e gli ulteriori danni subiti dal Committente.	
5. L'Appaltatore dovrà presentare il Progetto Esecutivo modificato, corredato	
da computo metrico estimativo, entro 20 giorni dalla data di rilevamento degli	
errori/omissioni.	
Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna, secondo le	
modalità anzi dette, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente	
Accordo.	
ARTICOLO 25	
EFFICACIA - VARIANTI IN CORSO D'OPERA - AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO Informazione ad uso interno	Pag. 123/191

RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO,	
ARTISTICO, ARCHEOLOGICO	
Il rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico è disciplinato	
dall'art. 31 delle CGC.	
ARTICOLO 26	
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN	
MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI	
1. Nella gestione degli aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell'art.	
21.2, ancorché gli stessi risultino diversi da quelli disciplinati a titolo indicativo	
e non esaustivo nel presente articolo, l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte	
le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato	
nell'art. 21.1.1.	
2. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia	
di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità	
amministrative competenti. In particolare, l'Appaltatore, nel caso in cui ritenga	
che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di	
immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori,	
l'autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga	
ai valori limite di immissione.	
3. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle	
sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle	
altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori	
nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle	
ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente atto,	
impartite da RFI. L'installazione, nelle aree cedute da RFI all'Appaltatore, di	
depositi fissi o mobili (quali: serbatoi; cisternette; fusti; latte; ecc.) di tali	
ARTICOLO 26 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE Informazione ad uso interno	Pag. 124/191

Rev. 7.3 dei 27.07.2022	
sostanze a cura dell'Appaltatore, ovvero l'uso di depositi fissi o mobili installati	
 da RFI, dovrà essere espressamente autorizzato da RFI eventualmente con	
 prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di	
 effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre attività	
ritenute precauzionalmente necessarie da RFI ai fini della prevenzione di ogni	
possibile inquinamento. In alternativa, ad insindacabile decisione di RFI, il	
 cessionario dovrà garantire il libero accesso di RFI alle aree cedute, perché RFI	
effettui direttamente a propria cura, spesa e responsabilità tali attività. In ogni	
caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori	
terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti. Ove previsto	
 dalla normativa, dovrà essere acquisito il certificato di prevenzione incendi.	
4. Lo scarico di reflui domestici o industriali nelle condotte di proprietà di RFI	
da parte dell'Appaltatore dovrà essere espressamente autorizzato da RFI e	
dovrà prevedere la realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente a	
monte della confluenza delle condotte. È data in ogni caso facoltà a RFI di	
 subordinare il nulla-osta all'effettuazione dello scarico nelle proprie condotte al	
 rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. RFI si riserva il diritto di effettuare,	
in ogni momento, controlli sulla qualità delle acque immesse nelle proprie	
condotte. Le spese per l'effettuazione di tali controlli restano totalmente a	
 carico dell'Appaltatore. RFI potrà, a proprio insindacabile giudizio, richiedere,	
nel caso di scarico di acque reflue industriali, la separazione dei medesimi	
scarichi ove tecnicamente possibile.	
 5. L'Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità	
di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o sistema o	
 come l'insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa e dotato	

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività	
eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni in	
atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa	
vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a	
preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori limite di legge o	
particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale	
 normativa e fornire ad RFI prova documentale del rispetto della medesima,	
anche con riferimento ai valori limite di legge. L'installazione dei macchinari o	
dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti a tal fine necessari dovrà	
 essere autorizzata da RFI.	
6. L'Appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a	
ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle	
prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.	
7. Relativamente all'affidamento delle attività di manutenzione e assistenza, che	
interessano apparecchiature di condizionamento d'aria, refrigerazione, e pompe	
di calore fisse, contenenti gas fluorurati ad effetto serra (c.d. f-gas),	
l'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché	
dalle procedure aziendali, dovrà essere in possesso di Certificato rilasciato da	
Organismo di Certificazione di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 146/2018, e dovrà	
fornire a RFI copia dei seguenti documenti:	
- Attestato di Iscrizione al Registro Telematico Nazionale rilasciato dalla	
CCIAA competente;	
- Certificato (in corso di validità quinquennale) dell'impresa, rilasciato ai	
sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2067, ovvero, fino	
alla scadenza, di certificato rilasciato ai sensi del previgente	

Regolamento (CE) n. 303/2008.

- Attestati di Iscrizione al Registro Telematico Nazionale delle Persone
  - Fisiche, rilasciati dalle CCIAA competenti;
- Certificati (in corso di validità decennale) delle persone fisiche, rilasciati

ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2067, ovvero,

fino alla scadenza, di certificato rilasciato ai sensi del previgente

Regolamento (CE) n. 303/2008, nelle Categorie I e II di cui all'art. 3

del Reg. medesimo.

## **ARTICOLO 27**

#### PROGETTAZIONE ESECUTIVA

## 27.1 ACCETTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, la eventuale progettazione

esecutiva, da redigere per ciascun intervento per il quale venga richiesta in forza

del presente Accordo e del relativo Contratto Applicativo, dovrà essere

sviluppata in conformità alle disposizioni e richieste di RFI, alle prescrizioni e

specifiche, ai capitolati speciali ed alla documentazione elencata al successivo

art. 43 e all'art. 20 delle CGC e dovrà essere composta oltre che dai documenti

richiesti dalla normativa applicabile – salvo diversa motivata indicazione dal

Responsabile del Procedimento – dagli elaborati progettuali che all'uopo

saranno indicati da RFI stessa nei singoli Contratti Applicativi.

L'Appaltatore in particolare accetta nella loro interezza, con la stipulazione del

presente Accordo, la documentazione progettuale prodotta da RFI di cui

all'Allegato n. 34 e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata

conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, trovandoli tutti

pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di

progettazione.

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
2. Successivamente all'emissione di ciascun Contratto Applicativo, che preveda	
la necessità della redazione del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori,	
RFI darà luogo, con apposito verbale, alla consegna delle prestazioni	
progettuali, disponendo che l'Appaltatore, a partire dalla data che verrà indicata	
 in tale verbale, dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo con le	
modalità indicate nel presente articolo. La data indicata nel verbale costituirà	
anche il termine iniziale per la decorrenza del termine utile per la redazione del	
 progetto esecutivo.	
 Nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto di Dettaglio,	
l'Appaltatore dovrà impiegare n. 1 BIM Manager.	
 3. Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto nel pieno rispetto della presente	
Convenzione e dei relativi allegati, tra i quali, in particolare, i Documenti	
Progettuli di cui all'Allegato n. 34, le prescrizioni sulla Gestione degli appalti di	
lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera sulla base di documenti di	
 pianificazione della qualità (Allegato n. 15).	
 Gli elaborati del "Progetto Esecutivo" dovranno essere tali da consentire di	
avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo relative alla	
esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori costi	
delle opere medesime, rispetto a quelli indicati nel PE stesso dall'Appaltatore,	
che dovessero derivare per qualsivoglia motivo o ragione, resteranno ad	
esclusivo carico dell'Appaltatore medesimo fatto salvo quanto previsto	
dall'articolo 106 del D. Lgs 50/2016 per le per le modifiche al Contratto.	
Il progetto dovrà essere, altresì, sviluppato secondo l'utilizzo del Building	
Information Modelling (BIM), ai sensi dell'art. 23, co. 13, del D.lgs. 50/2016 ed	
in attuazione nel Decreto Ministeriale n. 560 del 01/12/2017 e ss.mm. e ii.	
emanato dal MIT e nel rispetto del Capitolato Informativo di cui all'All. 35.	

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
Resterà facoltà dell'Appaltatore, compresa e compensata negli oneri della	
progettazione, l'esecuzione di rilievi topografici integrativi che l'Appaltatore	
dovesse ritenere necessari per la redazione del Progetto Esecutivo e la	
realizzazione delle opere.	
4. Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere definite nel	
Progetto Esecutivo, l'Appaltatore dovrà consegnare, secondo le tempistiche	
indicate nei successivi commi del presente articolo, il "Progetto di Dettaglio"	
costituito dagli elaborati e dai corrispettivi modelli informativi BIM occorrenti	
per la definizione a livello costruttivo di quanto previsto nel Progetto	
Esecutivo medesimo.	
5. L'Appaltatore indicherà il nominativo del Professionista incaricato della	
redazione della Progettazione esecutiva. Il Direttore dei Lavori può rifiutare	
per giustificati motivi il Progettista ovvero esigerne la sostituzione, senza che	
spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.	
27.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE - APPROVAZIONE DI CUI	
ALL'ART. 20.4 DELLE CGC	
1. La consegna del progetto esecutivo a RFI da parte dell'Appaltatore dovrà	
essere completata entro il termine di tempo utile stabilito in ciascun Contratto	
Applicativo a decorrere dalla data di consegna delle relative prestazioni. Per	
ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore	
incorrerà nella penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.	
2. RFI comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del progetto esecutivo	
delle opere di cui al precedente comma 1 entro 20 (venti) giorni decorrenti	
dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi; il suddetto termine è	
sospeso per tutto il periodo intercorrente tra le eventuali osservazioni e/o	
richieste di integrazione al progetto, formulate da RFI e l'integrale	
ARTICOLO 27 PROGETTAZIONE ESECUTIVA Informazione ad uso interno	Pag. 129/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
adempimento da parte dell'Appaltatore da effettuarsi entro 20 (venti) giorni dal	
ricevimento delle suddette prescrizioni e/o richieste di integrazione. Per ogni	
giorno di ritardo sull'integrale adempimento dell'Appaltatore alle prescrizioni	
e/o richieste di integrazione, si applicherà la penale prevista nell'art. 37 del	
presente Accordo. Ai sensi dell'articolo 20.6 delle CGC il progetto esecutivo	
sarà soggetto prima dell'approvazione, alle attività di verifica secondo quanto	
previsto dalla vigente normativa.	
3. Il progetto esecutivo non potrà prevedere differenze tecniche e di costo	
rispetto alla documentazione progettuale, fatto salvo quanto previsto al	
precedente art. 24.	
4. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto	
meritevole di approvazione, è facoltà di RFI disporre la risoluzione del	
Contratto.	
5. Il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore ed approvato da RFI, diviene	
proprietà esclusiva di RFI, senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcun	
diritto su di esso, ritenuto compreso e compensato nei prezzi di tariffa	
contrattuale l'onere del compenso relativo allo sviluppo della progettazione	
esecutiva stessa, in conformità a quanto previsto nel presente Accordo.	
6. Il termine per la consegna dei lavori di cui all'art. 20.4 delle CGC decorre	
dalla data di approvazione da parte di RFI del progetto esecutivo.	
7. L'Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descritte	
negli elaborati di progetto esecutivo se non avrà ricevuto in restituzione gli	
elaborati stessi approvati da RFI con apposto timbro o dicitura "VALIDO	
PER LA COSTRUZIONE" controfirmata.	
8. In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro o	

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
dicitura "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" nell'ultima versione approvata	
da RFI e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.	
9. Fermo il disposto dell'art. 20.4 delle CGC, l'approvazione da parte di RFI di	
qualsiasi elaborato redatto dall'Appaltatore non esime quest'ultimo dalle	
proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel	
rispetto del progetto esecutivo approvato, ed in ordine alla rispondenza delle	
stesse alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative	
vigenti.	
Si intendono compresi e compensati, nei prezzi di tariffa di cui al precedente	
articolo 7, tutte le spese, gli onorari e le maggiorazioni previste a qualunque	
titolo, nelle tariffe professionali, comunque occorrenti per la progettazione	
esecutiva, ivi comprese le variazioni progettuali nei limiti di cui al presente	
Accordo, nonché gli elaborati di dettaglio, i disegni di cantiere, i rilievi e le	
indagini integrative, le relazioni, le prove, le sperimentazioni ed ogni altro	
adempimento previsto nel presente articolo, ivi compresa la progettazione	
relativa alle eventuali varianti o modifiche tecniche resesi necessarie in corso	
d'opera di cui all'articolo 24.	
10. L'Appaltatore sarà assoggettato agli eventuali maggiori oneri, diretti o	
riflessi, che derivassero, rispetto allo sviluppo dei lavori, dall'intempestiva	
redazione degli elaborati progettuali posti a suo carico dal presente Accordo e	
rispettivo Contratto Applicativo.	
11. Resta inteso che l'Appaltatore, su segnalazione di RFI, è tenuto ad	
effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare	
le opere alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento fino al	
collaudo di cui agli artt. 48 e seguenti delle CGC, nel caso siano riscontrate	

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
difformità delle opere, rispetto a quanto prescritto dagli elaborati con timbro o	
dicitura VALIDO PER LA COSTRUZIONE, dagli ordini di servizio o dai	
capitolati.	
 27.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO	
ESECUTIVO	
1. Tutti gli elaborati di progetto esecutivo dovranno essere consegnati a RFI sia	
su supporto cartaceo, in numero di 5 (cinque) copie, che su supporto	
informatico (CD-ROM), in particolare:	
a) Gli elaborati descrittivi e tecnico-economici dovranno essere redatti su	
fogli di formato UNI A4. Solo in caso di necessità e se accettato da RFI	
saranno ammessi fogli di formato UNI A3. Gli elaborati anzidetti	
dovranno essere forniti anche su CD mediante software MS Office	
2000.	
b) Gli elaborati grafici dovranno essere redatti su fogli di formato UNI	
A1. Solo in caso di necessità e se accettato da RFI saranno ammessi	
fogli di formato UNI A0. Gli stessi dovranno inoltre essere forniti su	
CD in formato elettronico tramite AUTOCAD (la versione sarà	
indicata da RFI) con le necessarie indicazioni per la stampa.	
c) Conseguita l'approvazione finale del progetto, l'Appaltatore dovrà	
 fornire gli elaborati di progetto, oltre che nelle forme sopra descritte,	
anche in formato elettronico non modificabile (dwf, pdf o tif).	
27.4 DISEGNI "AS-BUILT" ("COME COSTRUITO")	
1. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire a RFI gli elaborati as-built di tutte le	
opere realizzate, almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, prima della data	
prevista dell'ultimo SAL, relativa alla singola opera realizzata.	

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto "as built" redatto	
secondo le modalità anzidette, sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 del	
presente Accordo. da contabilizzare sul primo SAL utile.	
3. Gli elaborati as-built dovranno essere vistati dalla Direzione Lavori per	
verifica di rispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.	
4. RFI potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente	
articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e di tutte le loro parti per	
tutte le proprie necessità, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.	
5. Detta documentazione deve essere costituita da:	
a) disegni in tre copie su carta in originale;	
b) n.1 (una) copia su supporto ottico CD-ROM dei predetti documenti in	
file formato origine WP (Word processor), XLS e/o DIF, DWG e/o	
DXF o di tipo indicato dalla Direzione Lavori.	
6. Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dal progettista per le	
responsabilità di legge e le specializzazioni richieste e dal Direttore Tecnico, in	
rappresentanza dell'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni previste dal	
presente Accordo.	
27.5 VARIAZIONI CATASTALI	
1. In occasione di interventi che richiedono la variazione catastale, da	
presentarsi entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, quali:	
a) modifica degli spazi interni;	
b) ampliamenti;	
c) attribuzione o scorporo di pertinenze;	
d) cambio di destinazione d'uso ecc	
che, conseguentemente, modificano il classamento e la rendita catastale, si	
ADMY GOV O 25	
ARTICOLO 27	Pag. 133/191

ARTICOLO 27 PROGETTAZIONE ESECUTIVA Pag. 133/191 Informazione ad uso interno

	Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
dov	vrà provvedere a comunicare all'Agenzia del Territorio tramite la procedura	
DC	OCFA, l'intervenuto cambiamento dello stato dell'immobile.	
2.	L'Appaltatore si impegna sin da ora a far si che tutte le planimetrie	
occ	correnti alla richiesta del DOCFA che RFI o altra Società del Gruppo dovrà	
pre	esentare all'Agenzia del Territorio siano consegnati entro 10 giorni dalla	
rich	hiesta scritta di RFI.	
3. 5	Si precisa che nessun corrispettivo spetterà all'Appaltatore per la consegna	
del	la documentazione richiesta.	
Di	contro in caso di ritardo oltre i 10 giorni dall'ultimazione dei lavori,	
all'.	Appaltatore verrà corrisposta la penale prevista nell'art. 37 del presente	
Aco	cordo.	
Res	sta inteso che la presentazione di tutta la documentazione (procedura	
DC	OCFA) relativa alla variazione catastale dovrà essere fatta da un tecnico	
abi	litato (geometra, architetto, ingegnere).	
	ARTICOLO 28	
	RISERVE DELL'APPALTATORE	
1. /	Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 35 comma 1 delle CGC, ove la	
fon	nte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve	
esso	ere formulata a pena di decadenza entro 15 giorni successivi alla prima	
ma	inifestazione dei fatti continuativi stessi, mediante comunicazione scritta da	
inv	riare al Responsabile dell'Esecuzione dei Lavori (REL) nominato dal	
Co	mmittente).	
Fer	rmo restando quanto sopra, la riserva dovrà poi essere altresì formalmente	
iscı	ritta, sempre a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 35 comma 1 delle CGC,	
nel	primo atto contabile utile.	

ARTICOLO 27 PROGETTAZIONE ESECUTIVA Pag. 134/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
2. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 28 bis e 29,	
le riserve dell'Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni	
successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non	
abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti	
contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato	
l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.	
3. In ogni caso, il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo	
Ordine di Servizio - i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in	
particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.	
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1 comma 10 del D. L. 32/2019 – come	
modificato in sede di conversione dalla L. 55/2019 – ove applicabile.	
ARTICOLO 28 bis	
SOSPENSIONE DEI LAVORI - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	
1. Alla presente Convenzione si applicano gli artt. 5 e 6 del D.L. n. 76/2020	
convertito dalla L. n. 120/2020, come modificati dall'art. 51, comma 1, lett. d)	
e lett. e), del D.L. n. 77/2021, fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di	
cui all'art. 6, comma 8-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020	
e s.m.i	
ARTICOLO 29	
ACCORDO BONARIO	
1. Al presente Accordo si applicano le previsioni dell'art. 205 del D. Lgs.	
50/2016 e s.m.i., nonché dell'art. 63.2 delle CGC, in materia di accordo	
bonario, fatto salvo quanto previsto dalle Linee guida di cui all'art. 6, comma	

ARTICOLO 29 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Pag. 135/191

8-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i

ARTICOLO 30	
CRONOPROGRAMMA	
1. L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori,	
è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e	
dettagliato cronoprogramma.	
2. Tale cronoprogramma dovrà essere articolato per fasi operative e in	
funzione del termine utile previsto per ciascun intervento, nonché di tutti gli	
altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto	
previsto dai progetti, da quanto stabilito con l'Accordo (ad es. all'art 9 comma	
4) e dall'art. 19 delle CGC.	
3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto cronoprogramma,	
sarà applicata la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo, da effettuarsi	
con il primo S.A.L. utile.	
4. RFI effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti cronoprogrammi	
presentati dall'Appaltatore e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore stesso che	
provvederà entro 10 (dieci) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.	
In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista	
nell'art. 37 del presente Accordo.	
5. Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal Direttore dei Lavori, i	
suddetti cronoprogrammi costituiranno il riferimento da seguire per tutta la	
durata dei lavori, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero	
necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.	
6. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo	
riferimento per il controllo degli interventi da realizzare. A tal fine,	
l'Appaltatore emetterà, su richiesta del Direttore dei Lavori, il	
cronoprogramma di esecuzione lavori aggiornato in modo da individuare lo	
ARTICOLO 30 CRONOPROGRAMMA Informazione ad uso interno	Pag. 136/191

Schema tipo di Accordo Qu	uadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022
stato di avanzamento di ogni attività per la determ	ninazione dell'avanzamento
mensile.	
7. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, dura	ante l'esecuzione dei lavori,
carenze di attrezzature, mezzi e manodopera rispet	tto alle previsioni suddette,
che possano incidere negativamente sul programma,	, le segnalerà con Ordine di
Servizio cui l'Appaltatore sarà tenuto a dare	tempestivo adempimento.
Qualsiasi ritardo derivante dalle suddette	carenze, sarà imputato
all'Appaltatore.	
8. Giornalmente dovrà essere reso disponibile dall'A	Appaltatore al Direttore dei
Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal	Direttore Tecnico e/o di
Cantiere, delle presenze del personale dello s	stesso Appaltatore e dei
subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qu	ualifiche, nonché dei mezzi
d'opera suddivisi per tipologia e prestazioni.	
9. Qualora dall'aggiornamento del cronoprogramm	na emerga un ritardo nello
sviluppo o nell'ultimazione dei lavori stessi rispetto a	ai termini stabiliti in ciascun
Contratto Applicativo, l'Appaltatore onde non inco	orrere nella penale prevista
nell'art. 37 del presente Accordo, dovrà presentare a	al Direttore dei Lavori, con
specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previs	isti differimenti dei tempi di
esecuzione.	
10. Nel caso di mancata presentazione delle suddette	te giustificazioni, ovvero nel
caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Respo	onsabile dell'esecuzione dei
lavori, anche sulla base delle indicazioni fornite	e dal Direttore dei Lavori
applicherà, ai sensi dell'art. 19.4 delle CGC, una tra	rattenuta sul primo stato di
avanzamento utile nella misura dell'1‰ (uno per	mille) del singolo stato di
avanzamento per ogni giorno di ritardo.	
ARTICOLO 30 CRONOPROGRAMMA Informazione ad uso inte	Pag. 137/191

Informazione ad uso interno

CRONOPROGRAMMA

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento successivi.	
Ai sensi dell'art. 19.4 delle CGC, la trattenuta relativa a ciascun SAL non potrà	
in alcun caso superare la misura del 10%.	
11. In caso di recupero totale del ritardo accumulato, l'importo trattenuto a	
titolo di penale sarà riaccreditato all'Appaltatore senza interessi, al primo SAL	
utile. In caso di mancato recupero di eventuali ritardi in cui l'Appaltatore	
dovesse incorrere nel corso dei lavori, gli importi trattenuti saranno imputati a	
penale e definitivamente incamerati da RFI.	
ARTICOLO 31	
CONSEGNA AREE - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CANTIERE	
1. RFI provvederà a rendere accessibili e immediatamente disponibili le aree di	
sua proprietà interessate dalla realizzazione degli interventi a seguito di ciascun	
Contatto Applicativo emesso in dipendenza del presente Accordo.	
2. Le occupazioni e le servitù temporanee, necessarie per l'esecuzione dei lavori	
e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi,	
saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono comprese e	
compensate nei prezzi di cui al precedente art. 7.	
Conformemente a quanto sopra, qualora RFI decida nel corso dell'intervento	
di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie per gli usi di cui	
sopra, saranno addebitati all'Appaltatore medesimo i relativi costi od oneri	
d'uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti di aree di	
proprietà di RFI.	
ARTICOLO 32	
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	
32.1. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	
1. L'Appaltatore è tenuto a gestire le attività oggetto dell'appalto in modo	
ARTICOLO 31 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI <b>IN</b> formazione ad uso interno	Pag. 138/191

	Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
	pianificato, controllato e documentato al fine di raggiungere gli obiettivi di	
	tempi, costi e prestazioni richiesti contrattualmente, in conformità alla norma	
	UNI EN ISO 9001 vigente alla data di stipula dell'Accordo.	
	2. I lavori, le forniture dei materiali ed ogni altra prestazione complementare	
	oggetto del presente Accordo devono essere eseguiti in conformità alla	
	Procedura Operativa "Gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in	
	opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità" RFI DOI P SE 08 1 0 del	
	17.12.2021 Allegato n. 15.	
	3. L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla DL il Piano Integrato di gestione	
	della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, secondo i tempi indicati	
	nelle "Prescrizioni". Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del Piano Integrato	
	di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza, la DL	
	provvederà ad approvare tutti quei documenti per i quali è prevista	
	l'approvazione e richiederà eventuali modifiche o integrazioni che dovranno	
_	essere recepite e trasmesse entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa	
	richiesta.	
	4. Qualora il Piano Integrato di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della	
	Salute e Sicurezza non venga inviato nei termini previsti o qualora le eventuali	
	integrazioni e modifiche richieste dal DL non vengano trasmesse entro il	
	termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, sarà	
	applicata all'Appaltatore la penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.	
	5. Per memoria.	
	6. Qualora a seguito di verifica ispettiva vengano riscontrate inadempienze, non	
	conformità di opere o prodotti oppure carenze o inadeguatezze nel rispetto	
	delle prescrizioni contrattuali o di quanto riportato nei documenti predisposti	
	dall'Appaltatore, l'Appaltatore stesso, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione	
	ARTICOLO 32 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI <b>IN</b> iormazione ad uso interno	Pag. 139/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
del rapporto della Verifica Ispettiva redigerà un Piano di Azioni Correttive, con	
inclusi i tempi di attuazione delle stesse, al fine di ovviare alle carenze	
riscontrate. A tale Piano di Azioni Correttive la DL, potrà richiedere modifiche	
e/o integrazioni che dovranno essere recepite entro 20 giorni dall' Appaltatore.	
I tempi di attuazione delle Azioni Correttive proposte dall'Appaltatore non	
potranno comunque superare i 2 mesi a partire dai 30 giorni successivi della	
notifica alla DL del Piano azioni correttive. In occasione delle successive	
Verifiche Ispettive di monitoraggio, sarà valutata l'efficacia dell'attuazione delle	
azioni correttive. L'Appaltatore dovrà pianificare ed effettuare degli Audit	
interni per valutare lo stato di attuazione e di efficacia delle azioni correttive	
 attuate.	
32.2. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DI PRODOTTO	
Le opere o parti d'opera (livello 9 di WBS di progetto) sulle quali risulti aperta	
una NC, ovvero non sia disponibile adeguata documentazione (a titolo	
esemplificativo Verbali di collaudo, Verbali di Ispezione al ricevimento dei	
materiali ecc.), non potranno essere contabilizzate fino alla chiusura della NC	
Nel caso in cui la NC non venga chiusa, entro il termine dei lavori dell'appalto,	
il valore della parte d'opera interessata verrà trattenuto in attesa della	
valutazione in sede di collaudo. Non potranno essere iniziati e/o proseguiti	
lavori che una volta terminati non permettano una risoluzione efficace della	
NC.	
2. Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi,	
dichiarati conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di registrazione della	
Qualità (Schede di Controllo e altri certificati), o qualora riscontri documenti di	
registrazione della qualità compilati prima delle relative prove e attività di	
controllo, per ogni non conformità sarà applicata la penale prevista nell'art. 37	
ARTICOLO 32 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITITO ad uso interno	Pag. 140/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
del presente Accordo, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art.	
59 delle CGC.	
3. L'applicazione consecutiva nell'arco di sei mesi lavorativi di tre penalità	
conseguenti al verificarsi dei casi di cui al precedente comma comporterà per il	
Committente la facoltà di richiedere la sostituzione del Responsabile del	
Controllo Qualità dell'Appaltatore.	
4. Per le Non Conformità le cui proposte di risoluzione risultano approvate, in	
quanto tecnicamente accettabili perché i difetti residui non sono pregiudizievoli	
per la stabilità dell'opera e/o per la futura regolarità dell'esercizio ferroviario,	
ma che comportano un onere aggiuntivo in termini di manutenzione,	
durabilità, estetica, ecc. e/o comunque "prestazioni misurate" inferiori a quelle	
"attese" (capitolati tecnici, progetto, specifiche tecniche), sarà applicata una	
trattenuta cautelativa quale anticipo del deprezzamento che sarà oggetto di	
valutazione in sede di Collaudo da parte della Commissione di Collaudo,	
tenuto conto del valore dell'opera (parte d'opera) interessata e/o dei maggiori	
oneri da sostenere per la manutenzione.	
La trattenuta cautelativa sarà applicata sul primo S.A.L. utile da parte della DL	
e sarà pari al 5% del corrispettivo relativo alla parte d'opera gravata da NC,	
senza diritto dell'Appaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta.	
5. Nel caso il Committente rilevi il mancato rispetto dei tempi previsti nella	
chiusura di non conformità ritenute critiche o l'eccessivo protrarsi	
nell'attuazione di azioni correttive, verrà trasmessa opportuna comunicazione	
all'Ente certificatore dell'Appaltatore e, in casi ritenuti particolarmente gravi,	
verrà informato anche ACCREDIA.	
6. In casi di particolare urgenza legati all'esercizio ferroviario od alla sicurezza,	
ARTICOLO 32 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI <b>[h̄formazione ad uso interno</b>	Pag. 141/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
la DL può decidere immediatamente il tipo di risoluzione della NC senza	
attendere la relativa proposta da parte dell'Appaltatore; in questo caso	
l'Appaltatore è tenuto ad adottarla senza ulteriore compenso, indennizzo o	
risarcimento di sorta.	
7. Ai fini del pagamento di ciascun SAL, l'Appaltatore è tenuto a consentire, in	
 ogni momento, al Committente l'accesso ai documenti contenuti nei dossier	
 delle registrazioni del Sistema di Gestione Integrato relativi alla qualità,	
 all'ambiente e alla sicurezza affinché sia data evidenza che tutti i controlli	
 contrattualmente previsti siano stati eseguiti e registrati nei tempi e che le	
 eventuali Non Conformità siano state risolte in modo efficace; nel caso in cui	
una di queste condizioni non si verifichi e nel caso in cui l'Appaltatore non	
 consenta questo controllo, il Committente ha diritto a non procedere al	
pagamento del SAL relativo all'opera/parte d'opera cui la documentazione si	
riferisce.	
32.3. CONFORMITÀ DEI SOTTOSISTEMI STRUTTURALI AL D. LGS.	
57/2019.	
1. Nell'ambito delle attività previste per il soddisfacimento dei requisiti definiti	
dal D. Lgs. 57/2019, l'Appaltatore è tenuto a garantire la conformità di ogni	
sottosistema strutturale oggetto dell'appalto a tutte le normative previste, in	
particolare:	
a) alle S.T.I. (Specifiche Tecniche di Interoperabilità), in caso di interventi	
ricadenti su linee TEN (Trans European Networks) del territorio	
italiano (rif. Regolamento UE 1315/2013);	
b) alle norme nazionali di riferimento, in caso di interventi ricadenti su	
linee non TEN del territorio italiano.	
ADELCOT C AA	

Pag. 142/191

ARTICOLO 32

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI**[hi**formazione ad uso interno

# iii. definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili, indici di qualità, ecc.);

definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove

iv. individuazione dei documenti di registrazione;

ARTICOLO 32
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI**[htormazione ad uso interno** 

e verifiche individuate;

ii.

Pag. 143/191

	Rev. /.3 del 2/.0/.2022	
	v. registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come	
	richiesto dalle S.T.I.	
3. In case	o di interventi su rete non TEN, ai fini dell'esecuzione della Verifica	
delle nor	me nazionali di riferimento, prevista dallo stesso D. Lgs. 57/2019,	
l'Appaltat	tore dovrà dare evidenza documentale dell'applicazione delle	
disposizio	oni relative alle seguenti fasi, con il medesimo approccio metodologico	
valido per	r il caso della rete TEN:	
a) fa	se di progettazione:	
	i. identificazione dei parametri previsti dalle norme nazionali	
	applicabili e il loro soddisfacimento mediante la redazione di	
	apposito dossier. Tale documentazione andrà fornita, nelle varie	
	revisioni necessarie per la certificazione dell'opera, anche su	
	supporto informatico;	
b) fa	se di fabbricazione:	
	i. identificazione dei componenti che dovranno essere muniti	
	della dichiarazione di conformità o di idoneità all'impiego	
	rilasciata dai fabbricanti, nell'ambito di ciascun sottosistema	
	strutturale;	
	ii. consegna della/delle dichiarazione/i di conformità dei	
	componenti in fase di fornitura;	
c) fa	se costruttiva/installazione:	
	i. definizione delle misure, prove e verifiche ritenute necessarie	
	per soddisfare le prestazioni tecniche e funzionali;	
	ii. definizione delle procedure di svolgimento delle misure, prove	
	e verifiche individuate;	
ARTICOLO SISTEMA DI	O 32 GESTIONE PER LA QUALI <b>I</b> H <b>i</b> ormazione ad uso interno	Pag. 144/191

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI**[hformazione ad uso interno** 

iii. definizione dei criteri di accettazione (valori limite ammissibili,	
indici di qualità, ecc.);	
iv. individuazione dei documenti di registrazione;	
v. registrazione delle misure, prove e verifiche eseguite così come	
richiesto dalle norme nazionali di riferimento.	
4. I documenti di Assicurazione Qualità necessari per le verifiche di conformità	
dei sottosistemi strutturali, individuati ed elencati nei Piani della Qualità,	
dovranno comprendere e rispettare i requisiti delle S.T.I. o delle norme	
nazionali applicabili.	
5. Con le tempistiche previste per la redazione del Dossier Qualità è anche	
richiesta la redazione di un Dossier Tecnico che contenga, per ogni singolo	
sottosistema strutturale, la tracciabilità del rispetto (con rif. a doc. di	
progetto/report e misure) dei requisiti essenziali prescritti che dovrà essere	
reso disponibile agli Enti di Certificazione incaricati da RFI.	
ARTICOLO 32 bis	
MATERIALI	
 32bis.1. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DA RFI	
CLASSIFICATI A CATALOGO NELL'ANAGRAFICA RFI).	
Per memoria	
32bis.2. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI	
DALL'APPALTATORE	
1. Sarà a carico dell'Appaltatore e si intende compreso e compensato nel	
corrispettivo di appalto l'approvvigionamento di tutti i materiali, necessari per	
la realizzazione delle opere oggetto dell'Accordo, diversi da quelli	
espressamente indicati al paragrafo 32bis.1 del presente Accordo.	
ARTICOLO 32 bis	Pag. 145/191

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI**[h̄formazione ad uso interno** 

## Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
2. per memoria	
3. Per la fornitura dei materiali di infrastruttura a cura dell'Appaltatore, lo	
stesso dovrà consegnare i Piani della Qualità o i Piani di Fabbricazione e	
Controllo emessi dai produttori dei materiali di cui trattasi ed approvati	
dall'Appaltatore stesso con l'indicazione delle modalità delle proprie attività di	
sorveglianza. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore dei Lavori, con	
un anticipo di almeno otto giorni, la data della sorveglianza e dei controlli che	
l'Appaltatore, o una terza parte indipendente di comprovata professionalità	
dallo stesso delegata, eseguirà sui fornitori e sui prodotti oggetto dell'ordine.	
Nel caso di mancata o ritardata comunicazione nei tempi indicati è applicata la	
penale prevista nell'art. 37 del presente Accordo.	
4. L'Appaltatore potrà iniziare gli approvvigionamenti dei materiali solo dopo la	
trasmissione alla DL del Piano degli Approvvigionamenti ed attesi 20 giorni per	
eventuali commenti/integrazioni richiesti dalla stessa DL.	
5 In ogni ordine di fornitura, l'Appaltatore deve prescrivere al fornitore il	
libero accesso al personale incaricato da RFI, per eseguire eventuali verifiche	
sui prodotti oggetto dell'ordine.	
6. L'Appaltatore resta l'unico responsabile dell'esatta esecuzione dell'Accordo e	
della qualità dei materiali, a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche	
eseguite da RFI, sui materiali stessi.	
7. La conservazione, la manutenzione ed il trasporto dei materiali sui luoghi	
ove saranno utilizzati avverranno a completa cura e spesa dell'Appaltatore.	
7. bis Nel caso in cui siano forniti dall'Appaltatore materiali "omologati",	
l'approvvigionamento degli stessi dovrà essere effettuato presso fornitori che	
abbiano conseguito la preventiva approvazione della struttura tecnica	
MATERIALI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALIMIO remazione ad uso interno	Pag. 146/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
competente così come previsto nelle specifiche tecniche di fornitura.	
8. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai precedenti commi da 2 a 7 bis	
dovranno essere osservate dall'Appaltatore anche nel caso in cui, attraverso	
specifica comunicazione scritta della DL, venisse richiesto all'Appaltatore	
stesso, in deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 32bis.1 comma 1,	
di provvedere alla fornitura di uno o più dei materiali indicati in tale paragrafo.	
In tale evenienza resta inteso che i materiali dovranno comunque essere	
approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed	
espressa approvazione da parte di RFI. Resta altresì inteso che la	
 comunicazione scritta della DL di cui sopra dovrà essere inviata all'Appaltatore	
in tempi compatibili con la fornitura.	
9. Per memoria	
ARTICOLO 32 ter	
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE PER I MATERIALI DI	
INFRASTRUTTURA TOLTI D'OPERA	
Per memoria	
ARTICOLO 32 quater	
MATERIALI DI SCORTA	
Per memoria	
ARTICOLO 33	
BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI	
1. L'Appaltatore dovrà procedere alla redazione della parte del Progetto	
Esecutivo relativa alla BOE secondo quanto previsto nella documentazione	
progettuale allegata, seguendo le indicazioni di dettaglio fornite dall'Autorità	
ARTICOLO 32 ter SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALIINTOrmazione ad uso interno	Pag. 147/191

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
Militare di cui dovrà riportare il benestare.	
L'Appaltatore dovrà procedere a bonificare da ordigni esplosivi le zone che	
saranno interessate dal lavoro oggetto del presente Accordo, secondo il Progetto	
Esecutivo approvato ed il Capitolato di Costruzione Opere Civili (Allegato n. 9)	
allegati al presente Accordo e/o al Contratto Applicativo e le eventuali ulteriori	
prescrizioni che saranno impartite dall'Autorità Militare per il tramite del	
Direttore dei Lavori.	
2. I relativi oneri – ivi espressamente ma non esaustivamente inclusi gli	
interventi dell'Autorità Militare, i lavori di bonifica e le operazioni necessarie	
per l'eventuale recupero e sminamento di ordigni – sono compensati nella	
Tariffa BA secondo quanto previsto all'art. 7.	
3. L'Appaltatore dovrà esibire al Direttore dei Lavori i certificati di collaudo e	
le attestazioni circa l'adempimento degli obblighi di cui trattasi, dopo averli	
richiesti, a proprie cure e spese, all'Autorità Militare competente.	
4. Prima dell'inizio delle attività, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione	
scritta all'Autorità Militare e al Direttore dei Lavori.	
ARTICOLO 34	
DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI	
1. Nell'ipotesi in cui la progettazione esecutiva sia affidata all'Appaltatore ai	
sensi del precedente art. 2, l'Appaltatore è tenuto ad individuare nel Progetto	
Esecutivo tutte le interferenze con i pubblici servizi e con gli impianti ferroviari	
ed a produrre il "Dossier di risoluzione interferenze" che conterrà per ciascun	
sottoservizio uno specifico progetto di risoluzione, in accordo con gli Enti	
proprietari e/o gestori (costituito dalla situazione ex ante, dagli elaborati	
progettuali delle opere necessarie alla risoluzione e dal relativo computo	
ARTICOLO 34 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALIMiormazione ad uso interno	Pag. 148/191

### Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
metrico). Il Dossier conterrà annotazioni specifiche, tra cui l'eventuale esigenza	
di derogare alle norme (ad esempio a quanto previsto dal D.M. 2445/1971).	
L'Appaltatore dovrà, inoltre, tenere conto nella redazione del suddetto	
"Dossier di risoluzione interferenze" degli eventuali accordi, compresi quelli di	
carattere generale e in particolare di quelli già in atto tra RFI e i suddetti Enti	
proprietari e/o gestori di sottoservizi e infrastrutture, nonché delle	
autorizzazioni eventualmente già acquisite.	
2. L'Appaltatore, nei casi in cui sia riscontrata l'esigenza di derogare alle norme	
del D.M. 2445/71 produrrà, in accordo con gli Enti proprietari e/o gestori, la	
documentazione necessaria per l'inoltro alla competente Commissione.	
L'Appaltatore è tenuto, altresì, in ogni caso, a coordinare le proprie attività e le	
modalità esecutive dei lavori con le attività di deviazione e sistemazione dei	
servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto, quando le	
suddette attività di deviazione e sistemazione sono eseguite, in tutto o in parte,	
dagli Enti proprietari e/o gestori, ivi compreso RFI.	
3. L'inizio dei lavori e le modalità esecutive per la realizzazione delle deviazioni	
e sistemazioni anzidette dovranno essere concordati dall'Appaltatore con i	
singoli Enti proprietari e/o gestori, d'intesa con il Direttore dei Lavori, nel	
rispetto del progetto esecutivo approvato e del programma di dettaglio.	
4. L'Appaltatore si adopererà inoltre presso gli Enti titolari dei servizi affinché	
le deviazioni in questione siano realizzate nei termini contrattualmente previsti,	
procedendo, qualora necessario in relazione alle esigenze degli Enti, anche alla	
redazione degli elaborati progettuali di dettaglio delle modifiche dei	
sottoservizi.	
5. Per la disciplina predetta, dovrà essere tenuto conto degli eventuali accordi	

DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI**fit**ormazione ad uso interno

Pag. 149/191

	Rev. 7.3 del 27.07.2022	
	di carattere generale e particolare già in atto tra RFI ed Enti proprietari di	
	strade e pubblici servizi.	
	5bis. La definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e le	
:	relative modalità tecniche potranno essere concordate mediante convocazione	
	di tutti o parte dei soggetti gestori dei servizi interferenti con l'opera da	
	realizzare, titolari di potestà autorizzatoria e di concessione di attraversamento,	
	a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 4, del DPR	
	327/2001, dall'Appaltatore munito di apposita procura rilasciata da RFI, al	
	Prefetto territorialmente competente. L'Appaltatore, qualora i lavori di	
	modifica non siano stati avviati entro 60 giorni dalla richiesta avanzata con le	
	modalità di cui sopra, a cura dei soggetti gestori, dovrà provvedervi	
	direttamente in base alle modalità tecniche convenute con gli stessi soggetti	
	gestori, preventivamente autorizzato da RFI.	
	6. Le prestazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate in tutto	
	od in parte a cura degli Enti proprietari e/o gestori dei servizi interferenti,	
	oppure direttamente dall'Appaltatore, con le seguenti modalità:	
	a) per le prestazioni da effettuarsi esclusivamente a cura di Enti terzi,	
	proprietari e/o gestori, l'Appaltatore dovrà rendere operative le	
	prestazioni in oggetto, previo accordo con gli Enti interessati e nel	
	rispetto dei tempi previsti dal programma di dettaglio, coordinando con	
	gli stessi la propria attività. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di	
	provvedere, previa autorizzazione di RFI, da effettuarsi sul preventivo	
	di spesa formulato dall'Ente proprietario e/o gestore del pubblico	
	servizio, al pagamento delle somme richieste dagli Enti proprietari e/o	
	gestori di pubblici servizi per spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da	

DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI**IN** formazione ad uso interno

Pag. 150/191

eseguirsi a cura degli Enti stessi, nonché per allacci, provvisori o
definitivi, di utenze (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), per
occupazione del suolo o per qualunque altra attività complementare
e/o accessoria che faccia carico a RFI. Detto pagamento verrà
rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo pagamento in
acconto o a saldo successivo alla presentazione alla DL della fattura
quietanzata emessa dall'Ente titolare del servizio. Su tali somme non si
applicano le aliquote per spese generali ed utile; pertanto, il rimborso
comprenderà il solo importo corrisposto dall'Appaltatore all'Ente
titolare del servizio. Nel caso in cui l'importo da corrispondere per
ciascun intervento agli Enti proprietari e/o gestori dei pubblici servizi
interferenti risultasse superiore a quello preventivato e approvato in
sede di "PE", l'Appaltatore dovrà richiedere alla DL la preventiva
autorizzazione al pagamento. In caso di ritardi nel rimborso
all'Appaltatore delle suddette somme si applicheranno gli interessi nei
modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, come
modificato dal D. Lgs. 192/2012. Gli interessi così computati saranno
comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.;
b) qualora gli spostamenti e/o deviazioni di pubblici servizi interferenti
con i lavori non vengano eseguiti, in tutto od in parte, dagli Enti
proprietari e/o gestori, l'Appaltatore dovrà provvedere direttamente
allo spostamento e/o deviazione dei pubblici servizi in questione
(condotte, cunicoli drenanti, fognature, linee elettriche e telefoniche,
ecc.) ed alle attività strumentali necessarie per il raggiungimento delle
intese con gli Enti proprietari e/o gestori dei servizi stessi. Detti

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
spostamenti e/o deviazioni saranno compensati a misura sulla base dei	
prezzi unitari offerti dall'Appaltatore;	
7. I lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dall'Appaltatore o anche da	
altre Imprese, possono essere interconnessi tra loro, a causa della contemporaneità	
degli stessi; l'onere conseguente è a totale carico dell'Appaltatore, in quanto	
compreso e compensato nei prezzi del presente Accordo.	
8. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà verificare a propria cura e	
spese, con indagini dirette, d'intesa con gli Enti proprietari e/o gestori, la	
posizione dei sottoservizi interferenti con le infrastrutture ferroviarie o posti in	
vicinanza delle opere da eseguire.	
9. L'Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati a detti	
sottoservizi, anche qualora la loro ubicazione non risulti conforme o mancante	
rispetto a quanto indicato nei progetti allegati ai rispettivi Contratti Applicativi.	
10. Tutte le soggezioni e cautele imposte all'impiego di mezzi d'opera nelle aree	
interessate dai sottoservizi, ivi comprese le opere provvisionali di protezione	
dei sottoservizi stessi, sono a carico dell'Appaltatore e sono comprese e	
compensate nei prezzi del presente Accordo.	
11. Tutte le attività che l'Appaltatore effettuerà nelle fasi progettuale e	
realizzativa per la risoluzione delle interferenze dovranno essere elencate in	
apposita distinta al fine di avere evidenza dei costi effettivamente sostenuti	
dall'Appaltatore per consentire a RFI gli addebiti degli stessi agli Enti secondo	
quanto previsto dagli accordi raggiunti.	
L'Appaltatore, a conclusione dei lavori di risoluzione, dovrà consegnare per	
ciascun sottoservizio una copia della planimetria che individui la localizzazione	
del sottoservizio stesso, la relazione descrittiva del sottoservizio, la certificazione	
DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALIMiormazione ad uso interno	Pag. 152/191

di collaudo, ove prevista e i verbali di cui al D.M. 2445/1971, ove previsti.

presente Accordo e dalle norme di legge.

6. Tutte le prove che la DL riterrà opportuno far eseguire all'Appaltatore su

campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali (saldature

alluminotermiche, compresi i componenti, etc.), di conglomerati cementizi o

bituminosi, di misti cementati e simili, oltre quelle che l'Appaltatore è tenuto a

fare eseguire sistematicamente ai sensi delle prescrizioni di cui al presente Atto

ed a norma delle Leggi vigenti, dovranno effettuarsi a cura e spese

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI**Informazione ad uso interno** 

Pag. 153/191

### **ARTICOLO 35**

PROVE E COLLAUDI STATICI	
35.1. PROVE SUI MATERIALI.	
1. L'Appaltatore è tenuto a far eseguire, ai sensi delle prescrizioni contenute nel	
presente Accordo e nella documentazione ad essa allegata ed a norma delle	
leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la	
realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo.	
2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di	
materiali da sottoporre a prove fisico – chimico - meccaniche, nonché	
l'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si	
intendono compresi e compensati dai prezzi offerti dall'Appaltatore.	
3. Per memoria.	
4. Al fine di consentire la pianificazione dei controlli da parte della DL, alla fine	
di ogni settimana lavorativa l'Appaltatore dovrà fornire il programma di	
dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la	
conferma di quelle previste nella settimana successiva.	
5. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal	

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
dell'Appaltatore stesso, comprese le spese di imballaggio e trasporto dei	
campioni, presso Laboratori ufficiali e/o autorizzati ai sensi dell'art.59 del DPR	
380/2001 . Il/I laboratorio/i sarà/saranno scelto/i dal REL in una lista	
proposta dall'Appaltatore (con almeno tre laboratori) e presenti nella Regione	
in cui si svolgono i lavori oggetto delle prove, oppure presenti in Regioni	
limitrofe, purché in un raggio inferiore a 200 km dal cantiere.	
 7. Durante l'esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni	
successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili,	
l'Appaltatore dovrà sempre darne informazione alla DL prima di procedere alle	
fasi successive. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra,	
 la DL potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere	
comunque accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni	
necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora la	
DL non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal	
programma di dettaglio delle lavorazioni fornito dall'Appaltatore di cui al	
precedente comma 4, a causa di una mancata o intempestiva presentazione del	
 programma stesso, la DL potrà richiedere all'Appaltatore di fare eseguire prove	
 aggiuntive sulle opere in questione a carico dell'Appaltatore stesso.	
8. Il Direttore dei Lavori o i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a	
cura e spesa dell'Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori	
produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature, ecc.; avranno altresì	
 facoltà di fare eseguire presso i laboratori di RFI od altri laboratori ufficiali e/o	
autorizzati, a totale carico dell'Appaltatore, comprese le spese di imballaggio e	
 di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno	
opportune, su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi	

### Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione

	Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
quelli da impiegare 1	nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti	
cementati e simili), olt	re quelle che l'Appaltatore è tenuto a far eseguire.	
35.2. COLLAUDI ST.	ATICI.	
1. Le attività per il co	ollaudo statico in corso d'opera delle strutture portanti	
dovranno essere eseg	uite in accordo alle normative vigenti, al capitolato di	
Costruzione delle Op	pere Civili – Sezione Collaudo Statico (ed. 20.12.2019)	
(Allegato n. 9.20) ed al	lle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori.	
2. Ai sensi dell'art. 57	delle Condizioni Generali, l'individuazione e la nomina	
dell'ingegnere collaud:	atore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa	
vigente, per il collaudo	o statico delle opere, sarà a cura di RFI, mentre le relative	
spese, compreso l'on	orario del professionista incaricato, saranno a carico	
dell'Appaltatore.		
Il compenso spettan	te al collaudatore statico sarà valorizzato sulla base	
dell'aliquota dello 0,5%	% (0,25% per le opere in terra), fino all'importo di Euro	
10.000.000,00, dell'ali	iquota dello 0,25% (0,13% per le opere in terra)	
sull'importo ecceden	te Euro 10.000.000,00 e fino all'importo di Euro	
75.000.000,00 e dell	l'aliquota dello 0,13% sull'importo eccedente Euro	
75.000.000,00, applica	ta al valore delle sole strutture portanti delle opere da	
collaudare, reintegrate	e del ribasso praticato nell'offerta e degli oneri per la	
sicurezza. Per "valo	re delle strutture portanti" da considerare per la	
determinazione del c	ompenso è da intendere la valorizzazione delle parti	
dell'opera che svolgon	o funzione portante; in particolare, per le gallerie naturali	
è da intendere il valo	ore dell'anello di rivestimento definitivo, mentre per le	
opere in terra dovrà co	onsiderarsi il corpo del rilevato, a partire dal suo piano di	
posa e fino al piano di	posa della massicciata ferroviaria, per i rilevati ferroviari,	
DROVE E COLLAUDI C	TATIO	D 455 (404

PROVE E COLLAUDI STATICI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI**[hi**ormazione ad uso interno

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
o della pavimentazione stradale, per i rilevati stradali.	
Il compenso spettando al collaudatore statico sarà oggetto di specifica	
detrazione sul primo SAL utile a conclusione delle operazioni di collaudo	
statico dell'opera ovvero delle singole parti d'opera di cui la stessa si compone	
(WBS).	
2.bis. Tutte le attività connesse al collaudo statico in corso d'opera, comprese le	
eventuali prove di carico, dovranno essere eseguite a cura e spese	
dell'Appaltatore.	
3. Le prove di carico per il collaudo statico da eseguirsi in ottemperanza alle	
norme vigenti, al Capitolato e alle indicazioni del Committente dovranno	
essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà	
cura dell'Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo	
risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle	
specifiche tecniche.	
4. Prima dell'effettuazione delle prove di carico, l'Appaltatore, a sua cura e	
spese, dovrà altresì predisporre e sottoporre al Direttore dei Lavori idonea	
documentazione da cui dovranno risultare le modalità di esecuzione delle	
prove stesse nonché le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e	
materiali da utilizzare, da concordare con il Collaudatore Statico.	
5. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove di carico per il collaudo	
statico, sulle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai	
documenti di progetto esecutivo approvato, così come quelle previste dalle	
leggi vigenti o richieste dal Collaudatore, dalla DL o dal Capitolato saranno a	
cura e spese dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nei prezzi	
offerti dall'Appaltatore.	
PROVE E COLLAUDI STATICI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALI <b>[h</b> iformazione ad uso interno	Pag. 156/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
6. Saranno, altresì, a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e	
compensati nel corrispettivo di appalto tutti gli oneri derivanti	
dall'espletamento, anche in corso d'opera, di tutte le eventuali ulteriori prove	
tecniche particolari cui dovesse essere sottoposta, in sede di collaudo statico,	
l'opera o parti di essa su richiesta del Collaudatore.	
ARTICOLO 36	
CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE	
CONSEGNA DEI LAVORI	
TERMINI UTILI DEGLI INTERVENTI – PROROGHE	
1. Per ciascun Contratto Applicativo, al momento della Consegna delle	
Prestazioni di Progettazione (se prevista) e della Consegna dei Lavori saranno	
redatti appositi verbali di consegna, che saranno sottoscritti dal Committente e	
dall'Appaltatore.	
Il termine utile di giorni per lo svolgimento delle attività per la Progettazione	
Esecutiva è richiamato al precedente art. 27 e sarà precisato nel "Verbale di	
Consegna delle Prestazioni"; il termine utile di giorni per dare completamente	
ultimati i lavori sarà precisato nel "Verbale di Consegna dei Lavori".	
Nessun intervento potrà avere inizio senza l'intervenuta approvazione del	
progetto esecutivo, laddove la redazione del progetto esecutivo sia affidata	
all'Appaltatore.	
2. Per gli interventi per i quali è necessaria la Progettazione Esecutiva, i termini	
di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno quelli del cronoprogramma	
allegato al Contratto Applicativo e decorreranno dalla data indicata nei	
rispettivi verbali di consegna dei lavori.	
3. Per gli interventi per i quali non sia necessaria la Progettazione Esecutiva, i	
termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori, saranno stabiliti, per ciascun	
ARTICOLO 36 CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI DI <b>PREDGMERIO PER GRONITE PRO DE</b> I LAVORI	Pag. 157/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
Contratto Applicativo, con riferimento all'esecuzione delle lavorazioni, sulla	
base della formula di seguito indicata e decorreranno dalla data indicata nel	
verbale di consegna dei lavori:	
sia T il termine utile ed I l'importo dei lavori ordinati, allora	
a) per importo lavori fino ad € 500.000,00: T=I/2.000;	
b) per importo lavori da € 500.001,00 a 1.000.000,00: T= giorni 250+(I-€	
500.000/5.000);	
c) per importo lavori superiore ad € 1.000.000,00: T = giorni 350+(I-€	
1.000.000/10.000).	
4. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le Parti hanno	
considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.	
5. RFI si riserva, comunque, la facoltà di ridurre fino alla metà i termini di	
esecuzione come sopra determinati, senza che ciò dia titolo all'Appaltatore per	
alcuna pretesa economica o di proroga.	
6. Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini, fatto salvo quanto previsto	
dall'art. 26 comma 4 delle CGC.	
ARTICOLO 37	
PENALITÀ	
1. In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, da parte	
dell'Appaltatore, delle obbligazioni e delle prescrizioni contenute nel presente	
Accordo, l'Appaltatore stesso incorrerà nelle penali di seguito indicate.	
a) Penali per violazione degli obblighi di cui ai Protocolli di	
Intesa/Legalità, di cui all'art. 14 bis del presente Accordo Quadro ed	
allo stesso allegati, nonchè pubblicati sui relativi siti internet delle	
ARTICOLO 37 PENALITÀ Informazione ad uso interno	Pag. 158/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
Prefetture di competenza e di ogni clausola dell'Accordo Quadro posta	
in applicazione dei Protocolli medesimi, oltre alla risoluzione	
immediata ed automatica dell'accordo quadro ovvero la revoca	
dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, sarà applicata una	
penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior	
danno – nella misura del 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo	
o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle	
prestazioni al momento eseguite. Le predette penali saranno applicate	
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del	
relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima	
erogazione utile;	
b) Penali per scadenza termini ultimazione Contratto Applicativo	
Scaduti infruttuosamente i termini di ultimazione degli interventi richiesti	
con ciascun Contratto Applicativo – fatta salva la facoltà di RFI di risolvere	
l'Accordo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 40 dell'Accordo Quadro e	
degli artt. 60 e 61 delle Condizioni Generali di Contratto, e di richiedere il	
risarcimento del maggior danno subito – l'Appaltatore, per ogni giorno di	
ritardo rispetto al termine di ultimazione di ciascun intervento, incorrerà	
nelle penalità pari allo 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell'importo	
lavori ordinati a fronte di ogni Contratto Applicativo, da trattenersi	
direttamente sull'importo degli stati di avanzamento;	
c) Penali per inadempimenti relativi all'Offerta Tecnica	
Per ciascuna violazione degli obblighi assunti con la presentazione, in sede	
di gara, dell'Offerta Tecnica (Allegato n. 5): € 150,00 (euro	
centocinquanta/00) giorno, fino ad un massimo di n. 30 giorni naturali e	
consecutivi dal rilevamento dell'inottemperanza da parte di RFI;	
ARTICOLO 37 PENALITÀ Informazione ad uso interno	Pag. 159/191

Schema tipo di	Accordo	Quadro	per lavo	ri di	manute	nzione
			Rev	73	del 27.0	7 2022

	Rev. 7.3 del 27.07.2022	
d)	Penali per mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali	
i.	Per il mancato recepimento delle prescrizioni, nei tempi stabiliti di cui	
	all'Art. 4.2.1.: € 100,00 (euro cento/00) giorno;	
11.	Per la mancata eliminazione delle carenze, inadempienze e irregolarità,	
	nei tempi stabiliti da RFI di cui all'Art. 4.2.4: € 100,00 (euro cento/00)	
	giorno;	
 iii.	Per ritardi nella trasmissione della documentazione di cui all'Art. 7.2: €	
	150,00 (euro centocinquanta/00) giorno;	
iv.	Per la mancata trasmissione della documentazione di cui all'Art. 14.7:	
	€ 150,00 (euro centocinquanta/00) giorno;	
v.	Per la mancata trasmissione della documentazione di cui agli Artt.	
	20.1.1, 20.1.2, 20.1.3, 20.2.7, 20.2.9, 20.2.11: € 150,00 (euro	
	centocinquanta/00) giorno;	
vi.	Per il mancato rispetto, dei termini indicati all' art. 20 ter3.3 per la	
	presentazione del "Piano di Azioni Correttive in materia di	
	Sostenibilità" e/o per il recepimento delle modifiche/integrazioni	
	richieste: € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;	
Vii.	Per la mancata attuazione delle azioni correttive di cui all'art. 20 ter 3.3:	
	€ 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;	
V111.	Per la mancata consegna della documentazione di cui all'art. 20 <i>ter</i> 5: €	
	100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;	
ix.	Per il mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 21.2.7 lettera f):	
	€ 200,00 (euro duecento/00) giorno;	
X.	Per ogni addetto/giorno in cui il personale in cantiere risulti sprovvisto	
	delle autorizzazioni prescritte dal certificato di abilitazione protezione	
	cantieri (art. 22 punto A, dell'Accordo): € 50,00 (euro cinquanta/00)	
ARTIC PENALI	COLO 37 Informazione ad uso interno	Pag. 160/191

	Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
	addetto/giorno;	
xi.	Per ogni addetto/giorno in cui il personale in cantiere risulti sprovvisto	
	di documento di identificazione (art. 22, punto C dell'Accordo): € 50,00	
	(cinquanta/00) addetto/giorno;	
 X11.	Per il ritardo nella presentazione del Progetto Esecutivo modificato e	
	dei documenti di cui all'Art. 24 punto 5: € 200,00 (euro duecento/00)	
	giorno;	
 X111.	Per il ritardo della consegna del Progetto Esecutivo di cui all'Art.	
	27.2.1: € 200,00 (euro duecento/00) giorno;	
xiv.	Per il ritardo dell'integrale adempimento delle prescrizioni e/o richieste	
	di integrazione, del Progetto Esecutivo, di cui all'Art. 27.2.2: € 200,00	
	(euro duecento/00) giorno;	
XV.	Per la consegna dei progetti "as-built", oltre il termine di cui all'Art.	
	27.4.1: € 100,00 (euro cento/00) giorno;	
xvi.	Per la consegna della documentazione per l'espletamento delle attività	
	catastali oltre il termine di cui all'Art. 27.5.2.: € 100,00 (euro cento/00)	
	giorno;	
XVII.	Per la presentazione del Cronoprogramma o per la presentazione del	
	Cronoprogramma modificato a seguito della verifica di RFI, oltre i	
	termini previsti rispettivamente agli Artt. 30.1. e 30.4: € 100,00 (euro	
	cento/00) giorno;	
XVIII.	Per il ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori stessi rispetto ai	
	termini stabiliti in ciascun Contratto Applicativo a seguito	
	dell'aggiornamento del cronoprogramma, di cui all'art. 30.9: € 100,00	
	(euro cento/00) giorno;	
ARTI PENAI	COLO 37 LITÀ Informazione ad uso interno	Pag. 161/191

	Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
xix.	La trattenuta indicata in Accordo Quadro all'Art 30.10 per mancata	
	presentazione delle giustificazioni o per loro infondatezza in caso di	
	ritardi nello sviluppo dei lavori che non vengano recuperati, è imputata	
	a penale;	
XX.	Per la mancata presentazione del Piano della Qualità entro i termini di	
	cui all'Art. 32.1.3: € 100,00 (euro cento/00) giorno;	
xxi.	Per la mancata presentazione delle integrazioni e modifiche al Piano	
	della Qualità richieste entro i termini di cui all'Art. 32.1.4: € 100,00 (euro	
	cento/00) giorno;	
xxii.	Qualora il DL riscontri fasi di lavorazione e/o prodotti non conformi,	
	dichiarati conformi dall'Appaltatore attraverso documenti di	
	registrazione della Qualità (Schede di Controllo dei PCQ e altri	
	certificati), o qualora riscontri documenti di registrazione della qualità	
	compilati prima delle relative prove e attività di controllo, per ogni non	
	conformità di cui all'art. 32.2.2: € 100,00 (euro cento/00);	
xxiii.	Per la mancata o ritardata comunicazione della data della sorveglianza e	
	dei controlli sui materiali nei tempi indicati all'Art. 32 <i>bis</i> 2 punto 3: €	
	200,00 (euro duecento/00);	
xxiv.	Per la mancata osservanza di ciascuno degli adempimenti considerati	
	dagli artt. n. 7, n. 8 e n. 9 del Capitolato speciale per la sicurezza del	
	lavoro nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione: € 50,00	
	(euro cinquanta/00) giorno.	
e) Per	nali per mancato rispetto delle prescrizioni delle Pari Opportunità:	
i.	Penale per violazione degli obblighi di cui all'art. 17bis.1. della presente	
	Convenzione, per ogni giorno di ritardo € 200,00 (euro duecento/00)	

### giorno; ARTICOLO 37 PENALITÀ

# comma 4, primo periodo, del D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021. Il

1. Alla presente Convenzione trova applicazione quanto previsto dall'art. 50,

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
premio di accelerazione trova applicazione alle condizioni ivi riportate e quindi,	
fra l'altro, nei limiti delle risorse disponibili.	
2. Il premio di accelerazione verrà determinato sulla base del termine di durata	
dei singoli contratti applicativi nella misura dello 0,6 per mille per ogni giorno	
di anticipo.	
ARTICOLO 38	
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI	
VERBALI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta a RFI del	
completamento di ciascuno degli interventi/attività oggetto di ciascun	
Contratto Applicativo in relazione a ciascuno dei termini utili, indicati al	
precedente art. 27.	
Del predetto completamento si darà atto mediante apposito "Verbale di	
ultimazione lavori".	
2. La Direzione dei Lavori provvederà a redigere, previa constatazione	
dell'avvenuto completamento dei lavori da parte dell'Appaltatore, gli appositi	
Verbali di ultimazione dei lavori.	
2bis. Dalla data di ultimazione risultante dai suddetti Verbali di ultimazione	
lavori avrà inizio il periodo di manutenzione ai sensi dell'art. 27 delle	
Condizioni Generali, che avrà durata sino alla data di approvazione del	
certificato di collaudo/regolare esecuzione di ogni singolo Contratto	
Applicativo.	
3. Entro 10 giorni dal completamento dell'ultimo/a intervento/attività oggetto	
del presente Accordo, si darà atto, mediante "Verbale di ultimazione generale",	
dell'avvenuto completamento di tutti i lavori commissionati in forza	
dell'Accordo medesimo.	
ARTICOLO 38 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENIMormazione ad uso interno	Pag. 164/191

ARTICOLO 39
VERBALI DI ULTIMAZIONE DEI LAVONFormazione ad uso interno

loro collaudo nei termini e con le modalità di cui all'art. 48 delle CGC.

Pag. 165/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
6. Entro sei mesi dalla data di approvazione del certificato di regolare	
esecuzione o del certificato di collaudo dell'ultimo Contratto Applicativo, si	
procederà all'emissione di un certificato di collaudo generale dell'intero	
Accordo.	
ARTICOLO 39 bis	
ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA	
RFI si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna	
l'opera anteriormente alle relative operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 48.6	
delle CGC.	
ARTICOLO 39 ter	
CONTO FINALE	
Il conto finale sarà compilato a cura del Direttore dei lavori per ciascun	
Contratto Applicativo, nei termini e con le modalità di cui all'art. 47.1 delle	
CGC.	
ARTICOLO 39 quater	
GARANZIE	
1. I termini concessi a RFI per avvalersi della garanzia, stabiliti dall'art. 59.4	
delle CGC decorrono, rispetto ai lavori di ciascun Contratto Applicativo, dalla	
data di approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione ovvero di	
collaudo.	
2. L'Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia,	
potrà chiedere di eseguire eventuali verifiche dei vizi/difformità e difetti	
contestatigli e potrà sollevare eventuali eccezioni entro quindici giorni dalla	
data all'uopo fissatagli da RFI o, qualora la verifica si protraesse per più giorni,	
 da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono perentori.	

ARTICOLO 39 bis VERBALI DI ULTIMAZIONE DEI LAVO**INFormazione ad uso interno** 

Pag. 166/191

assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza non può essere inferiore a dieci

## Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il	
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con	
l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, RFI risolve l'Accordo,	
fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'Appaltatore.	
4. Fermo quanto precede, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione	
del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza	
necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera	
raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti	
casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs.	
50/2016:	
a) affidamento senza previa autorizzazione scritta da parte di RFI, in	
subappalto o in cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato;	
b) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la	
presa in consegna dei lavori da parte dell'Appaltatore, entro il termine a	
tal fine assegnato da RFI;	
c) aver commesso una grave inosservanza dei piani di sicurezza ovvero	
degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti	
alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previste	
dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di	
tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute	
dei lavoratori, di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di tutela	
ambientale;	
d) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett.	
a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001;	
e) perdita delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara;	

GARANZIE

VERBALI DI ULTIMAZIONE DEI LAVO**INFormazione ad uso interno** 

Pag. 168/191

Rev. 7.3 del 27.07.2022	
f) al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 9,10, 12, 13, 13 bis, 15, 16, 20,	
20 bis, 20 ter, 21, 23, 27 e 30 del presente Accordo, ferme restando le	
ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell'Accordo stesso e relativi	
allegati;	
g) mancato rispetto delle prescrizioni antimafia circa il subappalto di cui	
all'art. 14 e di quanto prescritto dal Protocollo di Legalità/Intesa di cui	
al precedente art. 14 bis e di ogni clausola del presente contratto posta	
in applicazione del Protocollo medesimo.	
h) violazione di quanto previsto all'art. 19 in materia di proprietà	
intellettuale.	
5. La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiari	
all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o con posta elettronica	
certificata, che intende valersi della clausola risolutiva.	
6. Nel caso di risoluzione dell'Accordo l'Appaltatore ha diritto soltanto al	
pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente	
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento	
dell'Accordo.	
7. Il responsabile del procedimento (REL) nel comunicare all'Appaltatore la	
determinazione di risoluzione dell'Accordo, dispone, con preavviso di venti	
giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei	
lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la	
relativa presa in consegna.	
8. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere,	
acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile	
con le modalità di cui all'art. 48 ss. delle CGC. Con il verbale è accertata la	
GARANZIE  VERBALI DI ULTIMAZIONE DEI LAVONNFormazione ad uso interno	Pag. 169/191

## Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022 corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione dell'Accordo e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. 9. In sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa. 10. Nei casi di risoluzione dell'Accordo dichiarata da RFI, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, RFI provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. 11. RFI, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali

cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del

12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'art. 60 delle "Condizioni Generali", in quanto compatibili con la normativa applicabile al presente Accordo.

#### ARTICOLO 40 bis

#### **RECESSO**

**GARANZIE** VERBALI DI ULTIMAZIONE DEI LAVONTormazione ad uso interno

valore dell'Accordo.

Pag. 170/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
1. RFI è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di	
motivazione, di recedere unilateralmente dai singoli Contratti Applicativi, in	
qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione degli stessi.	
2. L'indennizzo di cui al comma 5 dell'art. 62 delle CGC sarà calcolato	
sull'importo dei Contratti Applicativi per i quali è esercitata la facoltà di	
recedere.	
3. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della	
lettera raccomandata A/R con la quale Ferrovie comunichi di avvalersi di tale	
facoltà.	
ARTICOLO 41	
DOMICILIO E COMUNICAZIONI	
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio	
in, Via,	
con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà	
trasferito presso il Municipio di, salva l'applicazione dell'art	
4.3 delle Condizioni Generali.	
L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in	
, Via, n, che gli e	
stato attribuito il Codice Fiscale n e Partita I.V.A. n.	
2. RFI - la cui denominazione anagrafica tributaria è "Rete Ferroviaria Italiana	
Società per Azioni" - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della	
Croce Rossa, n. 1 - c.a.p. 00161; la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice	
Fiscale n. 01585570581.	
ARTICOLO 42	

## OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

Pag. 171/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
1. L'Appaltatore si obbliga:	
a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento	
dell'imposta in misura fissa entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione,	
dandone puntuale comunicazione a RFI;	
b) nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare presso il	
competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 D.P.R.	
n.131/86) apposita "Denuncia di avveramento della condizione	
sospensiva" entro i termini di legge (30 gg.) decorrenti dal concreto	
addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della	
relativa imposta proporzionale di registro (3% dell'importo della	
penale);	
c) a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle	
condizioni e dell'attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30	
gg. dall'emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.	
2. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a	
risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare.	
ARTICOLO 43	
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	
1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo i documenti	
elencati nel comma successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur	
se essi non siano allegati al presente atto in quanto l'Appaltatore, già in fase di	
formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza,	
disponendo anche di copia di ciascuno di essi.	
2. Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale dell'Accordo:	
	1. L'Appaltatore si obbliga:  a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento dell'imposta in misura fissa entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione a RFI;  b) nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 D.P.R. n.131/86) apposita "Denuncia di avveramento della condizione sospensiva" entro i termini di legge (30 gg.) decorrenti dal concreto addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della relativa imposta proporzionale di registro (3% dell'importo della penale);  c) a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle condizioni e dell'attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 gg. dall'emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.  2. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare.  ARTICOLO 43  DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO  1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo i documenti elencati nel comma successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente atto in quanto l'Appaltatore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

a) Le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle

Schema tipo di A	Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
Società del Gruppo Ferrovie de	ello Stato Italiane" approvate dal	
Consiglio di Amministrazione di	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.	
nella seduta del 22 marzo 2017	e registrate presso l'Agenzia delle	
Entrate, Direzione Provinciale I di	Roma, Ufficio Territoriale di Roma	
1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in	data 23 giungo 2017, disponibili sul	
sito www.rfi.it. (Allegato n. 1);		
b) Dichiarazione dell'Appaltatore rilas	sciata ai sensi e per gli effetti di cui	
agli artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allega	nto n.2);	
c) Schema di cauzione a garanzia del	l'anticipazione del prezzo (Allegato	
n.3		
d) Protocollo di Legalità/intesa di cui	all'art. 14 bis (Allegato n. 4);	
e) Offerta Tecnica presentata dall'App	paltatore in sede di gara (Allegato n.	
5).		
f) Elenco degli interventi programmat	i (Allegato n. 6);	
g) Elenco Tariffe di RFI anno 2022 -	- Catalogo aggiornamento prezzi del	
27 maggio 2022, disponibile sul sito	www.rfi.it;	
h) Capitolato speciale per la sicurezza	del lavoro nei contratti d'opera o di	
somministrazione (Allegato n. 7);		
i) Capitolato Speciale per lavori in p	resenza di esercizio ferroviario, per	
lavori all'armamento e per lavori	agli impianti elettrici e tecnologici	
(Allegato n. 8);		
j) Capitolato Generale Tecnico di Ap	palto delle Opere Civili (Allegato n.	
9)		
- Parte I - Disposizioni gener	ali (Allegato 9.1);	
- Parte II – Sezione I – Bonif	ica ordigni bellici (Allegato 9.2);	
- Parte II - Sezione II -	Rilievi topografici e tracciamenti	
(Allegato 9.3);		
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTR DOMICILIO E COMUNICAZIONI Informazione a		Pag. 173/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
- Parte II - Sezione III - Rilievi geologici ed indagini	
geognostiche (Allegato 9.4);	
- Parte II - Sezione IV – Demolizioni (Allegato 9.5);	
- Parte II – Sezione V – Opere in terra e scavi (Allegato 9.6);	
- Parte II - Sezione VI – Opere in conglomerato cementizio e in	
acciaio (Allegato 9.7);	
- Parte II - Sezione VII – Pali (Allegato 9.8);	
- Parte II – Sezione VIII – Paratie (Allegato 9.9);	
- Parte II - Sezione IX - Opere di difesa della sede ferroviaria	
(Allegato 9.10);	
- Parte II - Sezione X - Opere di miglioramento rinforzo e	
stabilizzazione (Allegato 9.11);	
- Parte II - Sezione XI – Gallerie (Allegato 9.12);	
- Parte II - Sezione XII – Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia	
(Allegato 9.13);	
- Parte II - Sezione XIII – Sub-ballast e pavimentazioni stradali	
(Allegato 9.14);	
- Parte II - Sezione XIV – Barriere antirumore (Allegato 9.15);	
- Parte II – Sezione XV – Opere a verde (Allegato 9.16);	
- Parte II – Sezione XVI – Opere varie (Allegato 9.17);	
- Parte II – Sezione XVII – Pietrisco per massicciata ferroviaria	
(Allegato 9.18);	
- Parte II - Sezione XVII – Utilizzo di aggregati riciclati e	
trattamenti con calce per opere in terra (Allegato 9.19);	
- Parte II – Sezione XIX – Collaudo Statico (Allegato 9.20);	
- Parte II - Sezione XX – Gestione delle terre e rocce da scavo	
(Allegato n. 9.21);	
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	Pag. 174/191

DOMICILIO E COMUNICAZIONI Informazione ad uso interno

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
k) Manuale di Progettazione (Allegato n. 10);	
l) Infortuni a personale di imprese esecutrici di lavori o servizi appaltati	
da RFI S.p.A. (Allegato n. 11);	
m) Procedura per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili	
(Allegato n. 12);	
n) Istruzione per la protezione dei cantieri operanti sull'infrastruttura	
ferroviaria nazionale (Allegato n. 13);	
o) Modifiche all'Istruzione per la protezione dei cantieri operanti	
sull'infrastruttura nazionale – Disposizione di esercizio n. 19 del	
28/06/2018 di cui all'All. 13 (Allegato n. 14);	
p) Gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in	
opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità (Allegato n.	
15);	
q) Gestione degli impianti termici civili (Allegato n. 16);	
r) Gestione dei rifiuti (allegato n. 17);	
s) Gestione del suolo e del sottosuolo (Allegato n. 18);	
t) Gestione delle sostanze lesive dell'ozono e dei gas fluorurati ad effetto	
serra (Allegato n. 19);	
u) Aspetti ambientali (Allegato n. 20);	
v) Gestione dell'amianto e dei MCA (Allegato n. 21);	
w) Gestione del rumore (Allegato n. 22);	
x) Impianti civili di stazione e sistema per la loro telegestione (Allegato n.	
23)	
y) Specifica tecnica: accessibilità nelle stazioni (Allegato n. 24);	
z) Linee guida: Indicazioni tecnico – funzionali per la progettazione della	
Sala Blu (Allegato n. 25);	
aa) Manuale operativo e linee guida per la realizzazione dei percorsi tattili	
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO DOMICILIO E COMUNICAZIONI Informazione ad uso interno	Pag. 175/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
per disabili visivi nelle stazioni ferroviarie (Allegato n. 26);	
bb) Disciplinare degli elementi tecnico progettuali – Schede di sintesi	
(Allegato n. 27);	
- Copertina, indice, scopo e campo di applicazione (Allegato n.	
27.1);	
- Innalzamento marciapiedi H55 (Allegato n. 27.2);	
- Realizzazione nuovo marciapiede (Allegato n. 27.3);	
- Pensilina (Allegato n. 27.4);	
- Sottopasso (Allegato n. 27.5);	
- Scale (Allegato n. 27.6);	
- Rampe (Allegato n. 27.7);	
- Servizi igienici (Allegato n. 27.8);	
- Aree esterne (Allegato n. 27.9);	
- Fabbricato viaggiatori (Allegato n. 27.10);	
cc) Linee guida: Illuminazione nelle stazioni e fermate (Allegato n.28);	
dd) Arredi di Stazione 1° parte – Indicazioni tecnico-funzionali per	
l'uniformità tipologica (allegato n. 29);	
ee) Linee guida: Progettazione di piccole stazioni e fermate.	
Dimensionamento e dotazione degli elementi funzionali (allegato n.	
30);	
ff) Manuale sistema segnaletico – Revisione 2013 – Istruzioni per la	
progettazione e la realizzazione della segnaletica, a messaggio fisso,	
nelle stazioni ferroviarie (Allegato n. 31);	
- Capitoli 1 e 2 (Allegato n. 31.1);	
- Capitolo 3_Parte 1 (Allegato n. 31.2);	
- Capitolo 3_Parte 2 (Allegato n. 31.3);	
- Capitolo 3_Parte 3 (Allegato n. 31.4)	
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO DOMICILIO E COMUNICAZIONI Informazione ad uso interno	Pag. 176/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
- Aggiornamenti al manuale (Allegato n. 31.5)	
Segnaletica a messaggio fisso: nuovo cartello di divieto	
"Area non accessibile ai viaggiatori durante il transito	
dei treni" (Allegato n. 31.5.1);	
Segnaletica a messaggio fisso: nuovo cartello segnaletica	
di Direzione "Biglietti Self Service" (Allegato n. 31.5.2);	
Segnaletica a messaggio fisso: Implementazione	
segnaletica per IF (Allegato n. 31.5.3);	
Segnaletica a messaggio nuovi pittogrammi (Allegato n.	
31.5.4);	
■ Lettera di trasmissione: Segnaletica di "identificazione	
settore marciapiede binario" (Allegato n. 31.5.5);	
Segnaletica di "identificazione settore marciapiede	
binario" (Allegato n. 31.5.5.1);	
■ Segnaletica a messaggio fisso nuovo pittogramma	
"defibrillatore" (Allegato n. 31.5.6);	
■ Segnaletica a messaggio fisso "bacheche arrivi e	
partenze" – Allegato "A" – "B" – "C" (layout di	
stazioni) (Allegato n. 31.5.7);	
Posizionamento nelle stazioni delle bacheche arrivi e	
partenze.	
Allegati:	
- "A" – "B" – "C" (layout di stazioni)	
- Nota relativa alla segnaletica a messaggio fisso	
"bacheche arrivi e partenze" (Allegato n. 31.5.7.1)	
Allegato "A" (Allegato n. 31.5.7.2);	
■ Allegato "B" (Allegato n. 31.5.7.3);	
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO DOMICILIO E COMUNICAZIONI Informazione ad uso interno	Pag. 177/191

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
■ Allegato "C" (Allegato n. 31.5.7.4);	
■ Segnaletica a messaggio fisso nuovi pittogrammi	
(Allegato n. 31.5.8);	
Segnaletica a messaggio fisso nuovi pittogrammi varchi	
(Allegato n. 31.5.9);	
Segnaletica a messaggio fisso "targa WI-FI" (Allegato n.	
31.5.10);	
Segnaletica a messaggio fisso "nuove indicazioni per le	
sale di Trenitalia" (Allegato n. 31.5.11);	
Segnaletica a messaggio fisso.	
Trasmissione aggiornamenti/integrazioni (Allegato n.	
31.5.12);	
■ Allegato 1-2 "Tabella riepilogativa" (Allegato n.	
31.5.12.1);	
■ Segnaletica di informazione "Bacheca per orari	
ferroviari ed informazioni varie" (Allegato n. 31.5.12.2);	
Segnaletica di informazione "Bacheca in alluminio per	
orari ferroviari ed informazioni varie" (Allegato n.	
31.5.12.3);	
Segnaletica di identificazione "Elemento monolitico	
con nome di stazione" (Allegato n. 31.5.12.4);	
Segnaletica di identificazione "Nome di stazione a	
singole lettere" (Allegato n. 31.5.12.5);	
Segnaletica di direzione "Pellicole calpestabili" (Allegato	
n. 31.5.12.6);	
Segnaletica di direzione "Targa in pannello composito	
con grafiche in vinile" (Allegato n. 31.5.12.7);  DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	Pag. 178/191
DOMICILIO E COMUNICAZIONI Informazione ad uso interno	

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
■ Segnaletica a messaggio fisso	
"aggiornamenti/integrazioni di bacheche e targhe"	
(Allegato n. 31.5.13);	
■ Trasmissione aggiornamento segnaletica Impresa	
Ferroviaria Italo (Allegato n. 31.5.14);	
Trasmissione aggiornamento segnaletica per aree	
videosorvegliate (Allegato n. 31.5.15);	
Trasmissione aggiornamento segnaletica interno	
ascensore (Allegato n. 31.5.16);	
Trasmissione aggiornamento segnaletica a messaggio	
fisso "Wi – Life Station Fondi PON" (rev. B) (Allegato	
n. 31.5.17);	
Trasmissione aggiornamento segnaletica a messaggio	
fisso "Totem divieti DPR 753/80" (Allegato n. 31.5.18);	
■ Trasmissione aggiornamento segnaletica a messaggio	
fisso "Totem divieti DPR 753/80 – Art.20" (Allegato n.	
31.5.19);	
■ Targa a parete grafiche in vinile retroriflettente Tipo A	
– B (Allegato n. 31.5.19.1);	
gg) Il collaudo tecnico-amministrativo degli appalti di lavori gestiti da RFI	
(Allegato n. 32);	
hh) Elenco nuove voci addizionali_AQ Fabbricato Viaggiatori ed Aree	
Esterne (Allegato n. 33);	
ii) Documenti progettuali (Allegato n.34)	
jj) Capitolato Informativo BIM (Allegato n. 35)	
3. L'Appaltatore dichiara di accettare che la conservazione e la custodia	
dell'Accordo e relativi allegati nonché di tutti gli atti successivi, richiesti dalla	
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO DOMICILIO E COMUNICAZIONI Informazione ad uso interno	Pag. 179/191
milorinazione au uso interno	

Schema tipo di Accordo Quadro per lavori di manutenzione Rev. 7.3 del 27.07.2022	
gestione dell'Accordo, venga effettuata da parte di RFI.	
Il presente Accordo consta di n pagine e viene sottoscritto	
digitalmente dall'Appaltatore e dal dirigente delegato di RFI.	
La data di inizio validità del contratto corrisponde alla data di apposizione della	
marcatura temporale da parte dell'Appaltatore.	
L'Appaltatore prende atto – apponendo a tal fine al presente Accordo una	
seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto,	
prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per	
gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e	
condizioni, potenzialmente qualificabili "vessatorie", contenute nel presente	
contratto e negli allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è	
contenuta nell'Allegato n. 2 approvato e sottoscritto autonomamente e	
separatamente dall'Appaltatore medesimo.	

### **INDICE**

SCHEMA DI1	
ACCORDO QUADRO	
PER LAVORI DI MANUTENZIONE	
ARTICOLO 14	
RICHIAMO PREMESSE	
ARTICOLO 24	
OGGETTO DEL CONTRATTO4	
ARTICOLO 39	
CONDIZIONI CONTRATTUALI9	
TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO9	
3.1. CONDIZIONI CONTRATTUALI	
ARTICOLO 4	
MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI16	
4.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE	
ARTICOLO 5	
RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE DEI	
LAVORI - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE21	
ARTICOLO 5 BIS23	
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI	
INDICATE NELL'OFFERTA TECNICA DELL'APPALTATORE23	
ARTICOLO 6	
IMPORTO DELL'APPALTO23	
ARTICOLO 724	
CORRISPETTIVI24	
7.1 TARIFFE DEI PREZZI25	

1. Tariffa dei prezzi "BA" base delle voci di uso più generalizzato - Catalogo	
Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 e successiva rettifica del 03 Novembre	
2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate — Direzione	
Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.3/276 in data	
04/02/2022)	
2. Tariffa dei prezzi "DC" per la difesa e consolidamento del corpo stradale e dei ponti	
— Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata	
presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio	
Territoriale Albano Laziale al n.3/277 in data 04/02/2022)25	
3. Tariffa dei prezzi "EI" per impianti di illuminazione e forza motrice — Catalogo	
Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022, (depositata presso	
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale	
Albano Laziale al n.3/279 in data 04/02/2022)	
4. Tariffa dei prezzi "ES" per la costruzione e il rinnovo delle sottostazioni elettriche di	
conversione — edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate — Direzione	_
Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.3/281 in data	
04/02/2022)	_
5. Tariffa dei prezzi "FA" per fabbricati civili ed industriali - Catalogo	
Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso	
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale	
Albano Laziale al n. 3/282 in data 04/02/2022)	
6. Tariffa dei prezzi "IG" per le indagini geognostiche e le prove geotecniche -Catalogo	
Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso	
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale	
Albano Laziale al n. 3/285 in data 04/02/2022)	
7. Tariffa dei prezzi "IP" per la realizzazione di impianti di informazione al pubblico	
– Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata	
presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio	
Territoriale Albano Laziale al n.3/286 in data 04/02/2022)	
8. Tariffa dei prezzi "TT" per impianti tecnologici - Catalogo Aggiornamento prezzi del	_
27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate -	
Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/298	
in data 07/02/2022)	
9. Tariffa dei prezzi "MaCEP" dei materiali a categorico e progressivo — Catalogo	
Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso	
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale	
Albano Laziale al n. 3/330 in data 07/02/2022)	
10. Tariffa dei prezzi "MO" per la manutenzione ordinaria agli impianti tecnologici -	
Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata	
presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio	
Territoriale Albano Laziale al n. 3/299 in data 07/02/2022)	
11. Tariffa dei prezzi "OM" per l'ordinaria manutenzione delle opere civili - Catalogo	_
Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso	
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale	_
Albano Laziale al n. 3/303 in data 07/02/2022)	
12. Tariffa dei prezzi "OS" per opere e dispositivi di sicurezza - Catalogo	
Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso	
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale	
Albano Laziale al n. 3/304 in data 07/02/2022)	
 13. Tariffa dei prezzi "PM" per opere metalliche per ponti - Catalogo Aggiornamento	
 prezzi del 27 maggio 2022 e successiva rettifica del 03 Novembre 2022 - edizione	
2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma -	
Ufficio Territoriale Albano Laziale al n. 3/305 in data 07/02/2022)	
Symbol 1 commonant 2 mount 1 m zune at n. 2/202 in aana 0//02/2022)	

14. Tariffa dei prezzi "SP" per impianti elettrici speciali - Catalogo Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso l'Agenzia delle Entrate	
- Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale Albano Laziale al n.	
3/308 in data 07/02/2022)	
15. Tariffa dei prezzi "TC" per impianti per telecomunicazioni - Catalogo	
Aggiornamento prezzi del 27 maggio 2022 - edizione 2022 (depositata presso	
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale	
Albano Laziale al n. 3/311 in data 07/02/2022)	
16. Elenco nuove voci addizionali_AQ Fabbricato Viaggiatori ed Aree Esterne	
(Allegato n. 33); 27	
17. Tutte le tariffe dei prezzi precedentemente elencate sono disponibili sul sito	
nnw.rfi.it	
Tutte le voci di tariffa si intendono modificate nella metodologia di esecuzione dei lavori,	
nonché dei materiali utilizzati, per come prescritto dalle norme in vigore alla data di	
stipula del presente Accordo, senza che i relativi prezzi abbiano a subire variazioni,	
restando quindi invariati per come indicato nelle voci stesse	
Anche se previsti nelle singole voci della tariffa contrattuale, non si potranno in nessun	
caso impiegare materiali contenenti amianto nonché wollastonite, con obbligo assoluto di	
utilizzare prodotti sostitutivi adeguati sia sotto il profilo tecnico-funzionale sia igienico-	
sanitario senza alcuna variazione dei prezzi delle singole voci di tariffa28	
Per tutte le voci di tariffa che prevedono la posa in opera di masse metalliche senza la	
prevista realizzazione del relativo impianto di messa a terra, tutti gli oneri connessi a	
tale realizzazione si intendono compresi e compensati nei prezzi delle medesime voci di	
tariffa	
Tutti i prezzi di tariffa non comprendono i costi della sicurezza di cui ai relativi "Piani	
di Sicurezza", redatti ai sensi del Titolo IV — Cap. I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,	
che saranno compensati a misura con i prezzi delle tariffe di cui al precedente punto 28	
L'Appaltatore è obbligato a fornire tutte le certificazioni di legge e le dichiarazioni di	
conformità per le opere e impianti realizzati entro 30 (trenta) giorni dalla data di	
ultimazione dei lavori di ogni singolo Contratto Applicativo; anche i predetti oneri	
s'intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa di cui al presente articolo. Per	
ogni giorno di ritardo nella presentazione di detta documentazione, all'Appaltatore verrà	
applicata la penale prevista nell'Art. 37 del presente Accordo	
7.3 AVVERTENZA GENERALE ALLE TARIFFE DEI PREZZI 28	
Per quanto attiene invece gli interventi non programmati, di cui all'art. 2 comma 3 lett.	
b) del presente Accordo, si stabilisce che la priorità di applicazione delle tariffe	
sopracitate è data dalla maggiore pertinenza delle stesse rispetto alle voci di tariffe in	
questione	
questione	
ARTICOLO 934	
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO34	
ARTICOLO 1037	
PAGAMENTI - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA37	
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI37	
RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI37	
ARTICOLO 1143	

CESSIONE DEI CREDITI43	
ARTICOLO 1243	
CAUZIONE DEFINITIVA43	
ARTICOLO 1344	
POLIZZE ASSICURATIVE44	
13.1. COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE44  Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in riferimento ai singoli	
Contratti Applicativi, salvo le polizze di cui al successivo punto 13.2, 13.4 e 13.5, che si applicano all'intero Accordo Quadro	
13.2. POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA	
DI MANUTENZIONE (POLIZZA CAR)45 13.5 ESTENSIONE DELLA POLIZZA GARANZIA APPALTI DI	
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	
13.7. INTERVENTI SOSTITUTIVI	
ARTICOLO 13 BIS52	
APPLICAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI .52	
DELLA FEDERAZIONE RUSSA, DELLA BIELORUSSIA E DELLE	
52	
REGIONI DELL'UCRAINA CONTROLLATE DA	
AUTOPROCLAMATE52	
REPUBBLICHE INDIPENDENTI	
4. L'APPALTATORE SI IMPEGNA, INOLTRE, AD INSERIRE NEI	
SUBAPPALTI/SUBCONTRATTI DI CUI SIA PARTE, NONCHÉ A	
FAR INSERIRE PER IL TRAMITE DEI PROPRI	
SUBAPPALTATORI/SUBCONTRAENTI IN TUTTI GLI ALTRI	
SUBCONTRATTI - PENA LA FACOLTÀ PER RFI DI RISOLVERE	
LA PRESENTE CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1456 COD.	
CIV UNA CLAUSOLA CON CUI I	
SUBAPPALTATORI/SUBCONTRAENTI ASSUMONO I	<u> </u>

MEDESIMI OBBLIGHI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 1 E 2	
DEL PRESENTE ARTICOLO, CONTENENTE L'ESPRESSA	
PREVISIONE CHE EVENTUALI VIOLAZIONI POTRANNO	
COMPORTARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI	
DELL'ART. 1456 COD. CIV54	
ARTICOLO 1454	
SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA54	
ARTICOLO 14 BIS68	
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/INTESA68	
NELL'IPOTESI DI MANCATO RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI	
LEGALITÀ TROVERÀ APPLICAZIONE LA PENALE PREVISTA	
ALL'ART. 37 DEL PRESENTE ACCORDO73	
ARTICOLO 14 TER74	
AVVALIMENTO74	
ARTICOLO 1574	
TRASPARENZA DEI PREZZI74	
ARTICOLO 16	
CODICE ETICO75	
MODELLO 23175	
ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM75	
ARTICOLO 17	
CLAUSOLA SOCIALE77	
ARTICOLO 17 BIS	
PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA77	
ARTICOLO 18	

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO DOMICILIO E COMUNICAZIONI Informazione ad uso interno

Pag. 185/191

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI78	
LE PARTI SI IMPEGNANO A TRATTARE I DATI PERSONALI,	
ACQUISITI NELL'AMBITO E PER LE FINALITÀ CONNESSE	
ALL'AFFIDAMENTO E ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO,	
NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA, LICEITÀ E	
 TRASPARENZA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN	
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	
(REGOLAMENTO UE 2016/679 E DAL D.LGS. N. 196/2003 E S.M.I).	
78	
 IN PARTICOLARE, LE PARTI SI IMPEGNANO A TRATTARE I	
 DATI PERSONALI NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI	
 MINIMIZZAZIONE, NONCHÉ A GARANTIRNE L'INTEGRITÀ E	
 LA RISERVATEZZA78	
 È FERMO L'OBBLIGO DI CIASCUNA DELLE PARTI, IN	
 QUALITÀ DI TITOLARI AUTONOMI DEL TRATTAMENTO, DI	
FORNIRE L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI	
PERSONALI ALLE PERSONE FISICHE DELLA PROPRIA	
ORGANIZZAZIONE E A QUELLE DELL'ALTRA PARTE I CUI	
DATI SIANO TRATTATI PER LE FINALITÀ DI CUI AL PRIMO	
 PARAGRAFO DEL PRESENTE ARTICOLO E GARANTIRE	
L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI78	
 L'OBBLIGO DI INFORMATIVA DI CUI AL TERZO COMMA	
VIENE ASSOLTO DA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	
 MEDIANTE PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE PROTEZIONE	
DATI DEL SITO ISTITUZIONALE WWW.RFI.IT E DAL	

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO DOMICILIO E COMUNICAZIONI Informazione ad uso interno

Pag. 186/191

CONTRAENTE MEDIANTE [CHIEDERE AL CONTRAENTE DI	
INSERIRE LA MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE	
DELL'INFORMATIVA AGLI INTERESSATI]79	
CIASCUNA PARTE RISPONDE DELLE CONTESTAZIONI,	
AZIONI O PRETESE AVANZATE DA PARTE DEGLI	
INTERESSATI E/O DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO E/O	
AUTORITÀ IN MERITO ALLA INOSSERVANZA ALLA	
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI	
DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/679 E DAL D.LGS.	
196/2003 E S.M.I), AD ESSA ASCRIVIBILI79	
PROPRIETÀ INTELLETTUALE79	
ARTICOLO 2081	
SICUREZZA - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI	
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO81	
20.1. PIANI DI SICUREZZA	
ART. 20 TER94	
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE	
DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI98	
21.1. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE	
21.2. ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED INQUINAMENTO DEI SITI 101	
21,3 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE - GESTIONE AMBIENTALE104	
5. PER L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CUI SOPRA,	
L'APPALTATORE INCORRERÀ NELLA PENALE PREVISTA	
ALL'ART. 37 DEL PRESENTE ACCORDO. ESSA VERRÀ	
APPLICATA A DECORRERE DAL GIORNO DI EFFETTUAZIONE	
	<u> </u>

DEL CONTROLLO E PER OGNI GIORNO SUCCESSIVO FINO AL	
GIORNO IN CUI VERRANNO ESIBITI I DOCUMENTI DI	
IDENTIFICAZIONE RELATIVI ALL'ADDETTO O AGLI	
ADDETTI TROVATI SPROVVISTI DI DOCUMENTAZIONE	
ALL'ATTO DEL CONTROLLO119	
ARTICOLO 22 BIS119	
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI119	
DALL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA119	
ARTICOLO 23120	
CLAUSOLA DI NON GRADIMENTO120	
ARTICOLO 24122	
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI 122	
EFFICACIA - VARIANTI IN CORSO D'OPERA - AUMENTO O	
DIMINUZIONE DEI LAVORI122	
ARTICOLO 25123	
RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO,124	
ARTISTICO, ARCHEOLOGICO124	
ARTICOLO 26124	
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN124	
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN124  MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI124	
MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI	

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO DOMICILIO E COMUNICAZIONI Informazione ad uso interno

Pag. 188/191

ARTICOLO 28	
RISERVE DELL'APPALTATORE	
ARTICOLO 28 BIS	
SOSPENSIONE DEI LAVORI - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 135	
ARTICOLO 29	
ACCORDO BONARIO	
ARTICOLO 30	
CRONOPROGRAMMA	
ARTICOLO 31	
CONSEGNA AREE - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CANTIERE	
ARTICOLO 32	
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ138	
32.1. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ138 32.2. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DI PRODOTTO 140	
32.3. CONFORMITÀ DEI SOTTOSISTEMI STRUTTURALI AL D. LGS. 57/2019142	
ARTICOLO 32 BIS145	
MATERIALI145	
32bis.1. MATERIALI DI INFRASTRUTTURA FORNITI DA RFI CLASSIFICATI A CATALOGO NELL'ANAGRAFICA RFI) 145	
Per memoria	
DALL'APPALTATORE	
appalto l'approvvigionamento di tutti i materiali, necessari per la realizzazione delle opere oggetto dell'Accordo, diversi da quelli espressamente indicati al paragrafo 32bis.1 del presente Accordo	
ARTICOLO 32 TER	
ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE PER I MATERIALI DI	
INFRASTRUTTURA TOLTI D'OPERA	
PER MEMORIA	
1 DR WIDWIORIA	

ARTICOLO 32 QUATER147	
MATERIALI DI SCORTA147	
PER MEMORIA	
ARTICOLO 33	
BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI	
ARTICOLO 34	
DEVIAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI148	
ARTICOLO 35153	
PROVE E COLLAUDI STATICI153	
35.1. PROVE SUI MATERIALI	
ARTICOLO 36	
CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE	
CONSEGNA DEI LAVORI157	
TERMINI UTILI DEGLI INTERVENTI – PROROGHE157	
ARTICOLO 37	
PENALITÀ158	
ARTICOLO 38164	
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI164	
VERBALI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI164	
ARTICOLO 39165	
VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO 165	
ARTICOLO 39 BIS	
ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA166	
ARTICOLO 39 TER166	
CONTO FINALE	

ARTICOLO 39 QUATER166	
GARANZIE	
ARTICOLO 40	
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER167	
GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ167	
ARTICOLO 40 <i>BIS.</i>	
RECESSO170	
ARTICOLO 41171	
DOMICILIO E COMUNICAZIONI171	
ARTICOLO 42171	
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE171	
ARTICOLO 43172	
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 172	
	GARANZIE       166         ARTICOLO 40       167         RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER       167         GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ       167         ARTICOLO 40 BIS       170         RECESSO       170         ARTICOLO 41       171         DOMICILIO E COMUNICAZIONI       171         ARTICOLO 42       171         OBBLIGO DI REGISTRAZIONE       171         ARTICOLO 43       172